



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **1880/2014** vertente tra:

COMUNE DI TARANTO (C.F. 80008750731), **AMAT S.P.A.** (C.F. 00146330733), **AMIU S.P.A.** (C.F. 00170540736), rappresentati e difesi dall'avv. MASSIMO MORETTI

ATTORI

contro

CAPOGROSSO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. BERNARDINO PASANISI
RIVA FABIO ARTURO, erede contumace in prosecuzione di **RIVA EMILIO**

CONVENUTO/I

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale

Conclusioni:

1. Con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2014 il Comune di Taranto e le società da questo interamente partecipate e finanziate Amat s.p.a. e Amiu s.p.a. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto i seguenti soggetti: Ilva s.p.a., Riva Fire s.p.a. (società che successivamente ha cambiato la propria denominazione in Partecipazioni Industriali s.p.a.), Riva Emilio (deceduto il 29 aprile 2014, con successiva riassunzione del giudizio prima nei confronti dell'eredità giacente aperta presso il Tribunale di Varese e poi nei confronti dei suoi eredi, e in



particolare dell'unico erede accettante Riva Fabio Arturo) e Capogrosso Luigi, ex direttore dello stabilimento di Taranto.

1.1. Con il suddetto atto di citazione il Comune di Taranto, Amat e Amiu chiedevano al Tribunale di Taranto di accertare la responsabilità solidale delle suddette parti convenute ai sensi degli artt. 2050, 2051, 2043 ss., 2049, 2055, 2058, 844, artt. 9, comma 2, Cost. e 2059 c.c, nonché ai sensi della normativa in materia ambientale, sulla base dell'assunto che lo stabilimento siderurgico di Taranto di Ilva avrebbe prodotto a partire dal 1995 in modo continuativo e sino all'attualità emissioni/immissioni di polveri e sostanze gassose, liquide e solide, preparati, organismi e microrganismi ovvero di qualsiasi altra natura, non consentite e/o non autorizzate, o, in subordine e in ogni caso, quand'anche consentite o autorizzate, comunque eccedenti la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844, comma 1, c.c.; emissioni che nella prospettazione attorea avrebbero provocato danni di varia natura, di carattere patrimoniale, non patrimoniale e ambientale, tra i quali, a titolo esemplificativo: danni all'atmosfera, all'ecosistema, all'habitat naturale, alle acque interne e costiere, alla flora e alla fauna locale, danni agli immobili di proprietà comunale (ossia danni materiali, pari ai costi per i necessari interventi di bonifica, e per il deprezzamento dei beni), alle tubazioni fognarie, alle strutture scolastiche e ad altre strutture comunali (per esempio al cimitero), danni per maggiori costi connessi al servizio di trasporto pubblico (per esempio danni alle carrozzerie degli autobus e ai radiatori), danni per maggiori costi per il servizio di igiene urbana, danno all'immagine e alla reputazione turistica della città di Taranto.

In particolare, nell'ambito del presente giudizio, il Comune di Taranto, Amat e Amiu chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento (in forma specifica laddove possibile, o eventualmente per equivalente ai sensi del combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lett. *F*, secondo cpv., e 311, commi 2-3, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 152) delle seguenti categorie di danno: (i) tutti i danni patrimoniali (diretti e indiretti) causati dall'attività industriale esercitata nello stabilimento di Ilva, dal 1995 alla data della domanda, nonché quelli che si sarebbero verificati in futuro; (ii)



tutti i danni non patrimoniali, sempre causati dalla predetta attività, dal 1995 alla data della domanda, nonché quelli che si sarebbero verificati in futuro; (iii) tutti i danni ambientali provocati dall'attività posta in essere dal 1995 in avanti, da Ilva e dai suoi dirigenti e amministratori; in particolare, la richiesta aveva ad oggetto sia il risarcimento di quei danni manifestatisi in data anteriore al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del t.u. ambiente), sia di quelli manifestatisi anche successivamente al 29 aprile 2006, ma originati da emissioni o immissioni inquinanti poste in essere in data anteriore a tale data.

I danni relativi ai maggiori costi e oneri connessi al servizio di trasporto pubblico urbano, affidato ad Amat, e al servizio di igiene urbana, affidato ad Amiu, venivano richiesti *iure proprio* dal Comune di Taranto, sul presupposto che quest'ultimo sarebbe «tenuto all'obbligo di ripianamento delle perdite di bilancio delle società interamente partecipate», con la precisazione che Amat e Amiu agivano *iure proprio* per l'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere che le circostanze riportate abilitino il Comune di Taranto *iure proprio* alla rivendicazione delle voci di danno esposte.

1.2. Ilva S.p.A. si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 26 maggio 2014, eccependo in via preliminare: (i) la carenza di legittimazione ad agire in relazione alla domanda di risarcimento del danno ambientale; (ii) la nullità della citazione avversaria per mancanza e comunque assoluta indeterminatezza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.; (iii) la prescrizione degli asseriti diritti; (iv) l'esistenza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1906/2002.

Nel merito, Ilva S.p.A. chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova; in via subordinata chiedeva la riduzione del risarcimento del danno per concorso del Comune di Taranto *ex art.* 1227 c.c. nella causazione dell'evento.

1.3. Riva Fire s.p.a. si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 16 giugno 2014, eccependo in via preliminare: (i) l'interruzione del processo *ex*



art. 299 c.p.c. essendosi verificato il decesso del convenuto Riva Emilio prima della costituzione in giudizio e della udienza di comparizione delle parti; (ii) il difetto di legittimazione passiva in capo a Riva Fire; (iii) il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori in relazione alla domanda di risarcimento del danno ambientale, nonché (iv) il loro difetto di attuale interesse ad agire; (v) la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.; (vi) la prescrizione degli asseriti diritti risarcitori.

Nel merito, Riva Fire chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova.

1.4. Capogrosso Luigi si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 14 giugno 2014, eccependo, in via preliminare: i) la propria carenza di legittimazione processuale passiva per aver egli sempre operato nei limiti di legge; ii) il difetto di legittimazione attiva degli attori per tutte le domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno ambientale; iii) il loro difetto di attuale interesse ad agire; iv) la nullità dell'atto di citazione *ex art.* 164, quarto comma, c.p.c., per essere assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda e per essere assente l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda nei confronti dell'odierno convenuto.

Nel merito, chiedeva comunque il rigetto delle domande svolte dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto, sfornite di prova e, in ogni caso, prescritte.

2. All'udienza del 10 febbraio 2015, il Tribunale di Taranto prendeva atto della ammissione di Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, e dichiarava interrotto il processo nei suoi confronti, disponendo la prosecuzione del giudizio fra le altre parti.

3. Costituendosi in giudizio, il curatore della eredità giacente di Emilio Riva faceva proprie le difese di Ilva, eccependo (i) la nullità della domanda per indeterminatezza e la mancanza di prova del nesso causale fra la condotta ascritta ai convenuti e il danno; (ii) concludendo per l'accertamento e la declaratoria del difetto di interesse ad agire del Comune di Taranto, di Amat e di Amiu per difetto dei



requisiti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. perché per il risarcimento del danno ambientale titolare dell'azione è lo Stato in persona del Ministero dell'Ambiente; (iii) nonché l'accertamento e la declaratoria della intervenuta prescrizione *ex art.* 2947 c.c. dei diritti per cui è processo, (iv) nonché, infine, l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza della pretesa attorea per l'assenza del nesso causale tra l'azione e l'attività di Ilva e di Riva Emilio e l'asserito danno.

All'udienza del 20 dicembre 2016, Riva Fire comunicava il cambio di denominazione in Partecipazioni Industriali s.p.a. e l'ammissione con decreto ministeriale del 5 dicembre 2016 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347. Il Tribunale di Taranto dichiarava, pertanto, l'interruzione del processo nei suoi confronti, fissando l'udienza per la prosecuzione della causa nei confronti dei convenuti superstiti, ovvero Capogrosso Luigi e l'eredità giacente di Riva Emilio, poi sostituita dall'erede accettante Riva Fabio Arturo, rimasto contumace.

4. Nelle more del giudizio, tra le procedure concorsuali di Ilva e di Partecipazioni Industriali e gli odierni attori veniva concluso un accordo transattivo per la definizione dei giudizi di opposizione allo stato passivo delle due procedure pendenti dinanzi al Tribunale di Milano, come da copia prodotta in atti in forma integrale.

5. All'udienza a trattazione scritta dell'11 gennaio 2022 le parti costituite depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sulla richiesta di risarcimento del danno ambientale

6. In sede di precisazione delle conclusioni, il Comune di Taranto ha ribadito formalmente la propria domanda risarcitoria avente ad oggetto tutti i danni ambientali provocati dall'attività posta in essere dal 1995 in avanti, da Ilva e dai suoi dirigenti e amministratori, con particolare riguardo sia a quei danni manifestatisi in data anteriore al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del t.u. ambiente), sia a quelli manifestatisi successivamente al 29 aprile 2006, ma comunque originati da emissioni inquinanti poste in essere in epoca anteriore a tale data.

Rispetto a questa domanda, tuttavia, l'Ente attore, dopo aver espressamente richiesto al precedente Istruttore di soprassedere nella definizione dell'ambito delle indagini peritali da demandare al consulente tecnico in merito all'individuazione e alla stima dei dedotti danni all'ambiente, nella comparsa conclusionale si è infine preoccupato di evidenziare come siano attualmente in corso, in parte in fase di esecuzione, in parte in fase di progettazione e di affidamento dei lavori, le opere di bonifica esterne allo stabilimento siderurgico, con fondi statali, nonché per le aree interne ed esterne, con i "fondi destinati" acquisiti dalla procedura di amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a., e che pertanto *«deve ritenersi in corso il ristoro in forma specifica dei danni provocati dall'attività produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto negli anni di gestione degli odierni convenuti, e di tanto si ritiene debba prendersi atto al fine della valutazione della parte di domanda risarcitoria connessa all'invocato danno ambientale»*.

Tale specificazione, pur mettendo in luce una sorta di ridimensionamento delle attese rispetto alla sottostante domanda risarcitoria, non può comunque qualificarsi come formale rinuncia alla stessa, essendo stata peraltro tale richiesta integralmente riproposta in sede di p.c.

La domanda di ristoro del danno ambientale non può, in ogni caso, essere esaminata e apprezzata nel merito, non soltanto per l'oggettiva e ontologica



impossibilità, *ab origine*, di ottenere una prova che sia in grado di discernere le eventuali conseguenze dannose per le risorse naturali causate dalle emissioni inquinanti provenienti dallo stabilimento siderurgico nei dieci anni precedenti al 2006 rispetto a quelle eziologicamente ricollegabili alla produzione industriale dei dieci anni successivi, quanto, ancor prima, perché si ritiene che il Comune di Taranto sia carente di legittimazione attiva rispetto al risarcimento invocato, in forma specifica o per equivalente.

Come è noto, infatti, la disciplina nazionale del danno ambientale, originariamente racchiusa nella legge 8 luglio 1986, n. 349, è stata definitivamente armonizzata con quella eurounitaria in forza dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (t.u. ambiente), che ha compiuto un recepimento organico dei principi comunitari: la nuova normativa ha, tra l'altro, introdotto a livello nazionale il principio generale che incentra l'esigenza di porre rimedio alle alterazioni e ai danni della risorsa "ambiente" esclusivamente mediante il recupero della stessa, in relazione alla sua peculiarità; tale principio generale comporta, come proprio corollario, la riserva allo Stato, quale Ente esponenziale al massimo livello sul territorio, dell'esclusiva potestà di agire, sia in via preventiva sia in via repressiva (o, meglio, recuperatoria), in considerazione appunto della potenziale incommensurabilità del danno e delle difficoltà di determinazione ed esecuzione delle opere per il recupero della risorsa violata; sicché il bene ambiente, secondo il concetto peculiare elaborato in materia, può essere tutelato solo dallo Stato, benché resti comunque impregiudicata la legittimazione di titolari di diritti diversi da quello all'integrità ambientale, che siano stati separatamente danneggiati dall'unica condotta plurioffensiva che ha inciso su quella risorsa, ad agire per il risarcimento di quegli ulteriori danni.

Consapevole di tale innovazione legislativa, il Comune di Taranto ha, quindi, inteso circoscrivere la propria domanda risarcitoria alle sole conseguenze dannose per l'ambiente ricollegabili a condotte illecite poste in essere in epoca precedente all'entrata in vigore del t.u. ambiente, quando ancora la titolarità dell'azione di



risarcimento del danno ambientale era riconosciuta, oltre che allo Stato, «agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo» [così l'art. 18, comma 3, della legge n. 349 del 1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente, norma poi espressamente abrogata dall'art. 318, comma 2, lett. a), del t.u. ambiente].

Nell'avanzare tale pretesa, l'attore ha dunque riposto affidamento in una sorta di legittimazione parcellizzata e ultrattiva, come se la nuova norma di riferimento avesse una portata sostanziale e concorresse alla definizione giuridica del “danno ambientale”, insieme all'identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie, quali, ad esempio, il bene giuridico oggetto di tutela, le condotte di inquinamento, le misure di riparazione, primaria e secondaria.

Nel diritto processuale civile, invece, la legittimazione ad agire, detta anche *legitimatio ad causam*, corrisponde alla titolarità del diritto di azione, e per tale ragione viene annoverata tra le c.d. condizioni dell'azione, assieme alla possibilità giuridica e all'interesse ad agire, il cui difetto può essere rilevato in ogni stato e grado del processo.

Poiché quindi il t.u. ambiente non contiene una disciplina transitoria per le norme di natura processuale, deve ritenersi che la novella sia applicabile a tutti gli atti processuali successivi alla sua entrata in vigore, ai sensi degli artt. 11, comma 1, e 15 preleggi (v. in materia di *ius superveniens* e legittimazione processuale, Cass. n. 20414 del 2006 e n. 16203 del 2012): d'altra parte, la previsione di cui all'art. 303, lett. f), t.u. ambiente, nel circoscrivere nel tempo l'applicazione della nuova normativa in materia di tutela risarcitoria per danni contro l'ambiente ai soli eventi lesivi causati da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi dopo la data della sua entrata in vigore, fa espresso riferimento al “danno”, ovvero alla fattispecie sostanziale dedotta in giudizio e ai suoi elementi costitutivi, senza nulla disporre in merito ad un'eventuale efficacia ultrattiva delle disposizioni previgenti relative alla titolarità e all'esercizio della relativa azione giudiziaria.

Ne consegue che, con riferimento alla proposizione dell'azione risarcitoria avente ad oggetto il danno ambientale, la legittimazione ad agire concorrente degli enti



territoriali deve ritenersi rimasta in piedi fino al momento in cui è entrato in vigore il t.u. ambiente; per le domande proposte successivamente, a prescindere dall'epoca in cui sono state poste in essere le condotte inquinanti asseritamente dannose, risulta pienamente applicabile invece la legittimazione esclusiva dello Stato prevista dalla nuova disciplina normativa, in virtù del principio che ogni atto del procedimento giurisdizionale è regolato dalla legge processuale applicabile al momento in cui viene in essere, salva una diversa disciplina transitoria, potendosi riferire il principio del *tempus regit actum*, in forza del quale lo *ius superveniens* trova applicazione immediata in materia processuale, ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati.

Sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti

7. Innanzi tutto, va osservato che, in seguito all'interruzione del giudizio, dichiarata dal precedente Istruttore all'udienza del 19 settembre 2017 per la perdita della capacità processuale del curatore dell'eredità giacente di Riva Emilio, conseguente all'accettazione dell'eredità da parte di uno dei chiamati, ovvero Riva Fabio Arturo, il processo veniva riassunto dal Comune di Taranto nei confronti di quest'ultimo, che rimaneva contumace nella prosecuzione. La notifica all'erede di Riva Emilio dell'atto di riassunzione si è correttamente perfezionata, poiché, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa del Capogrosso, questo è stato consegnato al «*portiere dello stabile in assenza del destinatario o delle persone abilitate*»: la relazione di notifica risulta pertanto formalmente rituale e idonea ad attestare la sussistenza di un legame fisico e/o funzionale tra il destinatario e il luogo della consegna, al contrario di quanto si era verificato nella fattispecie richiamata dal Capogrosso, ove «*dalla copia della relata di notifica della cartella esattoriale era emersa la radicale omissione delle indicazioni del mancato rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.*», ragione che aveva indotto la Suprema Corte ad affermare che «*il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare*



chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma» (Cass. n. 13855 del 2019).

8. Quanto ai profili connessi alla puntuale individuazione degli elementi costitutivi delle domande attoree, va rilevato come nell'atto di citazione risultino senz'altro indicate tutte le circostanze di fatto all'origine della richiesta risarcitoria spesa in giudizio (continua e colposa propagazione eccedente la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. di polveri provenienti dallo stabilimento siderurgico di Taranto di proprietà dell'Ilva s.p.a.). Gli attori hanno affermato inoltre lo stretto collegamento causale tra queste propagazioni e taluni eventi lesivi (danni all'ambiente, danni all'immagine della città, danni al patrimonio immobiliare e mobiliare e all'arredo urbano dei quartieri cittadini, con particolare riguardo al quartiere Tamburi e al quartiere Paolo VI). Hanno infine invocato il ristoro di tali danni (*petitum*) nei confronti di Riva Emilio, quale presidente del c.d.a. Ilva s.p.a. e amministratore delegato del gruppo industriale, e di Capogrosso Luigi, quale direttore e gestore dello stabilimento siderurgico, cariche societarie che, a fronte di una puntuale allegazione da parte degli attori, non sono state oggetto di alcuna contestazione specifica né del Capogrosso né dell'Eredità giacente di Riva Emilio e che, pertanto, devono considerarsi estranee al *thema probandum* e definitivamente acquisite al processo (art. 115, comma 1, c.p.c.): nelle rispettive qualità i convenuti avrebbero quindi, secondo le prospettazioni attoree, *«provocato e non impedito lo spargimento di polveri nocive rinvenienti dai parchi minerali di stoccaggio delle materie prime impiegate nello stabilimento di Taranto, nonché avevano omissis di adottare misure idonee ad evitare il peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni»*, deduzioni che è possibile evincere dal contenuto della missiva del 4.10.2010 (doc. n. 21 fasc. di parte attrice), per esteso richiamato nel corpo del libello introduttivo.

8.1. L'impostazione "accusatoria" individuale formulata da parte attrice, oltre ad essere chiara in punto di allegazione e precisazione degli elementi qualificativi della domanda previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., non può che essere altresì condivisa



nel merito delle inferenze che la sottendono, le quali, per le ragioni che di seguito si illustrano, possono senz'altro fregiarsi dei crismi della gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.).

Fatte salve le considerazioni e valutazioni in punto di illiceità delle immissioni industriali provenienti dall'acciaieria, alle quali si darà invece spazio adeguato nei paragrafi successivi, appare subito evidente che le condotte inquinanti lamentate dagli attori sono dagli stessi direttamente ascritte a quelle persone fisiche che negli anni di interesse hanno disposto dei poteri di amministrazione, direzione e gestione dello stabilimento siderurgico, ritenendo di ricondurre i fenomeni emissivi industriali non a episodi di carattere occasionale ma a carenze organizzative e strutturali dell'impresa, e quindi a scelte imprenditoriali e omissioni di presidi di salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini poste nelle mani di tali soggetti, considerati quali responsabili primari delle suddette condotte illecite in quanto titolari di posizioni apicali di garanzia che importavano, per ciascuno di loro, l'obbligo di impedire tali eventi dannosi. Il comando di non fare, implicitamente contenuto nel limite fissato dall'art. 844 c.c., deve infatti ritenersi violato non solo dall'autore materiale della condotta immissiva, ma anche da chi abbia con lui concorso e da colui che, pur non essendo responsabile materiale del fatto o concorrente in esso, non lo abbia impedito, pur avendo il controllo sulle attività dei sottoposti direttamente causative delle immissioni illecite e la potestà d'intervento per l'immediata cessazione delle medesime.¹

¹ Si confronti, al riguardo, quanto graniticamente considerato dal Tribunale del Riesame di Taranto nell'ordinanza n. 315/12 RMCP del 7.8.2012 (doc. 5.b fasc. parte attrice): *«gli amministratori delegati e i dirigenti dell'Ilva, adottando strumenti e tipologie d'intervento evidentemente insufficienti a garantire il corretto funzionamento degli impianti ed una attività produttiva eco-sostenibile, hanno determinato il degrado ambientale di un intero quartiere della città di Taranto e di una vasta zona rurale compresa tra i territori di Taranto e Statte, degrado che avrebbe potuto essere scongiurato dall'adozione di tecnologie migliori e di soluzioni più tempestive ... L'inerzia, protrattasi negli anni, dei gruppi dirigenti avvicendatisi alla guida dell'Ilva di Taranto non trova giustificazione alcuna ove si pensi al lungo lasso di tempo in cui ciascuno degli odierni indagati ha agito nelle rispettive qualità, nonché al fatto che gli stessi si siano trovati ad operare dopo numerosi accertamenti giudiziali definitivi di responsabilità nei confronti degli stessi o di precedenti dirigenti»*. V. sul punto il percorso motivazionale ritenuto dalla Suprema Corte (sent. n. 15667 del 2013) immune da vizi di logicità e interna coerenza, per esteso richiamato *infra*, nel § 12.5.



Sul punto, d'altronde, la difesa spiegata dall'Eredità giacente di Riva Emilio non ha fornito al processo, in punto allegatorio e poi probatorio, alcun elemento fattuale di valutazione che, nella presente sede, avrebbe potuto ridimensionare o escludere il coinvolgimento personale dello stesso, quantomeno quale presidente del consiglio di amministrazione, rispetto a decisioni che l'organo collegiale avrebbe potuto adottare contro la sua volontà o in difformità rispetto alle linee di governo dallo stesso portate avanti nel suo ruolo apicale. A tale considerazione si aggiunga la nitida fotografia del raggio dei poteri, anche esclusivi, di cui ha goduto il Riva, scattata dal Tribunale di Taranto, nella sentenza n. 408 del 12.2.2007 (doc. 3.a. fasc. parte attrice), ove il giudice penale ha evidenziato che *«in base allo statuto della società, adottato in data 3 luglio 2000, il c.d.a. poteva nominare amministratori delegati, ma non poteva delegare, tra altre attività, la “approvazione di budget (comprensivo del piano di investimenti) e relativo programma aziendale, e loro eventuali modifiche sostanziali” (art. 23, co. 1 e co. 2, lett. e). Peraltro, disposizione identica era stata adottata dallo stesso c.d.a. nella riunione del 18.10.1999 e ribadita in quella del 24.7.2000. In tali riunioni era stato altresì stabilito, e quindi ribadito, “di riservare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, escludendoli dalla competenza del Vice Presidente e Consigliere Delegato, nonché dei Consiglieri Delegati, ... tutti gli atti, anche di controllo, relativi alla ... sicurezza sul lavoro, all'ecologia ed alla tutela ambientale”»*.

Per quanto concerne, poi, il ruolo specifico ricoperto dal Capogrosso, nella medesima pronuncia appena citata è stato messo in luce come, con la convenzione stipulata tra questi e Riva Emilio nel gennaio del 1996, che lo aveva nominato direttore dello stabilimento di Taranto, gli fossero stati attribuiti *«tutti gli incarichi e i poteri inerenti la gestione ed organizzazione dell'attività dello stabilimento, favorendo il migliore utilizzo e sviluppo delle risorse messe a sua disposizione e ciò in autonomia decisionale e di spesa, nel rispetto degli àmbiti economici determinati su sua indicazione in sede di budget annuale»*. In particolare, gli era stato affidato il compito di *«dirigere e condurre tutta la complessa attività*



assegnata all'imprenditore in materia di sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente naturale, in relazione a disposizioni di legge, a norme di comportamento impartite dalla pubblica competente autorità o suggerite dall'esperienza tecnica specifica e, in generale, da ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata nell'esecuzione del lavoro al fine di eliminare ogni possibile rischio e prevenire le conseguenze di danno alle persone e alle cose».

Ebbene, il Capogrosso, quale direttore e gestore dello stabilimento, nelle proprie difese non ha allegato né dimostrato di aver adottato nel corso del tempo rimedi tecnologicamente avanzati e idonei ad abbattere, se non proprio ad evitare, le massicce emissioni di inquinanti e polveri che il Comune di Taranto asserisce abbiano contaminato l'ambiente circostante e imbrattato le strade, gli immobili e gli arredi urbani.

8.2. Né, per altro verso, il rapporto di immedesimazione organica con la società potrebbe essere assunto quale scudo e schermo per andare esenti da eventuali responsabilità personali derivanti da reato o da fatto illecito *ex art. 2043 c.c.*, importando al contrario soltanto un'estensione soggettiva verso l'alto della responsabilità, primaria e diretta, di chi abbia agito nella veste di organo societario o di preposto *ex art. 2049 c.c.*

8.3. Si consideri, inoltre, che il meccanismo di cristallizzazione processuale previsto dal comma 1 dell'art. 115 c.p.c. consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite: nel caso in esame, la difesa dei convenuti, non avendo contrastato, in tutto o in parte e nel rispetto delle preclusioni assertive di rito, le deduzioni attoree che li hanno individuati, per tutto l'arco temporale oggetto di domanda, almeno fino alla data dell'atto di citazione, come presidente del c.d.a. e amministratore delegato l'uno e direttore dello stabilimento l'altro, ha eliso ogni apprezzamento di carattere istruttorio in merito all'individuazione e all'estensione temporale delle cariche



societarie e dei ruoli ricoperti da Riva Emilio e Capogrosso Luigi nella direzione e gestione amministrativa e imprenditoriale dello stabilimento siderurgico Ilva.

Ad abundantiam, si osserva tuttavia che anche qualora si potessero comunque valorizzare in proposito le risultanze documentali da ultimo evincibili dalla trascrizione dei capi di imputazione oggetto della sentenza penale della Corte di Assise di Taranto – per la quale è stato letto il dispositivo all’udienza del 31 maggio 2021 – così come riportate dal Comune di Taranto nella propria memoria conclusionale, in forza delle quali risulterebbero oggettivamente e temporalmente ridimensionati i ruoli rivestiti all’interno della struttura societaria e dello stabilimento da Riva Emilio e Capogrosso Luigi, il primo presidente del c.d.a. Ilva s.p.a. “solo” sino al 19 maggio 2010, il secondo direttore dello stabilimento “solo” fino al 3 luglio 2012, cionondimeno le valutazioni in punto di responsabilità personale e diretta dei singoli in posizione apicale, rispettivamente, nella struttura amministrativa e in quella tecnica dell’azienda, per le carenze organizzative e strutturali dell’impresa non subirebbero modifiche sostanziali.

Infatti, la circostanza che Riva e Capogrosso sarebbero cessati dalle rispettive cariche nel 2010 e nel 2012, non potrebbe sminuire il loro diretto coinvolgimento in ordine alla causazione di tutti quei danni potenziali – si pensi al danno all’immagine o al danno da deprezzamento commerciale degli immobili – che pure potrebbero aver continuato a prodursi negli anni successivi in conseguenza della sempre più radicata e diffusa presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica della pericolosità per la salute e l’ambiente delle emissioni provenienti dallo stabilimento dell’Ilva, emissioni sicuramente causate per almeno quindici anni dalle loro condotte decisionali e omissive.

Dall’altro lato, si osserva tuttavia come non sia possibile rintracciare nelle allegazioni delle parti attrici alcuna ulteriore indicazione rispetto ai ruoli che Riva e Capogrosso potrebbero aver continuato a ricoprire all’interno della compagine societaria e aziendale negli anni successivi all’instaurazione del presente giudizio: in particolare, Riva Emilio decedeva pochi giorni dopo la notifica dell’atto di citazione,



ovvero in data 29 aprile 2014, quindi certamente non è allo stesso imputabile alcuna successiva ipotetica permanenza nell'illecita condotta; con riferimento invece alla posizione di Capogrosso, non si rinviene in atti alcuna indicazione circostanziata, né di conseguenza alcun riscontro probatorio, utile a immaginare un suo perdurante coinvolgimento personale nella direzione del processo industriale e nell'attività inquinante denunciata in citazione. Per tali ragioni, le richieste volte a considerare, ai fini della quantificazione del ristoro, anche gli ulteriori danni sofferti dagli attori in corso di causa devono necessariamente essere esaminate e contenute nei limiti di quelle conseguenze pregiudizievoli che pur prodottesi dopo l'instaurazione del presente processo sono comunque riconducibili alla pregressa condotta illecita dei convenuti.

La fattispecie di danno ingiusto

9. Con riguardo alle denunciate immissioni di polveri provenienti dallo stabilimento siderurgico Ilva, deve essere, innanzi tutto, evidenziato come le relative domande siano da considerarsi autonome e distinte rispetto a quelle previste dall'art. 844 c.c.

Infatti, in tema di limitazioni legali della proprietà, l'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili derivanti dall'uso delle proprietà attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; quando però viene superato il limite della liceità delle immissioni, segnato dall'art. 844 c.c., si è in colpa e, se da ciò deriva danno ad altri, il danno è ingiusto, in quanto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. L'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, inoltre, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno



arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 21554 del 2018, n. 10169 del 2015, n. 23283 del 2014, n. 10715 del 2006, n. 1151 del 2003, n. 11915 del 2002).

La Suprema Corte ha, al riguardo, altresì precisato che *«i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà)»* (Cass. n. 18810 del 2021, n. 26715 del 2020, n. 23754 del 2018, n. 20555 del 2017, n. 17281 del 2005).

In fattispecie simili, sovrapponibili o coincidenti con quella in esame, la Corte di Cassazione e i giudici di merito hanno riconosciuto la tutela risarcitoria aquiliana in ipotesi di immissioni intollerabili: la S.C., con sent. n. 1226 del 1993, confermò la decisione di merito che, riscontrata l'intollerabilità di propagazioni di pulviscolo minerale prodotte da uno stabilimento industriale, aveva attribuito ai proprietari di fondi contigui indennità destinate a compensare il sacrificio derivante ai loro diritti dominicali dalla prosecuzione del fenomeno immissivo (v. anche Cass. n. 4937 del 1981); nello stesso senso, d'altra parte, si sono già più volte pronunciati i giudici civili di merito con specifico riguardo alle immissioni prodotte dallo stabilimento siderurgico di Taranto ai danni degli immobili residenziali siti nel quartiere Tamburi (Corte di appello di Lecce – sez. dist. Taranto, sent. n. 171 del 2017; Trib. Taranto sentt. n. 955 del 2019, nn. 3524 del 2015, n. 72 e n. 708 del 2014; più di recente, nello stesso senso Cass. n. 18810 del 2021).



L'accertamento della condotta dannosa

10. Per quanto l'arco temporale nel corso del quale si sarebbero compiute le azioni e omissioni dannose denunciate in citazione ricada in parte al di fuori del periodo in riferimento al quale la giurisprudenza penale ha già raggiunto accertamenti definitivi di responsabilità per i vertici aziendali dell'Ilva, in ordine ai «*continui e permanenti sversamenti di polveri ... contenenti sostanze atte a molestare, offendere ed imbrattare le persone residenti nell'ambito del vicino Comune di Taranto ed, in particolare, nel quartiere "Tamburi"*» (Cass. pen. n. 38936 del 2005), appare cionondimeno imprescindibile prendere le mosse da tali accertamenti giudiziali coperti da giudicato per verificare se sussista oppure no una qualche soluzione di continuità rispetto alle condotte imprenditoriali e direttive successivamente adottate da Riva Emilio e Capogrosso Luigi.

Gli ermellini, nella citata pronuncia, hanno confermato in via definitiva le condanne pronunciate nei confronti di questi ultimi, per i reati di cui agli artt. 674 c.p. e 13, comma 5, d.p.r. n. 203 del 1988, ritenendoli colpevoli dei reati previsti dagli artt. 674 c.p. e 13, comma 5, d.p.r. n. 203 del 1988, dei quali erano stati chiamati a rispondere per avere, dal luglio 1999 – nelle rispettive qualità di direttore dello stabilimento il Capogrosso e di amministratore delegato e rappresentante legale di Ilva s.p.a. il Riva – provocato e non impedito, nell'ambito delle rispettive competenze, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti e di installare le necessarie opere provvisoriale, continui e permanenti sversamenti di polveri o minerali accatastati nella zona dei parchi minerali dello stabilimento e per avere omesso di adottare tutele e misure tecniche e provvisoriale necessarie per evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni polverose dalla zona dei menzionati parchi minerali verso il Comune di Taranto e il quartiere Tamburi. Era stato quindi rigettato il ricorso per cassazione avverso quella parte delle pronunce di merito del Tribunale di Taranto e della Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto (sent. n. 372 del 2004), che aveva affermato:



«- che il materiale, accumulato allo stato grezzo e con pezzatura non omogenea, una volta movimentato, si sgretolava formando polvere lucente di colore nero-rossastra e, specialmente nelle giornate ventose, ma anche in quelle di assoluta normalità climatica, si levavano in aria nuvole di detta polvere di dimensioni enormi, con continui, gravi disagi per la popolazione, specie quella residente nel vicinior quartiere “Tamburi” provocando lacrimazione, bruciore e fastidio agli occhi, nonché problemi di carattere respiratorio, oltre ad imbrattamento di strade, davanzali delle finestre delle abitazioni e delle autovetture; ...

- che i notevoli sversamenti di polveri provenienti dai parchi minerali in esame erano determinati dalla movimentazione dei materiali, dalla loro diffusione ad opera del vento, da sistemi di abbattimento non perfetti e dalla mancanza di idonee protezioni;

- che le polveri rinvenute in quantità notevole e prelevate in varie zone della città di Taranto provenivano certamente dei parchi minerali dello stabilimento Ilva, stante le loro caratteristiche costitutive accertate mediante analisi che avevano evidenziato la massiccia presenza, in esse, di ferro, vanadio, cromo e manganese».

Rispetto alla posizione di Riva Emilio e Capogrosso Luigi, le sentenze di merito avevano statuito:

- «che il Riva era responsabile dei reati in esame perché, quale presidente del consiglio d'amministrazione ed amministratore delegato del gruppo industriale cui apparteneva lo stabilimento Ilva di Taranto, aveva il dovere giuridico di adottare tutte le iniziative, di carattere amministrativo, economico, organizzativo e strutturale, idonee ad evitare il verificarsi dei fatti ascrittigli e la delega conferita al direttore del detto stabilimento non lo scagionava, trattandosi di scelte e decisioni di ampio respiro strategico, importanti lo stanziamento di notevoli somme di denaro, che certamente fuoriuscivano dalle competenze delegate al Capogrosso cui era stato conferito solo il potere di decidere se vi fossero le condizioni idonee a garantire la “tutela ecologica dell'ambiente anche esterno allo



stabilimento, con specifico riferimento alle normative di settore in materia di inquinamento atmosferico e di sospendere o interrompere l'attività produttiva dello stabilimento, o di suoi settori, fino a quando lo stesso non lo ritenesse assolutamente necessario allo scopo di prevenire rischi rilevanti, non altrimenti evitabili”;

- che il Capogrosso era parimenti responsabile dei reati contestatigli, nonostante il ruolo e le competenze riservate al Riva, proprio perché, in virtù della delega conferitagli, aveva il dovere di assicurare la tutela ecologica dell'ambiente anche esterno allo stabilimento, sospendendo o interrompendo – se necessario – l'attività produttiva; ...

- che gli imputati ben conoscevano – sia per l'esistenza del processo, per fatti analoghi, a carico di un precedente direttore dello stesso stabilimento, sia per il contenuto dei vari protocolli d'intesa stipulati con diversi Enti territoriali l'esistenza del fenomeno dello “spolverio” di cui si parla, nonché gli effetti che esso era idoneo a produrre e che, ciononostante, avevano continuato l'attività produttiva, accettando consapevolmente il rischio del verificarsi degli effetti molesti e nocivi vietati dalla norma incriminatrice. In conseguenza, è stato legittimamente considerato esistente e provato l'elemento psicologico del reato, commesso in un lungo arco di tempo, con la coscienza e volontà della condotta e la accettazione del rischio sopra indicato»;

- «che la condotta degli imputati appariva caratterizzata non solo da colpa, ma anche da dolo eventuale, avendo essi proseguito nell'esercizio dell'attività di impresa ben conoscendo ed accettando il rischio del verificarsi degli eventi dannosi in esame ...».

11. La condotta penalmente rilevante accertata in via definitiva dalla Corte di Cassazione si è protratta, nel suo carattere permanente, anche in epoca successiva al luglio 2002, ovvero almeno sino al febbraio 2007, come risulta dalla sentenza di condanna n. 408 del 2007 emessa nei confronti di Riva e Capogrosso dal Tribunale di Taranto, tra gli altri per i reati di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) e



danneggiamento di arredi urbani ed edifici pubblici (art. 635 c.p.), condanne che, alla luce della progressiva estinzione dei reati loro contestati per intervenuta prescrizione, sono state poi parzialmente riformate in appello e definitivamente cassate dalla Suprema Corte (sent. n. 33170 del 2010). Quest'ultima ha, tuttavia, escluso qualsiasi possibilità di emettere sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non offrendo il processo *«la prova evidente della non colpevolezza degli imputati»*, e, anzi, ha ritenuto di confermare le statuizioni civili di condanna degli imputati: *iter* logico-giuridico dal quale l'odierno giudicante può senz'altro trarre ulteriori elementi indiziari in ordine al protrarsi permanente delle condotte fonte di danno ingiusto loro ascritte.

Il giudice penale del capoluogo ionico, nella citata pronuncia, tra l'altro ha evidenziato:

- *«che la produzione e la propagazione delle suddette emissioni, in quelle quantità, non erano fenomeni inevitabilmente connessi al tipo di attività svolta, ma sono stati resi possibili a causa della mancata adozione, da parte della società Ilva, di apparecchiature ed accorgimenti tecnici non particolarmente sofisticati, di larga diffusione in analoghe realtà industriali ed idonei a ridurli in misura notevole. Già ampiamente s'è detto, in proposito, al capitolo precedente, allorché si sono illustrate le gravi deficienze strutturali delle batterie nn. 3-6 del reparto cokeria. Quanto, poi, alla inadeguatezza di numerosi impianti dello stabilimento rispetto alle migliori tecnologie disponibili, è sufficiente fare rinvio recettizio ai vari "atti di intesa", ove è stata la stessa società a riconoscere tale realtà»*;

- *«che indiscutibilmente gli organi rappresentativi aziendali rivestivano una posizione di garanzia, in particolare sub specie di obbligo di controllo della sorgente di pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma (incolumità delle persone)»*;

- *«nel più recente degli "atti di intesa", stipulato il 23 di ottobre del 2006, si è sostanzialmente riconosciuta la persistenza di tali fenomeni, dal momento che è stato "ritenuto necessario procedere ad ulteriori interventi di riduzione delle*



emissioni delle polveri pesanti”, e l’Ilva si è impegnata, per esempio, ad adottare specifici “sistemi protettivi dall’azione del vento sui cumuli dei parchi materie prime”»;

- «che tali emissioni di polveri, i.p.a. e benzene sono state determinate dal mancato adeguamento degli impianti alla migliore tecnologia disponibile, come ammesso dagli stessi vertici della società negli “atti di intesa”»;

- che «nelle condotte degli imputati non va ravvisato esclusivamente un mero difetto di diligenza, bensì un vero e proprio dolo, se non altro nella forma indiretta o eventuale. Tutti costoro, invero, erano perfettamente a conoscenza del fenomeno e delle sue reali dimensioni: stanno ad attestarlo, se non altro, il d.p.r. contenente il piano di disinquinamento dell’area, gli “atti di intesa”, la precedente sentenza di condanna per fatti del tutto analoghi, le ordinanze del Sindaco di Taranto, la plethora di segnalazioni pervenute alla società dal dirigente del Dipartimento di prevenzione della A.s.l. Nonostante tutto questo, le cokerie nn. 3-6 hanno continuato a produrre a ritmi per loro insostenibili e senza essere dotate di dispositivi di abbattimento o contenimento delle emissioni, largamente impiegati anche su altri impianti della stessa azienda; ed i “parchi minerali” hanno continuato ad essere allocati nello stesso punto e senza essere dotati anch’essi di efficaci dispositivi di contenimento dello spolverio dagli stessi riveniente, nonostante gli impegni presi nei vari “atti di intesa».

12. In quegli stessi anni è stato avviato, tra gli altri sempre nei confronti di Riva Emilio e Capogrosso Luigi, un ulteriore procedimento penale (R.G.N.R. n. 938/2010) per l’accertamento di diverse fattispecie criminose, ipotizzate come commesse negli anni compresi tra il 1995 e l’autunno 2013, e dunque anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l’area a caldo dello stabilimento medesimo pronunciato dal G.i.p. del Tribunale di Taranto nel luglio 2012 e nonostante la successiva ordinanza del 7.8.2012, adottata in sede di riesame, avesse consentito l’utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale.



12.1. Tra le fattispecie delittuose ivi ipotizzate, in questa sede risultano di particolare rilievo:

- l'associazione a delinquere diretta allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità;

- il concorso in disastro doloso innominato aggravato dalla verifica del disastro (art. 434 c.p.) [perché in concorso tra loro nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell'Ilva di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria-ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso; in particolare, i.p.a., benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico];

- il concorso in avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (art. 439 c.p.) [perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e comunque non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende, con conseguente abbattimento dei predetti capi di bestiame perché contaminati da diossina e PCB e quindi pericolosi per la salute umana, nonché provocavano e comunque non impedivano la contaminazione dello specchio acqueo del 1° Seno del Mar Piccolo di Taranto ove insistevano numerosi impianti di coltivazione di mitili, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina, PCB e metalli pesanti di diverse tonnellate di mitili che venivano distrutti per ragioni sanitarie, in quanto pericolosi per la salute umana].

12.2. Nell'ambito di questo procedimento penale, in accoglimento delle richieste di incidente probatorio avanzate dalla Procura, il G.i.p. aveva disposto una duplice



perizia collegiale, chimico-ambientale (doc. n. 7 fasc. part. attrice) e medico-epidemiologica (doc. 8): gli accertamenti e gli esiti ivi raggiunti non furono, tra l'altro, in quella sede contrapposti dagli odierni convenuti, che pure attivamente parteciparono alle operazioni attraverso propri consulenti ritualmente nominati, i quali evidentemente nel corso del relativo esperimento non ritennero di far emergere aspetti o elementi in grado di indebolire il pregio e l'attendibilità delle conclusioni formulate dai periti; tali risultanze sono state, successivamente, persino valorizzate tra le premesse esplicitate dal Ministero dell'Ambiente nel provvedimento di riesame e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale del 26 ottobre 2012 (doc. 9), sulla scorta della considerazione che *«le valutazioni ambientali e sanitarie conseguenti alle evidenze scaturenti dalla perizia chimica ed epidemiologica disposte dall'Autorità giudiziaria di Taranto ... inducono a richiedere l'adozione di misure supplementari particolari più rigorose»*.

12.2.1. Nello specifico, a conclusione della perizia chimica era stato appurato che:

- notevoli quantità di inquinanti venivano rilasciate dalle emissioni convogliate dello stabilimento Ilva, in particolare quelle associate alla massima capacità produttiva degli impianti stessi, a cui devono essere sommate le quantità di inquinanti rilasciate con le emissioni non convogliate (diffuse-fuggitive), anche dopo gli interventi di adeguamento. Tra l'altro, i risultati dei monitoraggi e dei prelievi, condotti all'interno dello stabilimento, di materiale massivo (depositi di materiale disperso e residui depositati su impianti e pavimentazioni) e aria-ambiente, dimostrano la presenza significativa di sostanze pericolose e metalli nelle emissioni diffuse incontrollate dell'attività produttiva;

- i livelli di diossina e PCB negli animali sequestrati e abbattuti nel 2008 e nei terreni circostanti l'area industriale di Taranto, utilizzati per il pascolo e altre attività agricole, erano riconducibili in modo prevalente alle emissioni diffuse e fuggitive conseguenti all'attività industriale di sinterizzazione presente nello stabilimento. Tra l'altro, in sede di esame orale, all'udienza del 17.02.2012, uno dei periti aveva spiegato come la diossina fosse un inquinante organico persistente, in grado di



alterare per decenni le caratteristiche del terreno e le sue potenzialità di utilizzo, e come, ove addirittura ingerita, potesse entrare direttamente nella catena alimentare.

12.2.2. Lo studio medico-epidemiologico disposto dal G.i.p. aveva, invece, potuto mettere in luce che:

- la situazione sanitaria in termini di mortalità e ricoveri ospedalieri non era uniforme nella città. In particolare, tassi più elevati si osservavano nei quartieri Paolo VI e Tamburi, ove, anche tenendo conto dei differenziali sociali, delle esposizioni ambientali e delle categorie occupazionali indagate, i livelli complessivi di mortalità e di ricorso al ricovero erano più elevati di circa il 10-30% per Paolo VI e di circa il 10%-20% per Tamburi. Gli eccessi erano sostenuti dai tumori, dalle malattie cardiovascolari e dalle malattie respiratorie;

- la compromissione dello stato di salute interessava anche i bambini di 0-14 anni, soprattutto per quanto riguardava i ricoveri per patologie a carico dell'apparato respiratorio;

- l'esposizione a PM10 primario di origine industriale, come stimata per il 2004 mediante un modello di dispersione che aveva considerato tutte le fonti, era associata in modo coerente con un aumento della mortalità complessiva e con mortalità e morbosità per cause cardiovascolari (in particolare la malattia ischemica), respiratorie, malattie neurologiche e malattie renali. Il carico di decessi e di patologie attribuibile alle esposizioni ambientali era rilevante in termini assoluti e relativi. Inoltre, le associazioni tra concentrazione di PM10 di origine industriale, stimata per ogni residenza, e mortalità/ricoveri evidenziavano una relazione con i tumori maligni, in particolare il tumore del polmone (+6%) e i tumori infantili (0-14 anni) (+25%) e con le malattie dell'apparato respiratorio (+5% tutte le età, +9% bambini), e in particolare con le infezioni respiratorie acute (+8% e +12%);

- i soggetti che avevano lavorato come operai presso il centro siderurgico, ovvero nelle costruzioni meccaniche e navali di Taranto, avevano un rischio aumentato per molte forme tumorali (sia per la mortalità sia per la morbosità). In particolare, risultavano in eccesso i tumori del polmone e della pleura, i tumori dello stomaco,



della prostata, della vescica e del tessuto connettivo. Tra i lavoratori del siderurgico erano presenti altresì eccessi per malattie cardiache e neurologiche;

- le polveri PM10 mostravano nel periodo 2004-2010 superamenti nel 74,45% dei giorni del livello che l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva fissato come linea guida per la qualità dell'aria;

- l'analisi sulla città di Taranto nel suo complesso degli effetti a breve termine delle polveri PM10 poteva evidenziare un'associazione con la mortalità per cause naturali coerente con quanto registrato in letteratura (una variazione percentuale di 0,8% per incrementi di 10 µg/m³ dell'inquinante). Sui ricoveri si era documentata un'associazione con le malattie respiratorie (una variazione percentuale di 5,8%);

- era osservabile e documentabile per i quartieri Borgo e Tamburi, che sono particolarmente interessati dal fenomeno dell'inquinamento dell'aria e dalle emissioni dagli impianti industriali, un'associazione molto più forte tra inquinamento dell'aria ed eventi sanitari;

- *«in conclusione, l'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e di morte. I modelli di analisi messi a punto hanno consentito di stimare quantitativamente il carico annuale di decessi e di malattie che conseguono all'esposizione all'inquinamento».*

Tra l'altro si consideri che nel suddetto procedimento i periti medici, in sede di esame orale, avevano più volte ribadito come *«lo stato di salute della popolazione di Taranto sia di indubbia compromissione»* e che a causa dell'inquinamento ambientale in atto *«la situazione sanitaria di Taranto sia grave»*; *«lo studio a breve termine e lo studio a lungo termine mostrano un chiaro effetto sulle malattie cardiovascolari ... È ovvio che quando si pensa al danno ambientale si pensa ai tumori, è indubbio che il tumore è una malattia importante, ma la frequenza di patologie coronarica è altrettanto importante».*



Nella medesima relazione peritale venivano altresì richiamati i risultati delle analisi dello studio Sentieri, coordinato dall'Istituto superiore di Sanità, sulla mortalità a Taranto nel periodo 1995-2002, i quali avevano rilevato, a confronto con i dati di riferimento regionale:

 eccesso tra il 10% e il 15% nella mortalità generale e per tutti i tumori in entrambi i generi;

 eccesso di circa il 30% nella mortalità per tumore del polmone, per entrambi i generi;

 eccesso, in entrambi i generi, dei decessi per tumore della pleura, che permane, sebbene ridotto, dopo correzione per indice di deprivazione (ID);

 eccesso compreso tra il 50% (uomini) e il 40% (donne) di decessi per malattie respiratorie acute, anche quando si tiene conto dell'ID, associato ad un aumento di circa il 10% nella mortalità per tutte le malattie dell'apparato respiratorio;

 eccesso di circa il 15% tra gli uomini e 40% nelle donne della mortalità per malattie dell'apparato digerente, anche quando si tiene conto dell'ID;

 incremento di circa il 5% dei decessi per malattie del sistema circolatorio soprattutto tra gli uomini; quest'ultimo è ascrivibile ad un eccesso di mortalità per malattie ischemiche del cuore, che permane, anche tra le donne, dopo correzione per ID.

12.3. In relazione alle ipotesi di reato formulate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, in data 25 luglio 2012, il G.i.p. aveva emesso decreto di sequestro preventivo, senza facoltà d'uso, delle aree e impianti dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto e ordinanza applicativa di misura cautelare personale (arresti domiciliari) nei confronti di otto indagati, tra cui appunto Riva Emilio e Capogrosso Luigi, per i quali aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza (doc. 5.a): le motivazioni che sorreggono i provvedimenti cautelari adottati dal G.i.p. e quelle poste successivamente a fondamento dell'ordinanza di conferma emessa dal Tribunale del Riesame (v. *infra* § 12.4.), così come le conclusioni in tali pronunce raggiunte dai giudici penali del capoluogo ionico, sono state confermate dalla



Suprema Corte in quanto ritenute conformi ai criteri di legittimità (sent. n. 15667 del 2013 – doc. 5.c) e possono in questa sede senz'altro assurgere al rango di prova atipica di carattere fortemente indiziario, se non altro perché temporalmente estese sino alla data delle suddette decisioni, potendo dunque coprire un ulteriore arco temporale di interesse ai fini delle odierne domande risarcitorie.

Nei suddetti provvedimenti, considerati gli esiti della perizia chimico-ambientale e di quella medico-epidemiologica, gli accertamenti compiuti dall'Arpa e valutate altresì le ulteriori acquisizioni investigative, in particolare quelle ottenute dal Noe di Lecce ed evidenziate in alcuni video agli atti del procedimento, il G.i.p. non aveva avuto dubbi nell'affermare che le modalità di gestione del siderurgico potessero configurare l'ipotesi criminosa di cui all'art. 434 c.p. (disastro doloso innominato) e che la 'proprietà' e i dirigenti dell'Ilva avessero agito con continuità, ponendo in essere tale condotta delittuosa nella piena e perfetta consapevolezza del grave pericolo per la incolumità pubblica e dei danni ingentissimi che sarebbero stati arrecati all'ambiente e alla salute dei lavoratori e della popolazione residente nel vicino abitato cittadino.

Aveva altresì ritenuto, con riguardo all'ipotesi criminosa di cui all'art. 439 c.p., che gli indagati fossero perfettamente al corrente che la diossina sprigionata dall'area agglomerato e depositata nelle zone rurali fosse in grado di avvelenare i terreni e le colture, ovvero l'erba che vi cresceva; e consequenzialmente tutte le specie animali che ivi pascolavano: *«trattasi infatti di un'attività emissiva che si è protratta dal 1995 ed è ancora in corso in tutta la sua nocività ... La piena consapevolezza della loro attività avvelenatrice non può non ricomprendere anche la piena consapevolezza che le aree che subivano l'attività emissiva erano utilizzate quale pascolo di animali da parte di numerose aziende agricole dedite all'allevamento ovi-caprino»*.

12.4. Come si diceva, un ulteriore prezioso tassello giudiziale relativo all'accertamento delle emissioni di polveri provenienti dallo stabilimento siderurgico si rinviene nell'ordinanza n. 315/12 RMCP del 7.8.2012 (doc. 5.b) con la



quale il Tribunale del Riesame di Taranto aveva confermato sia il sequestro, senza facoltà d'uso a fini produttivi, delle aree e degli impianti dell'Ilva, parzialmente modificando le sole disposizioni relative ai profili della esecuzione e amministrazione-custodia dei beni, sia la misura cautelare personale disposta nei confronti di Riva Emilio e Capogrosso Luigi.

Nel suddetto provvedimento i giudici penali del capoluogo ionico avevano ritenuto *«indubitabile che le emissioni di polveri dall'area parchi si verificchino, in quantità anche notevole, in maniera sostanzialmente incontrollata ... la ingiustificata e intollerabile immissione di polveri è comunque proseguita anche negli anni successivi, come accertato durante la campagna di monitoraggio svoltasi dal 7.4.2010 al 17.5.2010 (nell'ambito del presente procedimento) ad opera dei consulenti tecnici dei pubblici ministeri (v. relazione di consulenza depositata il 25.5.2011, versata in atti con i relativi allegati). In tale occasione sono stati installati nel rione Tamburi di Taranto campionatori per la misurazione delle polveri diffuse nell'aria, tipo PM10 e PM2,5, e per la misurazione delle polveri totali sospese nell'aria (PTS), nonché n. 11 deposimetri per le analisi chimico fisiche delle polveri raccolte nei siti individuati per una campagna di trenta giorni. Le informazioni raccolte attraverso i deposimetri hanno riguardato le polveri a granulometria anche grossolana prodotte e trasportate a distanze brevi dal punto di emissione ... Per quanto riguarda i deposimetri, i valori delle polveri depositate (solidi totali) rilevati nel 2010 oscillano nell'intervallo di 279-454 mg/mq giorno (n.d.e.: sono dunque praticamente pari, salvo una breve diminuzione nel livello massimo, a quelli calcolati dieci anni fa) ... Per quanto concerne l'aspetto chimico-ambientale, i dati ottenuti con i deposimetri hanno attestato che, in generale, le composizioni delle polveri rilevate sono compatibili, sulla scorta dell'esame chimico della materia prima in arrivo e dei campionamenti effettuati sui materiali da parte dei Carabinieri del Noe di Lecce e di Arpa Puglia, con quelle depositate presso i parchi minerali Ilva e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stesso stabilimento siderurgico (cfr. allegati alla C.T. del P.M.); inoltre, è stato*



riscontrato che le postazioni immediatamente a ridosso dei parchi minerali Ilva sono quelle più contaminate ... L'attualità della condotta di sversamento delle polveri proveniente dall'Area Parchi viene dimostrata anche dagli esiti dell'accertamento peritale svoltosi con le forme dell'incidente probatorio ... In conclusione, appare dimostrato che le attività svolte nell'Area Parchi generano emissioni in atmosfera non convogliate (e non adeguatamente quantificate dall'impresa) contenenti sostanze inquinanti che si riversano, principalmente, nelle aree immediatamente adiacenti allo stabilimento, investendo tra l'altro il popoloso quartiere Tamburi ... ebbene non possono certamente considerarsi tollerabili emissioni di polveri che, quotidianamente, si depositano in grande quantità sulle abitazioni, sulle auto e sulle strade del quartiere Tamburi e che, anche per la loro composizione fisico-chimica, sono idonee non solo a imbrattare ma anche a cagionare molestia alle persone, mettendone in pericolo la salute. Dall'Area Parchi, in conclusione, sono state emesse polveri che non dovevano fuoriuscire o che, comunque, non dovevano superare il limite di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. ... vi è stato un peggioramento della situazione ambientale, nel tempo, specie per ciò che attiene al fenomeno dello spolverio originato dall'Area Parchi – come già evidenziato dagli esiti dei procedimenti definiti in primo grado con le citate sentenze n. 2110 del 15.7.2002 e n. 408 del 12.2.2007 – rispetto al quale Ilva ha omesso di adottare misure adeguate ad evitare, o almeno ridurre, il fenomeno osservato in misura massiccia ed accentuatosi nel corso degli anni, con gravissimo disagio per la popolazione residente nel preesistente (rispetto allo stabilimento industriale) insediamento urbano del quartiere Tamburi e del Cimitero».

Alle stesse conclusioni il Tribunale del Riesame di Taranto era pervenuto anche con riguardo alle emissioni diffuse e fugitive, mai autorizzate, provenienti in entità ragguardevole dall'impianto di agglomerazione e da tutte le altre aree in cui si scompone l'attività dell'industria siderurgica: «*gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini – “sulle gravi e persistenti criticità ambientali presentate dallo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto e, segnatamente, dalle aree di cui si è*



diffusamente detto – Parchi Minerali, Cokerie, Agglomerato, Altoforno e Acciaierie ...”, – evidenziano incontrovertibilmente che il superamento del limite della normale tollerabilità, di cui all’art. 844 c.c., sia stato abbondantemente superato».

I Giudici del riesame avevano altresì ribadito la sussistenza, in danno del territorio tarantino comprensivo di centri abitati e zone rurali, di una situazione di emergenza ambientale e sanitaria di assoluta gravità e comprovata attualità, imputabile alle emissioni inquinanti dello stabilimento Ilva e, segnatamente, di quegli impianti e aree del siderurgico, sottoposti a sequestro, affetti da molteplici e gravi criticità strutturali e funzionali: «*nel caso in esame non è semplicemente contestata la commissione di un fatto soltanto diretto a cagionare un disastro, ma piuttosto la realizzazione di fatti che hanno provocato un disastro ambientale di rilevanti dimensioni, peraltro tuttora in atto, rispetto al quale il numero delle persone offese non è ancora precisamente né definitivamente quantificabile ...*

Ebbene, le concrete modalità di gestione dello stabilimento siderurgico dell’Ilva di Taranto ... – che hanno determinato la continua e costante dispersione nell’aria ambiente di enormi quantità di polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosità per la salute umana (alla cui esposizione costante e continuata sono correlati eventi di malattia e di morte, osservati con picchi innegabilmente preoccupanti, rispetto al dato nazionale e regionale, nella popolazione della città di Taranto, specie tra i residenti nei quartieri Tamburi e Borgo, più vicini allo stabilimento siderurgico), nonché la contaminazione di terreni ed acque e di animali destinati all’alimentazione umana, in un’area vastissima che comprende l’abitato di Taranto e di paesi vicini ed un’ampia zona rurale tra i territori di Taranto e Statte – integrano senz’altro l’elemento materiale del reato in esame [art. 434 comma 1 e 2 c.p.], in termini di condotta ed evento di disastro ...

Nel caso di specie, ... gli effetti dannosi dell’evento disastro, oltre che accertati gravissimi e numerosi, risultano destinati ad aggravarsi negli anni a venire (si pensi al periodo di latenza delle più gravi malattie correlate all’esposizione agli



inquinanti del tipo di quelli diffusi nell'ambiente dallo stabilimento Ilva di Taranto)».

12.5. La Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 15667 del 2013), nel rigettare il ricorso proposto, tra gli altri, da Riva Emilio e dal Capogrosso avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva confermato nei loro confronti l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva altresì escluso qualsiasi possibilità di rivalutazione *«degli elementi compiutamente esaminati e complessivamente valutati dal tribunale»* in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di gravità dei fatti oggetto di contestazione: *«ha, quindi, evidenziato il tribunale che l'imputazione dei gravi reati oggetto di contestazione (disastro doloso, omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, avvelenamento di acque) in capo all'indagato [Riva Emilio], lungi dal derivare da una responsabilità di posizione, conseguente alla legale rappresentanza della società, è direttamente ascrivibile alla condotta tenuta negli anni dall'indagato, essendo emerso come, nell'ambito dell'organizzazione aziendale dallo stesso diretta, non si sia dato corso a precise e motivate istruzioni tese ad impedire le immissioni e, in sostanza, l'inquinamento dell'ambiente circostante ... Analogamente il ruolo di Capogrosso Luigi, direttore dello stabilimento da molti anni presente nella gestione tecnica dell'Ilva, è stato individuato dal tribunale come colui che ha condiviso totalmente le scelte gestionali benché le cognizioni tecniche di cui disponeva avrebbero dovuto suggerire opzioni decisamente diverse ...*

... nell'ordinanza impugnata viene dato atto che gli indagati, nelle rispettive qualità, hanno realizzato e, comunque, non impedito volontariamente imponenti quantità di emissioni "convogliate, diffuse e fuggitive" provenienti dagli impianti e dalle diverse aree dello stabilimento dell'Ilva di Taranto di polveri ed inquinanti contenenti sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, tra cui diossina, benzopirene e metalli. Inquinanti che si disperdono non solo all'interno dello stabilimento con gravi danni alla salute dei lavoratori, ma anche nei terreni esterni allo stabilimento cagionando il consistente inquinamento di un'area molto



vasta del territorio. È stato evidenziato, altresì, che il disastro ambientale era certamente riconducibile anche alla gestione successiva al 1995, quando è subentrato il gruppo Riva nella proprietà e nella gestione dello stabilimento siderurgico e che gli accertamenti effettuati hanno chiarito che l'inquinamento è attuale. È risultato che le concrete modalità di gestione dello stabilimento siderurgico dell'Ilva hanno determinato la contaminazione di terreni ed acque e di animali destinati all'alimentazione umana in un'area vastissima che comprende l'abitato di Taranto e di paesi vicini, nonché, un'ampia zona rurale tra i territori di Taranto e Statte, tali da integrare, ad avviso del tribunale, i contestati reati di disastro doloso, omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, avvelenamento di acque, posti in essere con condotta sia commissiva che omissiva, con coscienza e volontà per deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti che si sono avvicendati alla guida dell'Ilva i quali hanno continuato a produrre massicciamente nella inosservanza delle norme di sicurezza con effetti destinati ad aggravarsi negli anni. Rilevanti ai fini della valutazione in esame sono stati ritenuti, quindi, l'entità del danno e del pericolo cagionati all'ambiente e alla salute dei cittadini, nonché, la continuità nel tempo dei fatti illeciti e la natura essenzialmente dolosa delle condotte, oltre ai notevoli profitti conseguiti omettendo quegli investimenti che dovevano essere realizzati per ridurre le emissioni inquinanti».

13. La situazione di criticità in cui ha continuato a versare la città di Taranto anche negli anni successivi alla pronuncia della Corte di Cassazione del 2005 risulta confermata anche da alcuni interventi *ad hoc* del legislatore speciale, che ha indirettamente fotografato la situazione di degrado ambientale della zona residenziale prossima all'industria tarantina, dandone chiaramente atto innanzi tutto nelle premesse della legge c.d. "salva Ilva" (n. 89 del 2013): «a causa della inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute; ... Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'Ilva



s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata». Su tali premesse e nel tentativo di perseguire la duplice esigenza di salvaguardare l'ambiente e allo stesso tempo i livelli produttivi e occupazionali dell'Ilva si sono succeduti negli ultimi anni numerosi interventi legislativi [a partire dal d.l. 7.8.2012, n. 129, conv. con l. 4.10.2012, n. 171, seguito dal d.l. 3.12.2012, n. 207, conv. con l. 24.12.2012, n. 231, dal d.l. 4.6.2013, n. 61, conv. con la citata legge 3.8.2013, n. 89, dall'art. 12 del d.l. n. 101 del 2013, conv. con legge n. 6 del 2014, dagli artt 7-8 e 9 del d.l. 10.12.2013, n. 136, conv. con l. 6.2.2014, n. 6, dall'art. 22 *quater* d.l. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014, dal d.p.c.m. 14 marzo 2014 con il quale è stato adottato il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale), e, da ultimo, dal d.l. 5.1.2015, n. 1, conv. in legge n. 20 del 2015, pure richiamato nelle premesse del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 gennaio 2015 che ammetteva Ilva s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria, ove con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento siderurgico di Taranto si evidenziava «la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica», fino alle successive disposizioni normative, principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo Ilva].

15. Infine, nel proseguire la rassegna delle emergenze probatorie indirettamente ricavabili da precedenti provvedimenti, decisioni e accertamenti legislativi, giudiziari e amministrativi qui ritenuti rilevanti, si richiamano alcuni granitici passaggi di carattere tecnico evincibili dalla c.t.u. depositata nel giudizio R.G. 7502/2008 Trib. Taranto (doc. n. 22 fasc. parte attrice), instaurato nei confronti dell'Ilva e dei suoi vertici aziendali da alcuni cittadini tarantini residenti nel quartiere Tamburi al fine di ottenere il risarcimento dei danni da immissioni illecite.

In particolare, le indagini ivi condotte dall'ausiliario del giudice hanno potuto rilevare come «*l'ampia documentazione fotografica allegata attesta la presenza*



diffusa di polvere di colore rosso bruno sia all'interno dello stabilimento Ilva, sia nelle aree circostanti il condominio sia sul fabbricato in questione, e che tutta l'area è dominata da tale colorazione presente con continuità su ogni tipo di superficie», traendone la conclusione che malgrado i sistemi utilizzati per cercare di contenere la dispersione delle polveri dai cumuli di materiale stoccato, la loro quantità sarebbe talmente ingente da potere essere difficilmente controllata nella sua totalità. Il dato della propagazione delle polveri con provenienza dall'area parchi ha trovato in quel caso ulteriore conferma nelle analisi chimiche delle polveri prelevate dalle terrazze, davanzali, grondaia e dalle superfici esterne del fabbricato corrispondente a quelle prelevate nei cumuli dei parchi minerari dello stabilimento Ilva; il c.t.u., d'altra parte, ha escluso che le polveri prelevate da alcuni punti dello stabile di cui gli attori erano condomini potessero essere il prodotto del traffico veicolare presente sulla strada statale Taranto-Grottaglie o che potessero provenire da altri stabilimenti dell'area industriale di Taranto (in particolare, dallo stabilimento Cementir o dalla raffineria Eni).

16. L'ultimo importante tassello documentale che completa significativamente il quadro delle prove indiziarie e atipiche, di matrice giudiziaria, qui riordinate – ritualmente prodotto da parte attrice soltanto in sede di memorie conclusionali, trattandosi di documento sopravvenuto, formatosi successivamente rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie –, è rappresentato dal dispositivo di sentenza pronunciato dalla Corte di Assise di Taranto all'udienza del 31 maggio 2021 nel processo di primo grado avviato a seguito della conclusione delle indagini preliminari sopra richiamate (§ 12.), noto alle cronache nazionali come “Ambiente svenduto”, n. 1/2016 R.G. Dib., all'esito del quale, deceduto nel corso del procedimento l'imputato Riva Emilio, Capogrosso Luigi è stato invece ritenuto colpevole in ordine a tutti i capi di imputazione “plurisoggettivi” o “concorsuali” sopra trascritti, tra cui associazione a delinquere diretta allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità, concorso in disastro doloso innominato



aggravato dalla verifica del disastro e concorso in avvelenamento di acque e di sostanze alimentari.

17. Passando alla valutazione delle indagini e delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato nel corso dell'odierno procedimento è agevole a questo punto rilevare la loro totale continuità rispetto al quadro probatorio appena ricostruito sulla scorta della documentazione inerente gli approdi raggiunti in pregresse vicende giudiziarie e i più recenti interventi, normativi e amministrativi, di autorità nazionali e locali in materia.

Il c.t.u., già nominato nel corso del procedimento R.G. n. 7502/2008 Trib. Taranto, all'esito dei sopralluoghi compiuti ha innanzi tutto rilevato, e rappresentato fotograficamente, come i fabbricati oggetto di causa evidenziassero, sulle superfici esterne, la presenza di polvere rosso-bruna, della cui provenienza dai parchi minerari non potevano sussistere dubbi alla luce di quanto già accertato nella perizia R.G. n. 7502/2008 con riferimento al Condominio di via De Vincentiis ed. ENA sc. B, ubicato in zona vicina agli altri fabbricati oggetto del presente contenzioso.

Si tenga presente al riguardo che tale relazione tecnica era stata redatta nel 2011 e l'indagine, condotta mediante analisi di tipo chimico, effettuate dal Laboratorio di ricerca per la diagnostica dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Bari, aveva chiaramente evidenziato la corrispondenza tra le polveri raccolte sul terrazzino del condominio in questione con quelle prelevate dai parchi minerari: infatti, *«si determinano delle migrazioni di polveri dall'area parchi minerari dello stabilimento dell'Ilva all'ambiente circostante e che i campioni raccolti nel condominio hanno connotati chimici corrispondenti a quelli raccolti direttamente nei parchi minerari»*.

I fenomeni di degrado provocati dal deposito di polveri rosse riscontrati sulle facciate degli immobili offrono una prova empirica, *ictu oculi* verificabile, dell'intollerabilità delle immissioni che si propagano nel quartiere a ridosso dell'area parchi.



A tali evidenze, che già di per sé consentirebbero, secondo un prudente apprezzamento rimesso al giudice, di considerare oltrepassata la soglia della normale tollerabilità prescritta dall'art. 844 c.c., il c.t.u. affianca un insieme di convergenti riscontri tecnici dal significato altrettanto inequivocabile.

Innanzitutto, utilizzando le banche dati dei “Rapporti sulla qualità dell’aria” dell’Arpa Puglia, il c.t.u. ha evidenziato il numero eccessivo degli avvenuti sforamenti del valore limite di PM₁₀, pari a 50 µg/mc (limite introdotto dal d.m. n. 60 del 2.4.2002 e dal successivo d.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010): se la legge consente tale superamento fino a 35 volte per anno, nel 2006 il limite è stato oltrepassato, nel rione Tamburi, ben n. 78 volte, nel 2007 n. 76, nel 2008 n. 95, nel 2009 n. 48 volte, nel 2010 n. 52, nel 2011 n. 85 e nel 2012 n. 61.

Prendendo poi in esame i dati evincibili dalla relazione dell’Arpa Puglia, datata 8.9.2009 sui dati ambientali dell’area di Taranto, e quelli direttamente forniti al c.t.u. dalla stessa Arpa relativi ai rapporti di prova su campioni di deposizioni atmosferiche registrati da deposimetri allocati presso la Scuola G. Deledda nel rione Tamburi nei periodi 12.9.2012-7.12.2012 e 8.1.2013-7.10.2013, il c.t.u. ha messo in luce la continuità e la numerosità dei superamenti dei limiti di “normalità” previsti nel tempo dalle normative nazionali di settore per i tre quartieri considerati, anche in una dimensione europea mediante un raffronto con le norme tedesche e austriache come valori di riferimento, sebbene con diversi livelli di inquinamento, in quanto i quartieri Tamburi e Città Vecchia risultano senz’altro più interessati di quanto non sia il quartiere Paolo VI.

18. Ebbene, sulla scorta del materiale documentale in atti e degli accertamenti peritali condotti dal c.t.u. nominato nel corso del presente processo, si ritiene che la situazione di fatto cristallizzata dalla pronuncia della Cassazione nel 2005 non sia nella sostanza mutata, e quindi che le immissioni nocive sopra-soglia siano proseguite anche negli anni successivi.

Non residuano infatti dubbi circa l’intollerabilità delle immissioni di polveri che dai parchi minerari dell’Ilva si sono propagate agli adiacenti rioni residenziali di



Taranto: i massicci fenomeni immissivi dallo stabilimento siderurgico in direzione degli insediamenti urbani vicini non sono stati risolti neppure per il più recente arco temporale non coperto dal giudicato penale (Cass. n. 38936 del 2005), come dimostrano le risultanze degli accertamenti tecnici condotti nel presente giudizio dal c.t.u., corredati da eloquenti riscontri fotografici, e come, d'altra parte, conferma l'insieme delle prove atipiche sopra citate (§§ da 11. a 16.), rinvenuti dalle valutazioni e dalle indagini peritali rese in pregressi procedimenti giudiziari penali e civili.

18.1. Sul punto, si rivelano di ausilio e supporto al complesso e variegato percorso di convincimento in questa sede battuto dal Tribunale alcuni passaggi motivazionali stesi dalla Suprema Corte in una recente pronuncia con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione intrapreso da una società che era stata condannata, nei precedenti gradi di giudizio, al risarcimento dei danni derivanti da immissioni di polveri minerali intollerabili (Cass. n. 18810 del 2021):

«È consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'orientamento secondo cui la mancanza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova comporta che il giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo (v. ex multis Cass. 26/06/2015, n. 13229; 25/03/2004, n. 5965; 26/09/2000, n. 12763) e senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (Cass. 01/09/2015, n. 17392).

Per tal motivo è stato in particolare precisato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle



quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. 20/01/2015, n. 840; v. anche, in tal senso, da ultimo, Cass. 13/08/2018, n. 20719; 25/06/2019, n. 16916).

Né è ricavabile dall'ordinamento una regola che vieti di fondare il convincimento del giudice esclusivamente su una prova atipica o che, per converso, come sembra postulare la ricorrente, attribuisca a questa una efficacia probatoria per così dire dimidiata o condizionata dall'esistenza di altre convergenti prove tipiche.

Il richiamo all'art. 116 c.p.c., comma 2, da taluni effettuato per attribuire un minor valore probatorio alle prove atipiche, non appare del tutto illuminante.

Invero, non è affatto detto che, con tale disposizione (cui rimanda l'art. 310 c.p.c., comma 3, per la valutazione delle prove raccolte in altro giudizio), il legislatore abbia codificato un'ipotesi di diverso ed inferiore valore probatorio rispetto a quello normalmente riconosciuto agli indizi.

Dire che il giudice trae argomenti di prova da un fatto significa inequivocabilmente che quel fatto è utilizzabile a fini probatori.

Se, dunque, il comportamento processuale delle parti (ossia il fatto specificamente considerato dall'art. 116 c.p.c., comma 2) normalmente per sé solo si rivela non sufficiente a fondare il convincimento non dipende da una aprioristica classificazione ma soltanto dal fatto che non è in grado di fondare un'inferenza presuntiva che abbia i crismi previsti dall'art. 2729 c.c. (gravità, precisione e concordanza degli indizi).

In realtà il giudizio di validità del ragionamento probatorio fondato su prove atipiche non soggiace a regole diverse da quelle che devono applicarsi ove quel ragionamento sia fondato su prove tipiche.

L'atipicità a ben vedere riguarda la fonte dell'elemento di prova; ma una volta che si superino i diversi eventuali profili che attengono alla possibilità di dare



ingresso alla fonte di prova nel processo civile (es. autenticità della scrittura; divieto di scienza privata del giudice; prova illecita; prova sottratta al contraddittorio delle parti), la valutazione del suo contenuto obbedisce alle medesime regole».

18.2. Né rileva accertare in modo più puntuale, oltre quanto già descritto nei precedenti paragrafi, il superamento dei parametri fissati dall'AIA o dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), i quali, come detto (v. *supra* § 9), pur potendo essere considerati criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (Cass. n. 18810 del 2021, n. 26715 del 2020, n. 23754 del 2018, n. 20555 del 2017, n. 17281 del 2005).

D'altra parte, le complesse vicende relative al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)² evidenziano l'assenza in tali provvedimenti di alcun limite alle emissioni di polveri provenienti dall'area di discarica, stoccaggio e ripresa delle materie prime: i limiti autorizzati alle emissioni di polveri stabiliti nel decreto AIA riguardano infatti soltanto quelle emissioni c.d. convogliate derivanti dai singoli processi produttivi, non rinvenendosi al contrario alcuna prescrizione specifica per le emissioni non convogliate, pure previste nel ciclo produttivo.

² In data 4 agosto 2011 il Ministero dell'Ambiente concesse all'Ilva una prima AIA, consentendo alla società di continuare la sua attività produttiva, previa adozione di misure volte a ridurre l'impatto delle emissioni inquinanti sull'ambiente, in particolare attraverso l'utilizzo delle «migliori tecniche disponibili» (*best available techniques* - BAT). Su richiesta del Presidente della Regione Puglia e sulla base dei dati emersi dal monitoraggio Arpa (che segnalavano il superamento delle emissioni autorizzate di benzopirene), il 27 ottobre 2012 fu concessa una seconda AIA, che modificava la prima e stabiliva nuove condizioni. Queste ultime prevedevano, in particolare, il rispetto dei limiti di emissioni e delle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza, nonché l'obbligo di trasmettere un rapporto trimestrale sull'applicazione delle misure necessarie per conseguire i risultati in termini di miglioramento dell'impatto ambientale dello stabilimento.



Se ne deduce, pertanto, l'assenza a monte di qualsiasi autorizzazione specifica ad immettere all'esterno polveri o sostanze inquinanti di tipo non convogliato, le quali, pertanto, ove inevitabili, possono ritenersi ammissibili solo ove siano contenute, a mezzo di accorgimenti diretti ad assicurarne la corretta captazione, nella normale tollerabilità, quale parametro generale di legalità dell'emissione.

Di conseguenza, a prescindere dal dedotto rispetto dei limiti emissivi dell'AIA e/o imposti dalla legge, nella fattispecie in esame è stata verificata l'illiceità ai sensi dell'art. 844 c.c. delle emissioni non convogliate, diffuse e fuggitive, non adeguatamente quantificate e non controllabili, provenienti dalle varie aree dello stabilimento, rispetto alle quali il detto decreto autorizzativo e gli atti di intesa siglati dall'Ilva si limitavano a dettare soltanto prescrizioni di massima volte a ridurre la fuoriuscita di polveri e inquinanti.

18.3. In definitiva, il carattere continuativo e non occasionale del descritto fenomeno immissivo sopra-soglia di granuli di minerale e di inquinanti dallo stabilimento siderurgico in un arco temporale tanto esteso è idoneo a inchiodare alle proprie responsabilità Riva Emilio e Capogrosso Luigi, in considerazione del loro ruolo apicale nella struttura societaria e amministrativa e in quella tecnica dell'azienda, per non aver impedito che l'attività di produzione proseguisse con quelle modalità, ovvero in presenza di strutturali carenze organizzative e tecnologiche che non consentivano né di evitare né di abbattere le massicce e dannose propagazioni di polveri e inquinanti nell'ambiente circostante.

Sulla prescrizione

19. I convenuti hanno poi tempestivamente sollevato, nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, l'eccezione di prescrizione con riguardo alle poste risarcitorie azionate dagli attori.

In proposito, si ritiene debba trovare applicazione l'insegnamento giurisprudenziale ormai consolidato in tema di illecito permanente, secondo cui *«nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni*



momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica» (Cass. civ., sez. un., 14 novembre 2011, n. 2376324; Cass. n. 17985 del 2007; Cass. n. 13201 del 2013; Cass. 14 marzo 2016, n. 5081).

Poiché nel caso in esame gli attori lamentano le conseguenze dannose di un'attività di propagazione di polveri eccedente la normale tollerabilità che si sarebbe protratta senza soluzione di continuità nel corso degli anni di attività industriale dello stabilimento siderurgico sorto nel quartiere Tamburi a Taranto, è evidente che tale condotta dannosa rivesta le sembianze dell'illecito permanente.

19.1. Il Comune di Taranto non può avvantaggiarsi, ai fini del computo della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, dell'effetto interruttivo permanente che, a norma dell'art. 2945, comma 2, c.c., si determina con la costituzione di parte civile in un processo penale e che si protrae fino al momento in cui non passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio: infatti, con riferimento al processo penale ove erano imputati Riva Emilio e Capogrosso Luigi, conclusosi con la sentenza della Suprema Corte n. 38936 del 2005, va rilevato che sebbene il Comune di Taranto si fosse ivi costituito parte civile in data 13 giugno 2001, dalla lettura della citata decisione dei giudici di legittimità si apprende invero, in modo incontrovertibile, che *«con delibere, rispettivamente, del 27/12/04 e del 25/1/05, in atti prodotte, il Comune e la Provincia di Taranto hanno revocato le loro costituzioni di parte civile nel presente giudizio»*.

Al riguardo, deve allora ritenersi che il protrarsi per tutta la durata del processo penale dell'effetto interruttivo determinato dalla costituzione di parte civile venga meno retroattivamente nell'ipotesi in cui questa abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, non potendosi in tale contegno più



rintracciare quella perdurante volontà del danneggiato di esercitare il diritto che ne aveva motivato l'intervento processuale (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2008, n. 872): conseguentemente, il nuovo periodo prescrizione deve computarsi a decorrere dalla data dell'atto di costituzione di parte civile, al quale quindi, in tal caso, si può assegnare soltanto un'efficacia interruttiva di carattere istantaneo (in tal senso, Cass. n. 5961 del 2000).

19.2. Non potendo dunque assumere più alcuna rilevanza, per l'indagine relativa alla eccepita prescrizione del diritto al risarcimento azionato nel presente giudizio dal Comune di Taranto, la sua costituzione di parte civile, avvenuta nel lontano giugno 2001, nel procedimento penale a carico di Riva e Capogrosso, conclusosi con la loro condanna definitiva nel 2005 (Cass. n. 38936 del 2005), l'attenzione deve necessariamente concentrarsi sui successivi atti interruttivi, in grado di evitare il compiersi dell'inerzia estintiva per i danni verificatisi nei cinque anni precedenti.

In particolare, con missiva del 13 settembre 2010, indirizzata a Ilva s.p.a. e ricevuta in data 15.9.2010, il Comune di Taranto tornava a chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito delle condotte penalmente rilevanti accertate in via definitiva dalla Cassazione (doc. n. 20 fasc. parte attrice); con successiva missiva del 4 ottobre 2010, indirizzata tra gli altri anche a Riva Emilio e Capogrosso Luigi e da costoro ricevuta rispettivamente in data 13.10.2010 e 8.10.2010, l'Ente comunale li diffidava a voler risarcire tutti i pregiudizi derivati al Comune e alla comunità di Taranto in conseguenze di condotte commissive, omissive e inadempienti poste in essere ai danni dell'ambiente e della salute dei cittadini, all'immagine della città, al patrimonio immobiliare e mobiliare e all'arredo urbano dei quartieri cittadini, con particolare riguardo al quartiere Tamburi e al quartiere Paolo VI (doc. n. 21).

In forza di tali atti di costituzione in mora, risulta senz'altro scongiurato ogni effetto estintivo della prescrizione con riguardo ai danni che si sono prodotti, in conseguenza dell'illecito permanente ascrivibile ai convenuti, nel quinquennio precedente, ovvero quantomeno a far data dall'autunno 2005.



19.3. Per fronteggiare il rischio di parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione, il Comune di Taranto, invocando l'applicazione alla fattispecie in esame del comma 3, prima parte, dell'art. 2947 c.c., laddove dispone che «*se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile*», ha chiesto che il Tribunale accertasse in via incidentale la sussistenza del delitto di disastro innominato doloso aggravato dal verificarsi dell'evento (art. 434, comma 2, c.p.) il quale, ai sensi dell'art. 157 c.p., si prescriverebbe, per i danni verificatisi nel vigore della nuova formulazione dell'art. 157 c.p. (ovvero a decorrere dall'8 dicembre 2005), nel termine corrispondente al massimo della pena edittale, ovvero dodici anni, mentre per quelli prodottisi in conseguenza dell'illecito penale e civile permanente in epoca anteriore alla novella operata dalla legge n. 251 del 2005 (c.d. legge ex Cirielli), in quindici anni, in forza dell'abrogata previsione di cui all'art. 157, primo comma, n. 2), c.p.

19.3.1. Ebbene, nell'ipotesi in cui non sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il giudice, in sede civile, deve accertare *incidenter tantum*, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi del fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (da ultimo, Cass. n. 24260 del 2020, n. 2350 del 2018, n. 9993 del 2016).

L'art. 434, comma 2, c.p. punisce la condotta di chi commette un fatto diretto a cagionare un "altro" disastro che metta in pericolo la pubblica incolumità con la pena della reclusione da tre a dodici anni nell'ipotesi in cui il disastro si verifichi: requisito del reato è dunque la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. A titolo esemplificativo, di recente la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente tale ipotesi delittuosa aggravata in casi di ripetuta e sistematica immissione nell'ambiente di



fattori inquinanti, mediante tombamento, spargimento su terreni agricoli o sversamento in canali per acque reflue di rifiuti pericolosi, quali fanghi e rocce da lavorazione industriale, anche sotto forma di compost contenente idrocarburi ad alto peso molecolare, percolato, amianto e oli esausti, in quanto condotta produttiva di contaminazione e compromissione del suolo e dell'acqua, con conseguente processo di deterioramento ambientale di lunga durata (n. 7479 del 2021).

In particolare, la fattispecie dell'art. 434 c.p., nella parte in cui punisce il disastro innominato, svolge una funzione di norma di chiusura, mirando a riempire i vuoti di tutela, all'interno del capo del codice penale nel quale la disposizione in questione è inserita. Ne discende che, nonostante l'inclusione della fattispecie di cui all'art. 434 c.p. nell'ambito normativo che tratta specificamente del crollo, non si richiede che di tale accadimento il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche e naturalistiche, essendo evidente che può farsi concretamente riferimento a un evento di natura eterogenea rispetto a quelli presi in considerazioni dalle altre fattispecie disciplinate dal capo del codice penale in cui la disposizione in esame è inserita.

Occorre, al contempo, rilevare che, tenuto conto di queste ultime, è possibile escludere che la riconducibilità dei fenomeni disastrosi a un macroevento di dirompente portata distruttiva costituisca un requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all'art. 434 c.p. Basti, in proposito, richiamare un fondamentale arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, intervenuto in relazione al disastro del Porto Marghera (n. 4675 del 2006), ove è stato ben chiarito come non tutte le ipotesi di disastro previste dal codice penale nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica si caratterizzano per l'esistenza di un macroevento di manifestazione esteriore immediata, potendo anche consistere in fenomeni persistenti ma impercettibili di durata pluriennale.

Pertanto, *«la fattispecie di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. è applicabile non soltanto agli eventi disastrosi di grande, immediata evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche a quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche*



molto prolungato, quando producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività nella quale si identifica la lesione della pubblica incolumità» (n. 44528 del 2018; nello stesso senso anche Cass. n. 2209 del 2018, che ha ritenuto idonea ad integrare l'evento distruttivo la diffusione nell'aria per anni di polveri sottili derivante dall'attività produttiva di una centrale termoelettrica). Quindi, anche la semplice diffusione di polveri sottili, nella sua pervasività e pericolosità, può ritenersi idonea ad integrare l'evento distruttivo che connota la nozione di "disastro" assunta nell'art. 434 c.p., sebbene si traduca in un fenomeno non dirompente ed eclatante, bensì diffuso e silente, per quanto importante e penetrante.

Inoltre, seguendo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 327 del 2008, deve essere delineata una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.

Pertanto, *«nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 c.p., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come evento distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva un pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveroamento nelle forme di una concreta lesione»* (Cass. pen., sez. I, 19/11/2014, n. 7941, che ha ritenuto consumato il disastro doloso in presenza di un'attività produttiva causante la diffusione di polveri derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto): secondo la Suprema Corte, non si può escludere *«senza fondamento*



la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissioni tossiche che, come nel caso in esame, incidono altresì sull'ecosistema e addirittura sulla composizione e quindi sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell'habitat umano».

19.3.2. Ciò posto in ordine a tale preliminare accertamento incidentale, la sollecitazione proveniente da parte attrice risulta, nel merito, fondata. A riguardo, ritiene questo giudice che, sulla scorta delle risultanze probatorie enucleate nei paragrafi precedenti, l'illecito civile ascrivibile agli odierni convenuti presenti gli elementi tipici del delitto di cui all'art. 434, comma 2, c.p.: tale valutazione poggia sulle convergenti, gravi e precise risultanze indiziarie chiaramente evincibili dagli elementi di prova documentale di fonte atipica che si traggono dagli esiti delle indagini tecniche, dalla motivazione dei provvedimenti cautelari e dalle condanne pronunciate nei procedimenti penali aventi ad oggetto le condotte inquinanti ascritte a Riva Emilio e Capogrosso Luigi (§ da 11. a 16), la cui forza persuasiva risulta, in sede di accertamento incidentale del reato demandato al giudice civile, persino rinvigorita alla stregua dei differenti criteri di giudizio che ne informano l'attività decisionale.

Come è noto, infatti, se il giudice penale può pronunciare sentenza di condanna nella sola ipotesi in cui l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli *al di là di ogni ragionevole dubbio* (art. 533 c.p.p.), nel giudizio civile non vige analoga previsione normativa: il riscontro di un fatto rilevante per la decisione si può dunque accontentare di un grado di certezza inferiore, espresso dalla regola del c.d. "più probabile che non", definita anche come preponderanza dell'evidenza, attorno alla quale la giurisprudenza della Cassazione civile (Cass. civ., sez. un., 11.1.2008, n. 582; Cass. civ., sez. III, 11.2.2014, n. 3010) ha da tempo ricostruito lo standard probatorio che presidia l'accertamento giudiziale nel processo civile: *«la regola del "più probabile che non", in particolare – per riprendere tale impostazione dommatica – implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi*



positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa» (Cass. civ., sez. III, 6.7.2020, n. 13872).

19.3.3. Quindi, rispetto agli standard probatori civilistici, gli esiti condannatori, agli effetti penali e agli effetti civili, del processo di primo grado noto come “Ambiente svenduto”, conclusosi, come più volte ricordato, con il riconoscimento della colpevolezza degli imputati in ordine al reato di disastro doloso innominato loro contestato, offrono di per sé a questo giudice un elemento indiziario potenzialmente in grado di assorbire ogni diverso margine di valutazione incidentale circa la sussistenza della suddetta ipotesi criminosa, avvalorando al di là di ogni ragionevole dubbio la consumazione del reato come ipotesi fattuale di gran lunga più probabile rispetto all'ipotesi negativa inversa.

Né tale considerazione rischia di essere ridimensionata soggettivamente rispetto alla posizione del convenuto Riva Emilio, deceduto nel corso del processo penale e dunque non toccato dall'accertamento finale raggiunto dalla Corte di Assise di Taranto: e questo non soltanto per la ragione che le ipotesi criminose associative e concorsuali ivi contestate con riguardo alle condotte di disastro innominato hanno trovato integrale conferma nella condanna di tutti gli altri imputati, collaboratori e familiari del *patron* e presidente dell'Ilva, in tal modo elidendo in via presuntiva qualsiasi spazio utile ad accreditare come meno probabile invece che più probabile l'ipotesi di una diretta responsabilità del defunto rispetto a scelte produttive e aziendali che per decenni hanno improntato l'attività di impresa svolta nell'ambito dello stabilimento siderurgico di Taranto dalle società del gruppo al cui vertice lo stesso era posto. Ma soprattutto perché le medesime conclusioni possono essere altrettanto linearmente eguagliate, nei confronti del Riva come del Capogrosso, anche mettendo da parte il dispositivo “Ambiente svenduto”, solo apprezzando nel merito il compendio probatorio documentale, di fonte atipica, nei paragrafi



precedenti già dettagliatamente ricomposto e al quale nel dettaglio si rimanda (§§ da 12.2. a 12.5).

19.3.3.1. In particolare, in una prospettiva di mera sintesi si richiamano qui le seguenti evidenze probatorie di carattere indiziario, alle quali è possibile riconoscere gravità, precisione e concordanza:

a) la perizia chimica disposta in sede di incidente probatorio dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, non contrapposta nei suoi esiti dai convenuti e valorizzata tra le premesse esplicitate dal Ministero dell'Ambiente nel provvedimento di riesame e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale del 26 ottobre 2012, ha appurato che (§ 12.2.1.):

- notevoli quantità di inquinanti venivano rilasciate dalle emissioni convogliate dello stabilimento Ilva, in particolare quelle associate alla massima capacità produttiva degli impianti stessi, a cui devono essere sommate le quantità di inquinanti rilasciate con le emissioni non convogliate (diffuse-fuggitive), anche dopo gli interventi di adeguamento;

- i livelli di diossina e PCB negli animali sequestrati e abbattuti nel 2008 e nei terreni circostanti l'area industriale di Taranto, utilizzati per il pascolo e altre attività agricole, erano riconducibili in modo prevalente alle emissioni diffuse e fuggitive conseguenti all'attività industriale di sinterizzazione presente nello stabilimento;

b) il contestuale studio medico-epidemiologico disposto dal G.i.p. ha messo in luce che (§ 12.2.2.):

- nei quartieri Paolo VI e Tamburi si osservavano tassi più elevati, rispetto alle altre zone della città, in termini di mortalità e ricoveri ospedalieri, eccessi sostenuti dai tumori, dalle malattie cardiovascolari e dalle malattie respiratorie;

- il carico di decessi e di patologie attribuibile alle esposizioni ambientali era rilevante in quanto l'esposizione a PM10 primario di origine industriale poteva associarsi in modo coerente con un aumento della mortalità complessiva e con mortalità e morbosità per cause cardiovascolari (in particolare la malattia ischemica), respiratorie, malattie neurologiche e malattie renali;



- i soggetti che avevano lavorato come operai presso il centro siderurgico, ovvero nelle costruzioni meccaniche e navali di Taranto, avevano un rischio aumentato per molte forme tumorali (sia per la mortalità sia per la morbosità), per malattie cardiache e neurologiche;

- le polveri PM10 mostravano nel periodo 2004-2010 superamenti nel 74,45% dei giorni del livello che l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva fissato come linea guida per la qualità dell'aria;

- l'analisi sulla città di Taranto nel suo complesso degli effetti a breve termine delle polveri PM10 poteva evidenziare un'associazione con la mortalità per cause naturali coerente con quanto registrato in letteratura, nonché un'associazione con il numero di ricoveri per malattie respiratorie;

- era osservabile e documentabile per i quartieri Borgo e Tamburi, particolarmente interessati dalle emissioni dagli impianti industriali, un'associazione molto più forte tra inquinamento dell'aria ed eventi sanitari;

c) in sede di esame orale dei periti, questi hanno, tra l'altro, spiegato che:

- la diossina è un inquinante organico persistente, in grado di alterare per decenni le caratteristiche del terreno e le sue potenzialità di utilizzo;

- ove addirittura ingerita, può entrare direttamente nella catena alimentare;

- «*lo stato di salute della popolazione di Taranto sia di indubbia compromissione*»;

- a causa dell'inquinamento ambientale in atto «*la situazione sanitaria di Taranto sia grave*» soprattutto considerata la sua incidenza sulle malattie cardiovascolari;

d) le motivazioni che sorreggono i provvedimenti cautelari successivamente adottati dal G.i.p. (§ 12.3.) e dal Tribunale del Riesame (§ 12.4.), confermate anche dalla Suprema Corte in quanto ritenute rispettose dei criteri di legittimità (sent. n. 15667 del 2013 – doc. 5.c) (§ 12.5.), hanno evidenziato come la proprietà e i dirigenti dell'Ilva avessero negli anni agito con continuità, ponendo in essere la condotta delittuosa sussumibile nella fattispecie del disastro innominato aggravato nella



piena e perfetta consapevolezza del grave pericolo per la incolumità pubblica e dei danni ingentissimi che sarebbero stati arrecati all'ambiente e alla salute dei lavoratori e della popolazione residente nel vicino abitato cittadino;

e) il Tribunale del Riesame, in modo specifico, ha stigmatizzato come intollerabili le emissioni di polveri che, quotidianamente, si depositavano in grande quantità sulle abitazioni, sulle auto e sulle strade del quartiere Tamburi e che, anche per la loro composizione fisico-chimica, risultavano idonee non solo a imbrattare ma anche a cagionare molestia alle persone, mettendone in pericolo la salute.

Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (§ 19.3.1.), l'accertamento del reato di disastro innominato, anche nella forma aggravata di cui al comma 2, non annette in realtà rilievo individuale a singoli eventi lesivi di malattia e di morte, e non richiede, pertanto indagini specifiche sui nessi di causalità individuali. L'incolumità personale (collettiva) entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità e della proiezione offensiva della condotta, che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il disastro, inteso come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità. Motivo per il quale «*nella ipotesi prevista dall'art. 434, comma 2, c.p., la prova del delitto non deve avere esclusivamente un fondamento scientifico, potendo fondarsi anche sul ragionamento logico e su massime di esperienza*» (Cass. n. 58023 del 2017).

Alla luce di ciò, si deve ritenere che l'insieme degli elementi probatori e delle indagini chimiche ed epidemiologiche più volte ricostruito nella presente sentenza sia in grado di qualificare come "più probabile che non" la consumazione del reato di disastro doloso aggravato da parte di Riva Emilio e Capogrosso Luigi, per avere questi provocato nelle rispettive cariche societarie e aziendali, sopra richiamate, un disastro innominato in relazione al funzionamento dello stabilimento siderurgico di Taranto, creando, quantomeno nell'arco temporale compreso tra il 1995 e il 2013, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, consistente nella esposizione continuata della popolazione agli inquinanti dell'atmosfera emessi dagli impianti, in



grado potenzialmente di causare fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano atti a tradursi in eventi di malattia e di morte.

19.3.3.2. Né possono esservi dubbi in ordine alla natura dell'elemento soggettivo che ha accompagnato tali condotte delittuose (v. anche *supra* § 8.).

Il Riva e il Capogrosso, infatti, come più volte rilevato dai giudici penali del capoluogo ionico, ben conoscevano l'esistenza del fenomeno inquinante, nonché gli effetti che esso era idoneo a produrre: al riguardo si consideri anche soltanto il contenuto dei vari protocolli d'intesa stipulati con i diversi enti territoriali e i numerosi interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni, destinati a imporre ai vertici Ilva di attivarsi allo scopo di ridurre l'impatto ambientale inquinante dell'attività produttiva dello stabilimento. Essi erano dunque pienamente consapevoli delle condizioni di inquinamento in cui operava l'industria e dell'incompatibilità delle modalità e dei livelli di tale attività produttiva con la situazione di salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini, condizioni che, pur tuttavia, non erano state mai rimosse dai predetti convenuti.

Dunque, il Riva, al quale era riservato, come presidente del consiglio di amministrazione, ogni atto, anche di controllo, relativo alla sicurezza sul lavoro, all'ecologia e alla tutela ambientale, e il Capogrosso, che aveva invece il dovere di assicurare, su un piano tecnico, la tutela ecologica dell'ambiente anche esterno allo stabilimento, sospendendo o interrompendo – se necessario – l'attività produttiva, hanno invece lasciato che questa proseguisse, quantomeno accettando consapevolmente il rischio di esporre la pubblica incolumità al pericolo del verificarsi degli effetti molesti e nocivi vietati dalla norma incriminatrice.

Granitica sul punto la motivazione con la quale, la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 15667 del 2013), nel confermare nei loro confronti l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva escluso qualsiasi possibilità di rivalutazione «*degli elementi compiutamente esaminati e complessivamente valutati dal tribunale*» in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di gravità dei fatti oggetto di contestazione: «*ha, quindi, evidenziato il tribunale che*



l'imputazione dei gravi reati oggetto di contestazione (disastro doloso, omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, avvelenamento di acque) in capo all'indagato [Riva Emilio], lungi dal derivare da una responsabilità di posizione, conseguente alla legale rappresentanza della società, è direttamente ascrivibile alla condotta tenuta negli anni dall'indagato, essendo emerso come, nell'ambito dell'organizzazione aziendale dallo stesso diretta, non si sia dato corso a precise e motivate istruzioni tese ad impedire le immissioni e, in sostanza, l'inquinamento dell'ambiente circostante ... Analogamente il ruolo di Capogrosso Luigi, direttore dello stabilimento da molti anni presente nella gestione tecnica dell'Ilva, è stato individuato dal tribunale come colui che ha condiviso totalmente le scelte gestionali benché le cognizioni tecniche di cui disponeva avrebbero dovuto suggerire opzioni decisamente diverse ...

... nell'ordinanza impugnata viene dato atto che gli indagati, nelle rispettive qualità, hanno realizzato e, comunque, non impedito volontariamente imponenti quantità di emissioni "convogliate, diffuse e fuggitive" provenienti dagli impianti e dalle diverse aree dello stabilimento dell'Ilva di Taranto di polveri ed inquinanti contenenti sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, tra cui diossina, benzopirene e metalli. Inquinanti che si disperdono non solo all'interno dello stabilimento con gravi danni alla salute dei lavoratori, ma anche nei terreni esterni allo stabilimento cagionando il consistente inquinamento di un'area molto vasta del territorio. È stato evidenziato, altresì, che il disastro ambientale era certamente riconducibile anche alla gestione successiva al 1995, quando è subentrato il gruppo Riva nella proprietà e nella gestione dello stabilimento siderurgico e che gli accertamenti effettuati hanno chiarito che l'inquinamento è attuale ... Rilevanti ai fini della valutazione in esame sono stati ritenuti, quindi, l'entità del danno e del pericolo cagionati all'ambiente e alla salute dei cittadini, nonché, la continuità nel tempo dei fatti illeciti e la natura essenzialmente dolosa delle condotte, oltre ai notevoli profitti conseguiti omettendo quegli investimenti che dovevano essere realizzati per ridurre le emissioni inquinanti».



19.4. Si deve pertanto ritenere accertata in via incidentale la consumazione da parte di Riva Emilio e di Capogrosso Luigi del reato di cui all'art. 434, comma 2, c.p., con conseguente applicazione del più lungo termine di prescrizione, previsto dall'art. 2947, comma 3, prima parte, alle azioni risarcitorie che a tali condotte illecite hanno fatto seguito.

Peraltro, di recente, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che tale previsione normativa giova a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. L'art. 2947 c.c., comma 3, infatti, estende il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno aquiliano non già per il fatto che la domanda di risarcimento sia proposta dalla vittima diretta del reato, ma per il fatto che la condotta causativa del danno abbia integrato gli estremi del reato: *«questa soluzione, l'unica consentita dal testo della legge, è anche l'unica coerente con la logica: se così non fosse, infatti, anche alla vittima primaria del delitto di lesioni colpose si dovrebbe applicare un termine prescrizione lungo per il risarcimento del danno alla persona, ed uno biennale per il risarcimento del danno alle cose, posto che il danneggiamento colposo non costituisce reato»* (Cass. n. 16481 del 2017).

Questo esclude che possa ritenersi maturata alcuna prescrizione estintiva delle pretese risarcitorie azionate nella presente sede dal Comune di Taranto, in quanto l'operatività del più lungo termine di dodici anni consente di ricongiungere, senza soluzione di continuità nell'intero arco temporale oggetto di domanda, i vari atti interruttivi posti in essere dal Comune, ovvero la costituzione di parte civile nel primo processo penale a carico dei convenuti, risalente al giugno 2001, e le successive missive di diffida dell'autunno 2010.



I pregiudizi risarcibili in favore del Comune di Taranto: a) i danni patrimoniali da “imbrattamento”

20. Il Comune di Taranto quale conseguenza dell'intollerabile spandimento di polveri minerarie causato dall'Ilva ha innanzi tutto invocato il ristoro dei danni derivanti dai maggiori oneri di manutenzione straordinaria della proprietà immobiliare comunale sopportati e/o da sopportare a causa dell'imbrattamento continuo provocato dai depositi di polveri rossastre provenienti dall'acciaiera.

21. Il c.t.u., a seguito dei sopralluoghi, delle ricerche sistematiche e delle indagini sul campo demandategli, ha innanzi tutto portato a termine un complesso lavoro di accertamento specifico e analitico degli immobili corrispondenti alle singole particelle catastali segnalate dal Comune di Taranto, per ciascuno dei quali, come risulta dai verbali allegati alla relazione peritale, è stata annotata una descrizione delle condizioni. Ciò ha portato all'esclusione da ogni valutazione di quei fabbricati con caratteristiche di rudere o che comunque si presentano in condizioni statiche e d'uso che li rendono non agibili: in particolare, per la Città Vecchia, risultavano riportate nell'elenco fornito dal Comune particelle identificative di edifici in pessime condizioni statiche, abbandonati e non utilizzabili, tanto da essere considerati “ruderi”, e/o in molti casi addirittura riferibili ad edifici da tempo demoliti.

I sopralluoghi sistematicamente condotti su ciascun immobile ricompreso nell'elenco nel pieno contraddittorio con i tecnici di parte ha consentito quindi al c.t.u. di determinare l'effettiva consistenza del patrimonio edilizio di proprietà comunale sito nei quartieri Città Vecchia, Paolo VI e Tamburi.

Poiché, inoltre, il Comune non ha prodotto alcuna documentazione in merito ad eventuali interventi di manutenzione eseguiti su tali immobili nel corso degli anni, il c.t.u., dai riscontri *in loco* e in assenza di alcuna prova documentale dell'esecuzione di interventi periodici di manutenzione, ha condivisibilmente ritenuto di poter valutare i soli costi relativi ad unico intervento di bonifica, consistente nel ripristino e pulitura delle superfici esterne degli immobili oggetto di causa, riferito all'intero periodo 1995-2014, ciò peraltro conformemente alle originarie richieste attoree così



come rassegnate in citazione (danni materiali per intervento di bonifica *una tantum* degli immobili interessati).

Al riguardo, si ritiene che il riconoscimento e la conseguente quantificazione di tale voce di danno possa prescindere da una prova specifica e concreta che, nel corso degli anni, il Comune abbia effettivamente eseguito più frequenti lavori di manutenzione straordinaria degli immobili rispetto a quanto sarebbe stato necessario in assenza del descritto fenomeno immissivo: come, infatti, accade in ogni altra ipotesi di danneggiamento, la stima dei pregiudizi rapportata al costo degli interventi di ripristino prescinde da considerazioni di sorta legate al preventivo esborso di tali somme riparatorie da parte del proprietario-danneggiato o al loro successivo impiego nei lavori individuati come necessari. La valutazione dei maggiori costi di manutenzione prospettata dal c.t.u. in termini di un unico intervento di pulitura è senz'altro idonea a compensare il danno continuo sofferto dal Comune per un degrado dei prospetti dei palazzi non imputabile a normale usura, ma direttamente ricollegabile alle immissioni illecite provenienti dallo stabilimento siderurgico negli anni in cui gli odierni convenuti ne rappresentavano i vertici: poco importa, dunque, che tali somme rifondano l'attore di costi già sborsati o da sborsare o che lo tengano semplicemente indenne da quella perdita di valore degli immobili ricollegabile ad un loro deterioro stato di conservazione. Gli importi che per tale via si arriva a quantificare, d'altronde, risultano di gran lunga inferiori rispetto a quelli che i danneggianti avrebbero dovuto rifondere al Comune in ipotesi in cui fossero stati dedotti e dimostrati, ovvero calcolati in via presuntiva, i ripetuti oneri di maggiore manutenzione periodica.

Non possono essere, invece, considerati rilevanti i c.d. danni "strutturali" degli edifici, lamentati nelle osservazioni alla c.t.u. formulate del Comune di Taranto, in quanto chiaramente riferibili, come ben illustrato dall'ausiliario del Tribunale, a parti aggettanti, cornici, solette di balconi e affini in calcestruzzo armato in cui, per il noto fenomeno dell'ossidazione delle armature, si sono verificate fessurazioni, fenomeno molto diffuso in tutte le costruzioni in c.a., di qualsiasi città, quando per



difetti costruttivi e/o di manutenzione si verificano le condizioni perché l'acqua, allo stato liquido e/o gassoso, raggiunga le armature e dia luogo ai lamentati fenomeni di ossidazione.

22. Nello specifico, per quanto concerne il **quartiere Tamburi**, tutte le 287 unità immobiliari indicate come di proprietà comunale appartengono al complesso di nove palazzine, denominato "Case Parcheggio", sito in via Macchiavelli-via Lisippo: il c.t.u. ha chiarito che, nel corso del sopralluogo del 10/06/2019 eseguito presso il suddetto complesso edilizio (v. allegato 2 della c.t.u.: verbale n. 2 del 10.06.2019), era emersa la circostanza che la manutenzione di tali immobili non faceva capo al Settore Patrimonio dell'Amministrazione comunale, risultando invece a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Se a ciò si aggiunge l'ulteriore rilievo che, stando alle visure catastali (datate al giugno 2019), tutte le unità immobiliari in questione risultavano di proprietà dello IACP, ad esclusione di una quota di 10/1000 di proprietà del Comune di Taranto, appare evidente come i suddetti maggiori oneri manutentivi non possano in alcun modo rappresentare una voce di costo risarcibile in favore dell'attore.

23. Per quello che riguarda il danno subito, per effetto degli sversamenti di polveri dai parchi minerari, relativamente agli immobili allocati nella **Città Vecchia**, come si è detto, devono essere innanzi tutto esclusi dalla relativa valutazione tutti gli edifici in stato di rudere, fatiscenza, abbandono e/o inaccessibili, quelli che risultano parzialmente o totalmente demoliti e quelli impossibili da individuare come particelle catastali.

Il c.t.u. ha ribadito comunque di aver potuto constatare, nel corso dei sopralluoghi effettuati presso la Città Vecchia, l'effettiva rilevanza dei fenomeni di imbrattamento delle superfici, ampiamente dimostrati e illustrati sia nelle singole schede relative ai sopralluoghi effettuati, sia nell'ampia documentazione fotografica allegata alle stesse. In relazione all'esposizione ai venti dominanti e alla distanza dai parchi minerari dello stabilimento siderurgico, il c.t.u. ha evidenziato che la Città Vecchia, essendo posta ad una distanza da questi compresa tra i 2,00 e 2,80 Km,



risulta direttamente interessata dall'azione dei venti dominanti ed è quindi notevolmente più esposta ai fenomeni di imbrattamento delle superfici degli immobili anche rispetto a quanto non lo siano i complessi immobiliari ubicati nel quartiere Paolo VI, posti ad una distanza maggiore, compresa tra i 5,35 e 6,60 Km, peraltro non interessati dall'azione dei venti dominanti.

«In relazione alle specifiche osservazioni avanzate dai c.t.p. di parte resistente, è appena il caso di sottolineare come l'esame puntuale svolto nella Città Vecchia, immobile per immobile, ha rilevato la presenza di imbrattamenti di colore rosso, rosso-bruno, già ampiamente noti e descritti, caratteristici dei depositi delle polveri dell'Ilva, rapportabili a quelli diffusamente riscontrabili nel quartiere Tamburi, a suo tempo accertati da indagini chimiche svolte su campioni di polveri raccolti in corrispondenza delle superfici del condominio De Vicentiis in occasione della causa RG 7502/2008 sopra citata».

24. Per il quartiere **Paolo VI**, il c.t.u., nel corso dei sopralluoghi presso gli edifici comunali, ha eseguito n. 6 prelievi di campioni di polveri sui lastrici solari dei fabbricati oggetto di causa, sottoponendoli ad analisi chimica da parte del Laboratorio di chimica per la diagnostica dei beni culturali dell'Università degli studi di Bari. I risultati di queste analisi non hanno riscontrato la presenza certa di materiali riferibili a quelli provenienti dai parchi dello stabilimento siderurgico, escludendo la presenza di magnetite, ossido di Fe(II), nei campioni esaminati: *«la composizione chimica e mineralogica dei campioni esaminati riconduce esclusivamente a minerali argillosi, i cosiddetti "clay minerals", ubiquitari, in quanto componenti della crosta terrestre e di materiali per l'edilizia, rimossi per erosione o attività antropiche e trasportati ovunque dai venti e dalle precipitazioni atmosferiche».*

Sul punto, il c.t.u. ha in ogni caso precisato che queste polveri, raccolte nel 2019, erano quelle accumulate nei due anni precedenti e dunque non nel periodo in cui la responsabilità per la propagazione di emissioni industriali poteva essere imputata agli odierni convenuti: poiché poi tali lastrici solari erano stati interessati da recenti



interventi di rifacimento dell'impermeabilizzazione, i campioni prelevati non potevano in nessun caso ricondursi ai depositi avvenuti nel periodo 1995-2014. Al contrario, l'esame degli immobili attenzionati ha rilevato l'interessamento delle superfici di prospetto da imbrattamenti di colore rosso, rosso-bruno e affini, certamente collegabili alle polveri dell'Ilva, ancorché di intensità minore rispetto a quanto rilevato negli altri quartieri considerati, *«fenomeno questo certamente comprensibile e prevedibile data la maggiore distanza del quartiere Paolo VI dai parchi minerari e la minore presenza di venti sud-ovest»*.

Alcuni di questi depositi rossastri sono peraltro nitidamente riconoscibili, per le loro caratteristiche, dalla semplice osservazione, *ictu oculi*, del materiale fotografico allegato dal c.t.u. a corredo delle schede degli immobili: osservando, ad esempio, la fotografia n. 3, allegato n. 5, ritraente la vista esterna del prospetto sud della scuola Karol Wojtyla, o la foto n. 11, allegato n. 6, ritraente il terrazzo del cortile lato ovest della scuola Pirandello, entrambe nel quartiere Paolo VI, si nota chiaramente la presenza di macchie e di depositi fortemente caratterizzati cromaticamente e morfologicamente. La specificità di tali segni di imbrattamento è tale da far apparire più probabile che non la loro diretta riconducibilità eziologica alle immissioni di polveri minerarie dal vicino stabilimento siderurgico, e ciò nonostante la relativa maggiore distanza dai parchi, la minore intensità dei venti sud-ovest e la presenza di ostacoli (ad es. di edifici di altezza significativa). Da un lato, infatti, *«la presenza di vegetazione e/o di fabbricati non costituisce un ostacolo insormontabile per la propagazione delle polveri, che, una volta depositate, possono essere rimesse in circolo dalla successiva azione del vento, o anche del traffico veicolare, restando bloccata solo quella parte incastonata sui prospetti dei fabbricati, nelle tubazioni e così via»*. Dall'altro lato, si consideri come la specificità e la forte caratterizzazione estetica di questi depositi debbano essere associate in modo convergente a) con la allocazione topografica degli immobili interessati, comunque siti non in una qualsiasi città d'Italia, ma a pochi chilometri di distanza dallo "stabilimento siderurgico più grande d'Europa", b) con la enorme quantità delle polveri disperse e



c) con il lungo periodo temporale considerato, pari a quasi un ventennio: elementi tutti che inducono ad escludere che gli ostacoli architettonici, i minori venti e la relativa minore vicinanza possano aver non solo ridotto, ma addirittura eliminato del tutto la propagazione delle polveri e i conseguenti depositi imbrattanti.

Di certo, nessuno, *in primis* il c.t.u., può revocare in forse che molti di questi edifici presentino segni di degrado non attribuibili alle immissioni dell'Ilva, ma riscontrabili in costruzioni di qualsiasi città d'Italia: ad esempio, nelle schede contenenti le descrizioni delle condizioni di ciascun immobile, il c.t.u. ha perfettamente distinto e individuato le macchie delle superfici riconducibili a ruggine, quelle attribuibili a ossidazione delle armature metalliche, quelle nere riconducibili al traffico veicolare e allo smog cittadino, nonché le macchie scure dovute alla presenza di gocciolatura derivante dalla copertura dei lastrici in materiale bituminoso.

Segni di degrado che producono pregiudizi estetici davvero simili a quelli analoghi rappresentati dal c.t.p. di parte convenuta con riguardo ad alcuni edifici di Milano o di Biella: *«va quindi considerato che un qualsiasi altro fabbricato, ubicato in qualsiasi altro posto d'Italia, con le stesse finiture e caratteristiche costruttive tipiche dell'epoca e con le stesse carenze manutentive dei fabbricati visionati»*, afferma il c.t.p. del Capogrosso, *«si presenterebbe, più o meno, nelle stesse condizioni di degrado. Le facciate sarebbero comunque sporche, con depositi nerastri, perché dovuti al normale inquinamento atmosferico tipico di ogni città, anziché “rosso-bruni”»*.

Invero, come si legge nelle righe sopra riportate, è lo stesso c.t.p. di parte convenuta a riconoscere la specificità cromatica dei segni dell'inquinamento provenienti dall'Ilva, tale da renderli riconoscibili rispetto ai depositi nerastri derivanti dal “normale” inquinamento atmosferico: al di là della considerazione che il paragone che viene qui suggerito, ovvero quello tra gli effetti dell'inquinamento urbano riportati da un palazzo contiguo alla stazione centrale di Milano, dunque sito in uno dei punti più esposti al traffico veicolare di tutto il Paese, e le condizioni degli



immobili allocati nei quartieri del capoluogo ionico limitrofi all'industria siderurgica, potrebbe svelare un'ambizione controproducente rispetto ai risultati difensivi perseguiti, è comunque evidente che in questa sede non si vuole negare la presenza su molti edifici dei quartieri Paolo VI e Città Vecchia di danni non riferibili alle immissioni di polveri dalla vicina acciaieria, ma soltanto affermare l'esistenza diffusa *anche* di tipici segni di imbrattamento "rosso-bruni", con elevato grado di probabilità derivanti dall'attività produttiva dell'Ilva.

Non è quindi vero che se l'edificio del capoluogo ambrosiano fosse stato collocato nel quartiere Tamburi il suo stato di imbrattamento sarebbe stato attribuito esclusivamente alle polveri Ilva: al contrario, se tale immobile si fosse trovato nei pressi dello stabilimento siderurgico, con elevato grado di probabilità avrebbe presentato (anche) depositi rosso-bruni, anziché (soltanto) nerastri come quelli che invece lo caratterizzano oggi a causa della sua allocazione nel pieno centro di Milano.

25. Sulla scorta di quanto riscontrato, l'ausiliario del Tribunale ha, quindi, proceduto all'individuazione delle diverse tipologie delle opere a farsi, diversificate rispetto alla collocazione degli immobili rispettivamente ubicati nella Città Vecchia o nel quartiere Paolo VI e alla specificità dei materiali di finitura presenti, alla luce di quanto riscontrato in sede di sopralluogo e puntualmente annotato nelle schede descrittive allegate ai relativi verbali.

In particolare, mentre per la Città Vecchia si è tenuto conto della particolarità del tessuto edilizio di interesse storico-architettonico-ambientale e sono stati di conseguenza individuati interventi di ripristino e/o pulitura e protezione delle superfici, ponendo massima cura e attenzione a garantirne la conservazione dei caratteri intrinseci, per i complessi immobiliari del quartiere Paolo VI, tenuto conto della qualità edilizia, dell'ubicazione e principalmente della minore rilevanza dei fenomeni di imbrattamento, gli interventi di rimozione dei depositi polverulenti dalle superfici sono stati calibrati alle più semplici operazioni necessarie.



25.1. Le osservazioni tecniche sollevate da parte convenuta circa l'individuazione delle singole voci di costo determinate in perizia sono state dettagliatamente e linearmente confutate dal c.t.u. nei chiarimenti forniti, ai quali si rimanda.

25.2. In merito alla richiesta del Capogrosso di stimare l'incidenza percentuale delle polveri Ilva sulle condizioni complessive degli edifici, così da quantificare e scorporare caso per caso l'incidenza di altri fattori di degrado sullo stato di conservazione dell'immobile, si deve invece escludere che l'entità dei singoli fenomeni possa rivestire rilevanza alcuna sulla valutazione economica delle operazioni di ripristino: l'intervento di pulitura previsto mira infatti alla eliminazione delle deposizioni delle polveri provenienti dai parchi minerari dell'Ilva, indipendentemente dalla eventuale presenza di altre componenti o di altri segni di degrado superficiale; né sarebbe altrimenti possibile separare preventivamente gli uni dagli altri. Tale meccanismo risarcitorio ricalca evidentemente quello, ben più radicato e diffuso, cui si ricorre in ipotesi di sinistro stradale, laddove i costi di ripristino dei danni alla carrozzeria riportati dall'autovettura vittima di un impatto ascrivibile ad altrui condotta colposa non possono tenere conto del pregresso stato di manutenzione del mezzo, ad esempio dell'esistenza di preesistenti abrasioni o ammaccature non imputabili all'autore del fatto illecito, le quali, ove non si prestino ad essere trattate separatamente, risultano inevitabilmente "assorbite" dal danno ingiusto risarcibile; quest'ultimo, tra l'altro, risulta di frequente insensibile all'entità delle conseguenze dannose riportate dal singolo pezzo della carrozzeria colpito nel sinistro, il cui ripristino e rifacimento risponde a costi di intervento unitari, indipendentemente dalla gravità della lesione da eliminare.

Invero, in forza di queste precisazioni metodologiche, appare altresì evidente come le relative domande risarcitorie e le connesse operazioni di quantificazione dei costi di ripristino e pulitura degli edifici si rivelino nei loro esiti conclusivi insensibili rispetto ad una eventuale più contenuta individuazione dell'arco temporale in cui si è perpetrato l'illecito permanente fonte del danno ingiusto risarcibile. In altre parole, ove anche all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti fossero



riconosciute sorti migliori rispetto a quelle riservatele in applicazione del comma 3, prima parte, dell'art. 2947 c.c., e dunque ove pure i diritti risarcitori azionati dal Comune di Taranto venissero considerati in parte estinti per **prescrizione quinquennale**, perlomeno con riferimento all'arco temporale, precedente l'autunno 2005, non coperto dall'effetto interruttivo prodotto dalle missive inviate dal Comune di Taranto nel settembre-ottobre 2010, cionondimeno le immissioni e lo spandimento delle polveri prodottisi dal 2005 al 2014 avrebbero comunque determinato depositi rossastri sugli edifici di proprietà comunale, sui quali sarebbe stato necessario operare il medesimo intervento *una tantum* di pulizia, a prescindere dalla maggiore o minore intensità dei fenomeni imbrattanti oggetto di ristoro.

25.3. Il c.t.u. ha quindi moltiplicato i prezzi unitari degli interventi per l'estensione delle superfici di prospetto e di lastrico interessate in relazione a tutti gli immobili che *a)* presentavano depositi o macchie rosso-bruni oppure *b)* erano stati evidentemente interessati da recenti interventi di pitturazione o manutenzione esterna.

Tale metodo di calcolo poggia sulla corretta e affidabile presunzione che tra due immobili limitrofi, uno privo di opere manutentive delle superfici e l'altro oggetto di recenti interventi, il riscontro di segno diverso in ordine alla presenza dei depositi di polveri sia determinato dal diverso grado di cura del bene e non da una differente attitudine dello stesso a ricevere le immissioni imbrattanti: di conseguenza, riconoscere al Comune un ristoro *una tantum* in relazione ai primi e non ai secondi spiegherebbe paradossalmente un'efficacia mortificante e punitiva proprio nei confronti di quegli atti di amministrazione della *res publica* espressione di un maggior grado di diligenza.

Così, ad esempio, con riguardo alle palazzine n. 10 e n. 12 di corso Buozzi nel quartiere Paolo VI (scheda n. 28 – verbale n. 13), se è vero che «*nel complesso la superficie non presenta macchie e degradi estesi ricollegabili alle polveri*», era tuttavia perfettamente visibile che le stesse, pur non oggetto di interventi generali di



manutenzione esterna, fossero state comunque interessate da alcuni interventi parziali di pitturazione, che avevano reso più difficile l'individuazione di polveri sulle superfici.

Allo stesso modo, si pensi all'asilo nido Vasto in Città Vecchia, il quale, al momento della c.t.u., si presentava in buone condizioni: anche in questo caso, tuttavia, la valutazione circa la sussistenza di un danno da imbrattamento deve comunque compiersi in via presuntiva, in analogia agli altri immobili comunali siti nelle immediate adiacenze, senza tenere conto delle operazioni di dipintura delle superfici e di riqualificazione dell'involucro che in tempi recenti abbiano occultato gli effetti dei depositi di polveri rossastre che, con elevato grado di probabilità, possono presumersi preesistenti.

Unica eccezione rispetto alla corretta applicazione del metodo appena descritto si rinviene, con riguardo agli immobili a destinazione residenziale/commerciale del quartiere Paolo VI, per la palazzina n. 4 di viale Pietro Nenni (scheda n. 34 – verbale n. 15), per la quale il c.t.u. attesta che *«non vi sono segni significativi di depositi di colore rosso-bruno e comunque il color senape delle superfici rende difficile l'individuazione stessa se presenti in piccole quantità»*: ebbene, se la colorazione dell'involucro della palazzina è tale da non far emergere l'ineestetismo prodotto da eventuali, minimi, depositi rossastri di polveri e se persino sulle scale e sul lastrico non vi è traccia di tali specifici segni di imbrattamento, è chiaro come non vi possa esser alcuno spazio per il ristoro di un danno estetico inesistente o, quantomeno, "invisibile".

25.4. Considerati quindi i prezzi unitari degli interventi e l'estensione delle superfici di prospetto e di lastrico interessate, in apposite tabelle di calcolo il c.t.u. ha computato, per ciascuna unità immobiliare, il costo totale degli interventi, per un importo complessivo, in relazione alle unità immobiliari allocate nella Città Vecchia, pari a € 2.089.576,09, oltre iva come per legge, e per le unità immobiliari allocate nel quartiere Paolo VI pari a € 1.150.039,84 [1.222.258,44, stimate dal c.t.u. – (65.324,60 + 6.894,00) riferibili alla palazzina n. 4 di viale Nenni], oltre iva.



Pertanto, l'indennizzo complessivo spettante per un unico intervento a ristoro dei danni materiali subiti dal patrimonio immobiliare comunale ubicato nei quartieri Città Vecchia e Paolo VI può stimarsi, per l'intero periodo in cui le emissioni illecite possono considerarsi imputabili alla condotta colpevole dei convenuti, nella misura di € **3.239.615,93**, oltre iva.

26. Nell'atto di citazione parte attrice invoca altresì il ristoro dei danni materiali riportati dalle strutture scolastiche, asseritamente consistenti: «- *nel maggior degrado subito dalle parti strutturali e dalle facciate esterne degli edifici scolastici, comportante la necessità di radicali interventi di pulizia tramite idrolavaggio delle pareti con idropulitrice e successiva pitturazione, oltre che in alcuni casi ricostruzione strutturale di parti aggettanti in cls armato; - nel maggior degrado dei sistemi di impermeabilizzazione dei lastrici solari, dovuto all'azione di "cristallizzazione" delle guaine bituminose*».

26.1. Sul punto, il c.t.u. ha innanzi tutto escluso l'esistenza in letteratura di alcuno studio o documentazione tecnico-scientifica utile a comprovare la correlazione tra i depositi delle polveri sui lastrici solari e l'azione aggressiva da queste esercitata sulle guaine o a mettere in rapporto l'immissione delle polveri con il supposto maggior degrado subito dalle parti strutturali per l'ossidazione dei ferri di armatura.

Al contrario, l'ausiliario del Tribunale ha sottolineato come il degrado del calcestruzzo armato dovuto all'ossidazione delle armature sia un fenomeno molto diffuso nelle strutture edilizie moderne, connesso ad una serie di concause, spesso derivanti da errori di carattere costruttivo, che favorendo la cavillatura e la microfessurazione dello strato di copriferro in calcestruzzo, permettono all'aria e all'acqua di raggiungere i ferri, dando luogo al fenomeno di ossidazione. Tali cause, in generale, sono riferibili ad un ridotto spessore del copriferro in calcestruzzo, alla mancanza di gocciolatoio delle mappette protettive, all'imperfezione nelle operazioni di getto e stagionatura del calcestruzzo, con conseguente formazione di



microfessurazioni per accelerati processi di ritiro, oltre che ad una non corretta composizione del calcestruzzo nel rapporto acqua/cemento.

Analogamente avviene per quanto riguarda gli infissi ed elementi in ferro, i quali richiedono una manutenzione continua mediante trattamenti antiruggine e vernici protettive, manutenzione che non risulta essere stata mai eseguita.

Di conseguenza, i lamentati danni alle guaine di impermeabilizzazione dei lastrici solari e agli infissi non possono essere eziologicamente ricollegati all'attività produttiva dell'industria siderurgica.

26.2. Circa gli interventi già effettuati dall'Amministrazione comunale sui plessi scolastici dei quartieri Tamburi, Città Vecchia e Paolo VI, il c.t.u. ha messo in luce come le opere realizzate facciano in realtà tutte riferimento a - lavori urgenti di messa in sicurezza di cornicioni mediante interventi di manutenzione straordinaria e/o di protezione con reti, - lavori di adeguamento alla normativa relativa alle vie di esodo e uscite di sicurezza;, - lavori puntuali di rifacimento di impermeabilizzazione di lastrici solari, e non possano pertanto in alcun modo ricollegarsi all'azione delle polveri inquinanti.

26.3. Il c.t.u., alla luce dei sopralluoghi svolti presso tutti i plessi scolastici in questione, ha proceduto ad individuare un unico intervento, riferito all'intero periodo 1995-2014, consistente nel ripristino e pulitura delle superfici esterne dei plessi scolastici, a compenso dei danni materiali subiti per l'imbrattamento di dette superfici esterne dovuto al deposito delle polveri provenienti dai parchi minerali dello stabilimento siderurgico, escludendo dalla relativa stima la scuola Giuseppe Ungaretti, che versa in stato di fatiscenza e abbandono.

26.3.1. In merito alle valutazioni compiute dal c.t.u., si ritiene di dover accogliere le osservazioni formulate dal Capogrosso relativamente alla situazione degli **edifici scolastici del quartiere Tamburi** (Giusti, Gabelli, Vico, De Carolis e Deledda), per i quali, sulla base della stessa documentazione allegata alla c.t.u., gli interventi di bonifica *una tantum* non risultano più necessari. Infatti, i cinque edifici scolastici ubicati nel quartiere Tamburi sono già stati oggetto di recentissime ristrutturazioni,



effettuate nel 2016-2018, che non hanno in alcun modo gravato sulle finanze comunali, beneficiando al contrario della disponibilità di finanziamenti statali/europei per l'efficientamento energetico, al punto da presentarsi, al momento del sopralluogo del c.t.u., con prospetti in buono/ottimo stato di conservazione. Tali lavori di riqualificazione hanno infatti coinvolto l'intero involucro degli edifici stessi, interessando sia le finiture esterne sia le coperture.

Il degrado derivante dai denunciati fenomeni di imbrattamento delle strutture scolastiche del quartiere Tamburi, risalenti agli anni 1995-2014, non può più delineare oggi, nel 2022, un danno patrimoniale per il Comune di Taranto, in quanto gli effetti pregiudizievoli delle immissioni polverose sono stati già integralmente eliminati e riparati, nel 2016, senza alcun costo per l'ente proprietario degli immobili.

Le uniche spese sopportate dal Comune di Taranto e documentate in atti attengono ai lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture dei padiglioni della scuola Gabelli, per un importo pari a € 30.789,96 (ovvero **27.990,87+iva**), che possono senz'altro essere riconosciuti come danni materiali causati dall'attività produttiva dell'acciaieria, considerati gli effetti delle polveri sul contesto edilizio circostante e la grande vicinanza (km 1,00) ai parchi minerari dello stabilimento siderurgico.

26.3.2. Per quanto riguarda i tre **fabbricati scolastici ubicati nella Città Vecchia**, il c.t.u. ha evidenziato come anche questi risultino oggetto di parziali lavori di manutenzione che hanno interessato solo alcune facciate dei singoli edifici; al contrario, sulle superfici non oggetto di recenti interventi sono presenti ed evidenti imbrattamenti di colore rosso, rosso-bruno del tutto analoghi a quelli caratteristici dei depositi delle polveri provenienti dall'Ilva.

Poiché le spese delle relative opere manutentive parziali per questi edifici non risultano sostenute da altri enti pubblici, correttamente il c.t.u. ha valutato i danni risarcibili nell'ammontare dei costi "riparatori" necessari per un unico intervento di ripristino e pulitura delle superfici riferito all'intero arco di tempo 1995-2014,



presumendo che per quella parte dell'involucro di tali edifici visibilmente in buone condizioni – si pensi alla situazione dell'asilo nido Vasto – il Comune si sia già fatto carico di tali esborsi (vedi quanto illustrato *supra* § 25.3.). La quantificazione complessiva risulta dunque pari alla somma di € **297.443,07** + iva.

26.3.3. Analoghe riflessioni devono compiersi con riferimento alle **strutture scolastiche site nel quartiere Paolo VI**, anche queste in buona parte interessate di recente da interventi di tinteggiatura, che non risultano finanziati da altri enti pubblici: tali opere hanno prevalentemente riguardato i prospetti principali di tali edifici, lasciando in alcuni casi ben visibile il fenomeno delle macchie rossastre nei prospetti secondari (è il caso, ad esempio, dei plessi Falcone, Pertini e Karol Wojtyla).

Orbene, anche per queste strutture, evidentemente imbrattate nel corso del tempo dal deposito delle polveri minerarie, come chiaramente evincibile dall'osservazione delle foto allegate alla c.t.u. ritraenti, ad esempio, la vista esterna del prospetto sud della scuola Karol Wojtyla o il terrazzo del cortile lato ovest della scuola Pirandello, laddove gli interventi di dipintura non stati completati e sono rimaste visibili sulle superfici le macchie di colore rosso, rosso-bruno, testimonianza dell'imbrattamento riportato nel tempo, si ritiene che la valutazione del danno subito dal Comune debba essere estesa a tutti i fabbricati scolastici, anche laddove questi, grazie a tali recenti operazioni di dipintura delle superfici, non presentino più tali caratteristici segni di imbrattamento (come nel caso dei plessi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Piercelestina Vendramini e Madre Teresa di Calcutta).

La quantificazione complessiva dei costi di un unico intervento di ripristino e pulitura delle superfici risulta pari alla somma di € **365.443,11** + iva.

27. Circa i danni patrimoniali rivendicati dal Comune di Taranto a causa della totale o parziale **inutilizzabilità dei beni comunali** durante l'esecuzione dei lavori di bonifica e manutenzione straordinaria che si sono resi o che si renderanno necessari al fine di eliminare i segni del degrado da imbrattamento e a causa della eventuale connessa necessità di trasferire altrove le persone che vi abitano oppure le



attività svolte al loro interno, tale voce di ristoro non può essere riconosciuta, trattandosi di interventi che, così come descritti e quantificati dal c.t.u., hanno ad oggetto le sole superfici esterne degli edifici, senza alcuna interferenza con gli ambienti interni che possono continuare ad essere regolarmente a disposizione dell'utenza.

b) i danni al Cimitero di San Brunone

28. Per quello che concerne i danni patrimoniali riferibili alle condizioni e alla gestione del **Cimitero San Brunone**, il c.t.u. non ha espresso dubbi, nel proprio elaborato peritale, nell'evidenziare quanto le polveri provenienti dai parchi minerari nel corso degli anni abbiano interessato direttamente l'area del cimitero e le sue superfici, posti del tutto a ridosso dello stabilimento (ad una distanza che oscilla tra mt 400 e Km 1,20), situazione di estremo degrado peraltro *ictu oculi* verificabile dalla constatazione degli evidenti e notevoli imbrattamenti sulle cappelle, loculi, tombe, oltreché dei viali e delle zone pavimentate.

28.1. Di conseguenza, quanto ai danni derivanti dall'intasamento delle condotte di acqua meteorica del cimitero, il c.t.u. ha osservato che *«i depositi di polvere, durante i fenomeni di precipitazioni atmosferiche, sono sicuramente confluiti, e confluiscono, nella rete di smaltimento delle acque piovane contribuendo all'accumulo di materiale all'interno di detta rete»*.

Nella propria analisi, l'ausiliario del Tribunale ha utilizzato una relazione redatta dall'arch. Valentina Serravalle per il Comune di Taranto nel 2018, ove venivano valutati i costi necessari per il rifacimento/pulizia dell'intera rete indipendentemente da qualsiasi indagine sulle cause dell'intasamento delle tubazioni: in tale relazione, tuttavia, l'impianto di tubature del cimitero veniva considerato in buona parte compromesso a causa della scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria, che aveva contribuito a determinare l'intasamento delle tubazioni.



Il c.t.u., in ogni caso, ha chiarito sul punto come la mancata manutenzione possa rappresentare soltanto una concausa del danno subito, in quanto, in un arco temporale così vasto (dal 1995 al 2014), l'abnorme accertato accumulo delle polveri rimane comunque il fattore principale all'origine del problema. A tali conclusioni il c.t.u. è giunto sulla base - della grande vicinanza del cimitero ai parchi minerari, - di esperienze di casi analoghi con intasamento dei canali di gronda e dei pluviali dei fabbricati del quartiere Tamburi, constatando la gravità e rilevanza di tale fenomeno e - della notevole superficie pavimentata interessata dalle acque piovane e della confluenza delle stesse nelle tubazioni di scarico, elementi questi che mettono chiaramente in luce la grande incidenza delle polveri dell'Ilva sul totale del materiale che ha prodotto l'intasamento delle condotte.

Pertanto, *«l'intasamento delle rete di smaltimento della acqua piovana all'interno del cimitero San Brunone è così frutto del continuo sversamento ed accumulo delle polveri provenienti in massima parte dallo stabilimento siderurgico, la cui velocità di accumulo è stata aggravata dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria e da qui la necessità di provvedere ad un intervento globale di ripristino della funzionalità delle tubazioni».*

Invero, si ritiene che la circostanza descritta dal c.t.u. in merito alla *«notevole superficie pavimentata interessata dalle acque piovane»* e alla *«confluenza delle stesse nelle tubazioni di scarico»* in realtà individui chiaramente, come pure suggerito dal c.t.p. di parte convenuta, un'ulteriore concausa dell'intasamento e del danneggiamento delle condotte non imputabile alle emissioni di polveri provenienti dalla vicina industria siderurgica, bensì riconducibile ad un originario sottodimensionamento dell'impianto rispetto alle superfici di raccolta delle acque piovane.

Per tali ragioni, deve essere attribuita alla responsabilità dei vertici Ilva soltanto la quota del 50% dei danni di seguito stimati dal c.t.u., in quanto la residua metà deve ritenersi estranea alla loro condotta colpevole, essendo invece riconducibile a concause, quali polveri aventi altra origine, carenza di manutenzione delle condotte



da parte del Comune di Taranto e non corretta realizzazione dell'impianto di smaltimento.

In punto di *quantum*, il c.t.u., condividendo metodologie e stime rappresentate dall'arch. Serravalle, ha valutato il danno risarcibile in favore di parte attrice e ai carico dei convenuti in:

- € 38.000,00 corrispondenti al costo stimato per gli interventi di pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni (n. 53 pozzetti e n. 1.100 m di tubazioni, oltre localizzate sostituzioni) relativamente alla parte "nuova" del cimitero;

- € 340.000,00 corrispondenti al costo stimato per gli interventi di installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche relativamente alla restante parte del cimitero.

Nella risposta alle osservazione di parte convenuta, il c.t.u. ha colto l'occasione per evidenziare altresì come, ove pure il Comune avesse eseguito interventi di manutenzione periodica, i costi sostenuti per la maggiore ripetitività degli stessi sarebbero stati di gran lunga superiori all'unico intervento qui proposto per l'intero periodo di tempo 1995-2014.

I convenuti devono pertanto essere condannati a risarcire al Comune di Taranto la complessiva somma di € **189.000,00**, pari alla metà dei costi necessari alla pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni della parte nuova del cimitero e all'installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche per la restante parte.

28.2. Inoltre, secondo quanto sostenuto da parte attrice, le polveri provenienti dallo stabilimento Ilva avrebbero impermeabilizzato la superficie delle collinette del cimitero, provocando un forte afflusso di acque meteoriche nel piano seminterrato della galleria n. 5 con conseguente grave dissesto statico dell'intero fabbricato, tanto da rendere necessaria la sua demolizione e ricostruzione, con conseguenti ridotti ricavi per la concessione delle cappelle comunali esistenti.

In occasione dei due sopralluoghi interessanti la galleria n. 5, il c.t.u. ha potuto rilevare il pessimo stato di conservazione del calcestruzzo delle strutture fuori terra,



pilastrini e travi, con armature ossidate ed espulsione di materiale; per quanto riguarda, invece, il piano seminterrato, il c.t.u. non ha riscontrato significativi quadri lesionativi, né è stata rilevata la presenza di finestre, aperture, o discontinuità sul muro prospiciente le collinette, assolutamente necessarie ed indispensabili, queste ultime, per consentire l'immissione delle acque piovane all'interno del piano seminterrato; lo spazio retrostante il cimitero, compreso tra il muro e la base delle collinette, è caratterizzato da un manto di terreno con presenza di ampie zone erbose, che si estendono con continuità sulle adiacenti collinette interessate anche da alberi e cespugli più o meno folti, ove il c.t.u. non ha rinvenuto tracce che facciano pensare ad un terreno reso impermeabile dalle polveri.

Sul punto, l'ausiliario del Tribunale ha dunque concluso che l'immissione delle acque non è avvenuta per la supposta impermeabilizzazione delle superfici delle collinette esterne, confutando in tal modo tutte le argomentazioni enucleate da parte attrice a sostegno della suddetta istanza di ristoro.

c) i danni da deprezzamento del patrimonio disponibile immobiliare

29. Per quanto concerne il preteso **danno da deprezzamento** degli immobili rientranti nel patrimonio disponibile del Comune di Taranto, incarnato dalla diminuzione del loro valore di scambio sul mercato in quanto siti in quartieri della città direttamente esposti alle immissioni di polveri minerali e al connesso sensibile rischio ambientale, deve innanzi tutto essere affermato il principio secondo cui tale "danno da deprezzamento" sussiste non solo nel caso in cui il proprietario decida di mettere il bene sul mercato, liquidandolo, ma anche in assenza (e prova concreta) di tale circostanza, avendo comunque subito il detto proprietario una diminuzione del proprio patrimonio in riferimento al potenziale utilizzo economico del bene: si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui il proprietario intenda semplicemente concedere in locazione o affitto l'immobile, alla più limitata possibilità di accedere al credito offrendo in garanzia il bene, ovvero, più in generale, alla minore valutazione della sua solvibilità per qualsiasi operazione economica intenda porre in essere.



Tale voce di danno, d'altra parte, è già stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi in fattispecie analoghe sulle richieste di ristoro per deprezzamento commerciale conseguente a immissioni illegittime:³ in tal senso il Tribunale di Taranto con la sentenza n. 847 del 26.5.1998, confermata da App. Lecce – Sez. dist. Taranto 27.3.2001, n. 53, e da Cass. 14.4.2005, n. 7775, aveva fissato nella misura del 20% il ristoro per la riduzione di valore di alcuni capannoni per uso industriale esposti alle immissioni illecite provenienti dal vicino stabilimento industriale Cementir;⁴ anche la Suprema Corte aveva successivamente ritenuto risarcibile il danno da “degrado commerciale” di alcuni fabbricati esposti a ingenti propagazioni di pulviscolo minerale e di gas provenienti dallo stabilimento siderurgico ex Italsider di Bagnoli (Cass. n. 1226 del 1993 e n. 7420 del 2000).

Nel caso in esame, muovendo dai dati evincibili dalla banca dati delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (c.d. quotazioni OMI), il c.t.u. ha illustrato i dati di mercato utili a comparare l'andamento dei valori medi di compravendita tra zone periferiche omogenee della città.

29.1. Innanzi tutto, per quello che concerne gli immobili del patrimonio disponibile comunale siti nella **Città Vecchia**, l'esame condotto e descritto dal c.t.u. nell'ambito dei numerosi sopralluoghi eseguiti strada per strada, fabbricato per fabbricato, ha potuto mettere bene in luce che, indipendentemente dallo stato dei singoli edifici, le difficoltà d'uso e i connotati ambientali caratteristici di questo quartiere sono di tale degrado generale da non poter essere in alcun modo condizionati, nell'andamento dei loro valori di mercato, dall'effetto delle polveri dell'Ilva: questo perché *«le condizioni generali della Città Vecchia, caratterizzate da diffuso degrado di tipo fisico, statico, igienico e sociale, la rendono un unicum*

³ Sul punto specifico, vedi più di recente Trib. Taranto n. 955 del 2019.

⁴ Nella stessa misura hanno stimato tale danno patrimoniale in via equitativa sia il Tribunale di Taranto nella sentenza n. 72 del 2014 sia la Corte d'Appello di Lecce – sez. dist. di Taranto nella sentenza n. 171 del 2017.



all'interno del territorio comunale costruito, con conseguente impossibilità di qualsiasi tipo di confronto con altre zone della città».

Non a caso, i valori di compravendita immobiliari OMI sono rimasti stabili e immutati nel tempo, segno di una completa stasi del mercato immobiliare, e questo in particolare proprio nell'arco temporale, intercorrente dal 2007 ad oggi, in cui le notizie relative alla citata sentenza definitiva di condanna emessa dalla Cassazione penale nel 2005, al susseguirsi delle inchieste della magistratura, alla conclusione delle indagini svolte nei confronti dei vertici Ilva nel procedimento "Ambiente svenduto", unitamente all'attenzione costante dei mass-media nazionali sul fenomeno dell'inquinamento e sui dati statistici relativi alle malattie tumorali e respiratorie nella città di Taranto, hanno più significativamente permeato la coscienza collettiva del Paese con riguardo alla criticità della situazione ambientale del capoluogo ionico e, soprattutto, dei quartieri più prossimi allo stabilimento siderurgico.

Gli unici incrementi dei valori di compravendita si sono registrati in corrispondenza ai periodi in cui si è proceduto ad interventi di bonifica e recupero di alcune zone della Città Vecchia, restati, però, senza continuità nel tempo; a questi picchi positivi ha quindi fatto seguito una nuova parabola discendente delle quotazioni, le quali negli anni successivi si sono assestate su un valore minimo costante, cui è corrisposta una completa stasi del mercato immobiliare. Tutto ciò porta alla dimostrazione che lo stato generale del quartiere è talmente degradato da non subire alcun tipo di peggioramento dovuto all'azione di imbrattamento delle polveri e alcun tipo di miglioramento derivante dalla bonifica e riqualificazione di singoli edifici o localizzate porzioni del centro storico, proprio a causa delle complessive disastrose condizioni del tessuto edilizio che lo caratterizza e che lo rende comunque poco appetibile sul mercato immobiliare.

29.2. Per quello che riguarda invece gli immobili di tipologia residenziale e di tipologia commerciale siti ai Tamburi e a Paolo VI, il c.t.u. ha elaborato una comparazione dell'andamento dei prezzi di mercato tra questi e quelli con medesima



destinazione allocati in altre zone periferiche della città ritenute paragonabili, tenendo conto delle caratteristiche edilizie e dello stato di conservazione dei fabbricati ed escludendo quindi dal confronto gli immobili della zona D4, estesa tra viale Virgilio e la riva di Mar Grande, pure classificata dall'OMI come "periferica", in quanto aventi connotazioni e caratteristiche, per tipologia edilizia e per stato manutentivo, superiori agli edifici degli altri quartieri periferici.

In particolare, per il quartiere **Tamburi**, il c.t.u. ha messo in relazione i valori medi di tale zona (D2) con la media dei valori medi delle altre zone periferiche ritenute paragonabili (D1 e D3 – viale Magna Grecia Est/Sud-Est e Salinella), sempre riferiti ad abitazioni di tipo intensivo/economico con stato di conservazione del tipo "normale", evidenziando comparativamente, anno per anno, l'incremento/decremento dei prezzi delle compravendite per metro quadro.

Il c.t.u. nella sua relazione e nei relativi grafici illustrativi è giunto ad una conclusione che, ove supportata dai dati relativi alle quotazioni OMI che egli stesso ha rappresentato, potrebbe rivelarsi in linea con le vicende ripercorse e ricostruite nella presente sentenza, essendo senz'altro plausibile che gli immobili del quartiere Tamburi, a cominciare dagli anni 2005/2006, possano aver subito un progressivo decremento comparativo, ricollegabile proprio ad una maggiore presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica dello stato di pericolosità e degrado della zona conseguente alle emissioni provenienti dall'acciaieria: *«dall'esame del grafico, infatti si constata che, fino al 1° semestre 2006, il quartiere Tamburi ha avuto addirittura un incremento di rivalutazione percentuale rispetto alla media degli altri quartieri periferici; questo perché, probabilmente, era considerato appetibile soprattutto dalla popolazione operaia per la sua vicinanza allo stabilimento siderurgico rispetto ad altre zone della città, laddove non si era ancora pienamente consapevoli del pericolo per la salute pubblica che lo stesso stabilimento rappresentava. Successivamente, a partire dal 2° semestre 2006, a seguito della presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica dello stato di "pericolosità" del quartiere, direttamente e immediatamente esposto alle emissioni*



provenienti dallo stabilimento dell'Ilva, il mercato immobiliare ha subito un decremento di rivalutazione percentuale rispetto agli altri quartieri periferici».

Diversamente rispetto a tali considerazioni espresse dal c.t.u., si ritiene invece che proprio un diretto raffronto tra le quotazioni OMI medie delle altre zone periferiche e quelle del quartiere Tamburi Croce (allegato n. 51a della c.t.u.) evidenzia un andamento comparativo dei prezzi, chiaramente rappresentato nel grafico n. 51b, del tutto incompatibile con il teorema conclusivo appena citato.

Infatti, già nell'anno "zero" del presente giudizio, ovvero nel primo semestre del 1995, i valori commerciali OMI (€/mq) degli immobili dei Tamburi risultavano inferiori in valore assoluto rispetto a quelli medi degli altri quartieri periferici presi in considerazione, i quali, nello specifico, si assestavano su prezzi di mercato superiori di circa il 21% rispetto a quelli degli immobili dei Tamburi. Nel corso degli anni successivi tale divario si acuiva fino a raggiungere un valore percentuale differenziale del 29% nel 2004. A far data invece dal 2006 – e dunque proprio in corrispondenza temporale con l'inizio di quella stagione caratterizzata, come sopra si è visto, dall'intensificarsi dell'attenzione da parte del potere legislativo, esecutivo e giudiziario, nonché dell'informazione e dell'opinione pubblica, sul problema dell'inquinamento connesso all'attività produttiva dell'industria siderurgica – l'incremento delle quotazioni OMI per gli immobili del quartiere Tamburi cominciava a raggiungere valori percentuali superiori rispetto all'incremento registrato per gli immobili delle altre zone periferiche (vedi grafico 51b), al punto da ridurre progressivamente il divario "iniziale" dei prezzi a metro quadro: tale scarto nel 2006 scendeva al 12%, nel 2007 al 3% e, addirittura, negli anni successivi si annullava, vedendo le quotazioni OMI degli immobili del quartiere Tamburi raggiungere valori assoluti persino superiori rispetto a quelli degli immobili delle altre zone omogenee considerate dal c.t.u.; soltanto nel primo semestre del 2014, ovvero nell'ultima rilevazione considerata utile ai fini della domanda risarcitoria in esame, le quotazioni degli immobili siti nel quartiere Tamburi tornavano a scendere, sia in valore assoluto sia in rapporto alle quotazioni registrate negli altri quartieri



periferici, assestandosi tuttavia su un divario percentuale corrispondente alla media dello scarto registrato nel ventennio attenzionato (meno 14%).

Anche da una differente prospettiva di osservazione, si può facilmente rilevare come mentre le quotazioni degli immobili delle zone periferiche omogenee dal 1995 al 2014 abbiano ottenuto un aumento dei prezzi medi di vendita pari al 54%, l'incremento registrato nel quartiere Tamburi nel medesimo arco temporale è stato superiore di quasi dieci punti percentuali (63,53%).

Pertanto, alla luce delle considerazioni appena esposte, si ritiene che le risultanze delle indagini di mercato eseguite dal c.t.u. non siano in grado di dimostrare le conclusioni dallo stesso illustrate nella sua relazione peritale, in quanto proprio negli anni in cui ci si sarebbe dovuti attendere una perdita di interesse negli investimenti immobiliari per il quartiere Tamburi a fronte di una sempre maggiore e diffusa consapevolezza in ordine alle conseguenze dannose connesse alle emissioni inquinanti provenienti dal limitrofo stabilimento siderurgico, la forbice differenziale, espressa dal diverso andamento dei valori medi degli immobili nei quartieri messi a confronto, al contrario si riduceva progressivamente, evidenziando in senso inverso una maggiore crescita delle quotazioni immobiliari proprio nel rione più prossimo all'industria siderurgica.

Tali risultati dimostrano altresì, in via del tutto empirica, l'assenza di qualsiasi correlazione eziologica tra l'andamento delle quotazioni immobiliari e il fattore espresso dalla vicinanza degli immobili alla fabbrica dell'acciaio e dalla progressiva percezione nel mercato dei rischi, dei danni e delle limitazioni derivanti dalla continua esposizione del quartiere ai fenomeni immissivi denunciati in citazione, dovendosi di conseguenza ritenere che il loro prezzo di mercato sia piuttosto il prodotto di altri fattori condizionanti di carattere generale (es. andamento complessivo del mercato immobiliare, a livello sia nazionale sia locale) o di carattere particolare (es. stato di conservazione del singolo immobile, eventuale riqualificazione del quartiere, ecc.).



29.3. Tali considerazioni *tranchant*, raggiunte proprio sulla scorta dell'osservazione delle quotazioni OMI riferite al quartiere che sorge direttamente a ridosso dello stabilimento ex Ilva, e dunque esponenzialmente più esposto alle immissioni industriali e potenzialmente più sensibile ai connessi rischi e timori, non possono che influenzare le sorti del medesimo giudizio da compiersi con riferimento al dedotto deprezzamento del valore di mercato del patrimonio disponibile del Comune allocato nel quartiere **Paolo VI**: se l'andamento dei prezzi delle compravendite degli immobili siti nelle immediate vicinanze dello stabilimento ha evidenziato nel corso del ventennio considerato un flusso in alcun modo dipendente da tale fattore topografico, alle medesime conclusioni non può che giungersi, in via fortemente presuntiva, con riguardo all'andamento dei prezzi di mercato degli immobili siti in un quartiere ben più distanziato dall'industria siderurgica e quindi meno esposto agli effetti visibili e non visibili delle immissioni inquinanti.

Rispetto a tale approdo risulta altresì di sostegno la valutazione espressa dal c.t.u. (pag. 89 della relazione peritale) nel momento in cui ha rilevato che *«dall'esame di detto grafico, relativamente al quartiere Paolo VI (zona D5), riportato in colore verde, risulta che l'andamento delle rivalutazioni percentuali è qualitativamente simile a tutte le altre zone periferiche, ma attestato su valori quantitativamente inferiori, derivanti, evidentemente, dalla specificità dei luoghi e dalla notevole distanza dagli altri quartieri della città»*.

29.4. Sulla scorta delle differenti considerazioni appena svolte con riguardo a ciascun quartiere interessato dalle odierne domande attoree, alcun risarcimento per deprezzamento del valore commerciale del patrimonio disponibile comunale può essere riconosciuto all'Ente proprietario.

d) gli ulteriori danni patrimoniali richiesti dal Comune

30. Per quanto concerne i danni di cui ai punti E) e F) dell'atto di citazione, ovvero i *«danni patrimoniali derivanti dai maggiori costi per attività di **pulizia straordinaria** dei quartieri interessati dalle immissioni polverose e delle*



*strutture scolastiche e comunali» e quelli «derivanti dai maggiori costi connessi all'attività di manutenzione dei parchi e del verde pubblico», tali voci di ristoro, nella misura in cui possano ritenersi sussistenti, risultano comunque assorbite o dai costi connessi alle maggiori attività di spazzamento a carico dell'Amiu (vedi *infra sub* § 33.) o dalla valutazione generale espressa nei paragrafi precedenti relativa ai costi di un unico intervento a ristoro dei danni materiali subiti dal patrimonio comunale oggetto di causa per l'intero periodo 1995-2014.*

31. D'altra parte, con riferimento ai **maggiori costi per l'attività di manutenzione dei parchi e del verde pubblico**, la relativa richiesta risulta formulata in via del tutto generica ed esplorativa già in punto allegatorio, oltreché sfornita di un qualsiasi principio di prova utile a comprendere quali esborsi "extra" il Comune abbia sopportato a causa dell'inquinamento industriale, a che titolo e per quali ragioni: nella relazione allegata dal Comune di Taranto nulla si dice al riguardo, mentre la relativa voce di danno viene stimata prendendo in considerazione tutte le spese presuntivamente sostenute per la cura del verde dei tre quartieri interessati, come se, in assenza di inquinamento, non vi sarebbe stato bisogno di alcun intervento di manutenzione; il calcolo viene tra l'altro in via presuntiva effettuato computando sulla voce di spesa totale l'importo relativo ai tre quartieri in misura proporzionale al rapporto tra la loro estensione e quella dell'intero territorio comunale, come se, dunque, le somme impiegate per la cura del verde nei rioni limitrofi allo stabilimento siderurgico non fosse stata in effetti superiore, ovvero più che proporzionale, rispetto a quella investita per le zone della città non colpite dalle immissioni di polveri.

32. Non si ritengono sussistenti neanche le ulteriori voci di danno invocate dall'attore al punto G) dell'atto di citazione, conseguenti alla **perdita di finanziamenti** già accordati al Comune per la realizzazione di opere di riqualificazione del quartiere Tamburi. In realtà, come si evince dalle stesse allegazioni di parte attrice, nessun finanziamento è stato perso, in quanto le somme inizialmente stanziare per la riqualificazione del rione sono state comunque ricevute



dal Comune sebbene con una destinazione differente ugualmente orientata al miglioramento della vivibilità dei Tamburi, ovvero il compimento di attività di caratterizzazione e bonifica ambientale dell'area.

Che queste poi si siano rese necessarie a causa dell'attività inquinante illecita dell'ex Ilva è questione ricompresa nella richiesta di risarcimento del danno ambientale, già oggetto di questo giudizio (vedi *supra sub* § 6.); così come le dedotte conseguenze non patrimoniali di pregiudizio all'immagine del Comune per il ritardo con il quale verranno di conseguenza effettuate le attese opere di riqualificazione urbana del quartiere Tamburi potrebbero al più concorrere a integrare il complessivo danno all'immagine della città, invocato in questo giudizio e sul quale pure ci si soffermerà più avanti nella presente sentenza (v. *infra sub* § 35.).

Infine, con riguardo agli oneri di cui il Comune di Taranto potrebbe essere chiamato a farsi carico nei confronti dei professionisti che avevano lavorato al progetto di risanamento del quartiere per l'intervento successivamente defanziato, è lo stesso attore nel libello introduttivo a riferirsi a tale voce di danno come del tutto eventuale e *sub iudice* – in quanto oggetto di un contenzioso in corso – e allo stato non quantificabile; d'altra parte, al presente giudizio non sono stati neanche forniti sufficienti elementi per valutare il legame eziologico tra tali richieste di pagamento e le vicende del finanziamento poi revocato né per comprendere se la prestazione professionale resa in favore del Comune sia stata completata e possa risultare anche successivamente utile nella prospettiva delle attese opere di risanamento del rione.

I danni patrimoniali risarcibili in favore di Amat e Amiu

33. Con riferimento ai danni patrimoniali di cui al punto I) dell'atto di citazione «derivanti dai **maggiori costi connessi al servizio di trasporto pubblico, gestito, con affidamento in house, dalla società Amat s.p.a.**», occorre innanzi tutto rilevare come la documentazione presente in atti non consenta un'adeguata e compiuta valutazione dei danni patrimoniali invocati dall'Amat, indispensabile per



poterli caratterizzare come “diretta conseguenza” dei fenomeni immissivi e per poter distinguere i maggiori oneri da quelli normalmente sostenuti per ogni veicolo per effetto dell’uso e della vetustà dello stesso. A titolo esemplificativo si consideri come nell’atto di citazione e nella documentazione allo stesso allegata non si rinvenga alcuna informazione utile circa il numero complessivo dei mezzi circolanti, anno per anno, né tanto meno in merito alla loro vetustà, elementi assolutamente determinanti in una valutazione dei costi di manutenzione e gestione del parco autobus.

33.1. Più nello specifico, per quanto concerne i pretesi danni alla carrozzeria dei mezzi, va rilevato come nessun documento presente in atti si riveli in qualche modo idoneo a comprovare l’esistenza dei lamentati fenomeni di aggressione da parte delle polveri, né l’incidenza dei supposti maggiori oneri sostenuti: non è dato comprendere, d’altra parte, dalla lettura degli scritti difensivi di parte attrice in quale modo le polveri potrebbero aver attaccato le carrozzerie, tenuto conto che, come chiarito dal c.t.u., per buona norma di manutenzione e di sicurezza igienico-ambientale, i mezzi dovrebbero essere sempre sottoposti ad un lavaggio giornaliero.

Sulla scorta di tali rilievi del tutto ingiustificati devono ritenersi anche i lamentati danni da corrosione, in quanto le polveri, giornalmente eliminate con il lavaggio dei mezzi, non potrebbero in alcun modo aggredirne e deteriorarne le parti metalliche; più in generale, l’esecuzione di interventi di manutenzione di tipo ordinario, costanti e programmati nel tempo, è, di certo, idonea ad impedire l’insorgere di tale degrado.

D’altra parte, in assenza di danni consolidatisi attribuibili all’azione delle polveri, eventuali maggiori costi derivanti dalla necessità di operare un *surplus* di pulizie settimanali degli autobus avrebbero dovuto essere oggetto di allegazione da parte del Comune, cui incombeva l’onere di fornire la prova documentale dei relativi esborsi.

33.2. Analogamente a quanto detto con riguardo alla carrozzeria degli autobus, anche per i danni lamentati ai motori non è dato comprendere in che modo questi possano essere stati deteriorati dalle polveri, considerato che la loro protezione è



adeguatamente garantita da un sistema di filtraggio dell'aria opportunamente tenuto in efficienza con una corretta manutenzione.

Pertanto, l'affermazione in forza della quale le polveri provenienti dallo stabilimento siderurgico, aspirate dai motori degli autobus, abraderebbero e consumerebbero tutti i loro componenti è rimasta sfornita di alcun supporto probatorio o riscontro empirico e di una qualsiasi conferma tecnico-scientifica in letteratura, secondo quanto pure evidenziato dal c.t.u.

33.3. A differenti conclusioni è pervenuta, invece, la relazione peritale con riferimento agli invocati maggiori costi di manutenzione relativi ai radiatori, olii e filtri aria, ritenendo il c.t.u. di non poter esprimere alcun dubbio, da un punto di vista tecnico, sul fatto che l'azione delle polveri ne abbia prodotto un significativo incremento in relazione a tutte le operazioni ordinarie comunque riferibili al filtraggio dell'aria.

In via empirica la placida affermazione del c.t.u. trova peraltro conferma nel raffronto tra le singole voci dei costi di gestione €/km sostenuti da Amat e quelli corrispondenti forniti per la città di Bari dall'Amtab (Azienda mobilità e trasporti Bari s.p.a.), in relazione al medesimo servizio offerto in una realtà metropolitana che, sebbene non interessata dal fenomeno inquinante delle polveri minerali, presenta per il resto caratteristiche dimensionali e ambientali simili a quelle di Taranto. Osservando infatti la tabella di comparazione di cui all'allegato n. 57 della c.t.u. si rileva come, a fronte di costi di manutenzione complessivamente inferiori sostenuti dall'Amat rispetto all'Azienda dei trasporti barese nel quinquennio di interesse, la voce di spesa "viva" relativa a materiali e ricambi acquistati risulta invece notevolmente superiore in confronto a quella sostenuta da quest'ultima: osservazione dalla quale si può trarre la conferma di un effettivo incremento dei costi determinato da una maggiore frequenza di sostituzione di materiali d'uso, quali olii, filtri aria, ecc., e dunque da una più frequente e intensa manutenzione legata al ricambio dei singoli pezzi.



In particolare, rapportando la voce di costo unitaria “Materiale uso e consumo e ricambi acquistati” al differente chilometraggio coperto annualmente dagli autobus delle due aziende di trasporto si ottiene nel quinquennio una spesa media annua per km pari a circa € 0,09 per l’AmTAB e a € 0,20 per l’AmAT.

33.3.1. Sul punto, rispetto alle osservazioni sollevate da parte convenuta si osserva che:

- non può essere paragonata l’incidenza delle polveri provenienti dallo stabilimento siderurgico sulla frequenza nella sostituzione dei materiali d’uso degli autobus a quella che potrebbe ipotizzarsi con riferimento alla manutenzione delle automobili dei privati cittadini, in quanto appare circostanza piuttosto improbabile quella che un’autovettura privata possa muoversi per livelli di percorrenza annua così elevati (pari a circa 50.000 km/anno) interamente all’interno del perimetro urbano: in altre parole, i mezzi pubblici hanno caratteristiche topografiche di utilizzo massivo e quotidiano del tutto peculiari rispetto a quelle di un mezzo privato, che, ove per ipotesi fosse destinato a circolare unicamente per spostamenti interni alla città, difficilmente raggiungerebbe un chilometraggio altrettanto significativo e dunque una paragonabile esposizione al suddetto fenomeno inquinante; questo significa che difficilmente un’autovettura privata potrebbe essere sottoposta ai medesimi livelli di “stress da inquinamento” determinati dalla congiunzione di quei due elementi, ovvero presenza sul territorio e chilometraggio, che invece caratterizzano il fisiologico utilizzo di un autobus addetto al servizio di trasporto urbano;

- in nessun passaggio della nota pec del 22.07.2020 (allegato n. 28 della relazione peritale), inviata dall’AmTAB per riscontrare la richiesta formulata dal c.t.u., emergono elementi dai quali desumere, come fa il c.t.p. di parte convenuta, che la voce “lavorazioni esterne” vada a comprendere anche i costi per materiali d’uso e consumo e ricambi sostenuti dalle officine esterne cui le lavorazioni vengono affidate, considerando invece che tali spese sono state dall’AmTAB chiaramente e specificamente quantificate all’interno di una voce differente, che la stessa ha altresì



avuto cura di ulteriormente dettagliare nella tabella riportata nella seconda pagina della missiva;

- allo stesso modo, da nessun passaggio della c.t.u. o delle note informative provenienti dall'Amtab è possibile ricavare alcuna informazione circa la maggiore o minore obsolescenza del parco automezzi a disposizione del capoluogo di Regione rispetto a quello in esercizio nella città di Taranto.

33.3.2. Nel riconoscimento di tale voce di danni patrimoniali occorre, tuttavia, in primo luogo, evidenziare l'assenza di atti interruttivi della **prescrizione** posti in essere da Amat e Amiu in data antecedente alla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio: pertanto, a fronte della specifica eccezione sollevata dai convenuti, deve ritenersi consolidato un effetto estintivo rispetto a tutte le poste risarcitorie che siano maturate oltre dodici anni prima e che non siano mai state richieste in data antecedente all'instaurazione dell'odierna causa risarcitoria (si veda al riguardo quanto già illustrato *supra sub* § 19, e in particolare § 19.4). Invero, poiché per i danni derivanti dall'illecito permanente qualificabile come disastro doloso innominato prodottisi in data antecedente all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 157 c.p. (8 dicembre 2005) il termine di prescrizione del reato era di quindici anni, la relativa domanda risarcitoria giudiziale produce nel caso di specie un effetto interruttivo in grado di salvare dall'estinzione per inerzia i diritti maturati nel precedente quindicennio.

33.3.3. Con riguardo, quindi, alla quantificazione dei maggiori oneri per ricambi e sostituzioni dei materiali d'uso sopportati da Amat nei quindici anni anteriori alla notifica della citazione a giudizio, si ritiene che la documentazione prodotta con riguardo alle spese complessive sostenute in un arco temporale di ventisei mesi, ovvero dal 15 gennaio 2011 al 28 marzo 2013, offra un valido riscontro documentale cui ancorare la valutazione presuntiva ed equitativa di tale voce di danno, da un lato non potendosi ritenere che, negli anni e nei mesi per i quali non sono state documentate spese, tali oneri necessari nell'ordinario ciclo di vita di un automezzo non siano stati comunque affrontati, dall'altro lato considerando come tale



parametro di riferimento, ancorato ad un arco temporale recente, non possa risultare di pregiudizio per i convenuti nella valutazione degli effetti dannosi di un'attività immissiva di polveri in quegli anni sicuramente meno consistente rispetto al decennio precedente.

Poiché, inoltre, gli importi desunti dalla documentazione prodotta da Amat sono comprensivi sia dei costi di manutenzione "normali" sia dell'incremento dovuto ai fenomeni immissivi provenienti dallo stabilimento siderurgico, il c.t.u., nel proprio elaborato peritale, ha proposto di valutare l'incidenza di tali extra nella misura del 75% dell'importo totale relativo alla manutenzione dei radiatori; tale valutazione si rivela però eccessiva ove rapportata ai corrispettivi costi comunque sostenuti dall'Amtab nel quinquennio 2010-2014 e si ritiene debba invece essere contenuta nella misura del 55% dell'importo totale, proprio sulla scorta del suddetto raffronto comparativo tra situazioni altrimenti omogenee.

33.3.4. La stima equitativa di tale voce di danno patrimoniale risarcibile risulta dunque pari a € **216.513,95** (55% di 56.862,25/26 mesi x 12 mesi x 15 anni).

33.4. Per quanto concerne il danno lamentato dall'Amat in conseguenza della necessità di acquistare n. 72 autobus muniti di alimentazione a metano in sostituzione di altrettanti mezzi con motorizzazione Euro 0, 1, 2, va osservato come nella nota a firma del Presidente della Società attrice, datata 22.1.2013 (all. n. 30 del fascicolo di parte attrice), non si rinvenga in realtà alcun riferimento all'azione dannosa delle polveri provenienti dai parchi minerari, essendo al contrario tale ricambio del parco mezzi determinato chiaramente dall'esigenza di mettere fuori circolazione autobus con motorizzazioni da tempo obsolete e/o fuori norma.

Di conseguenza, tale voce di danno merita di essere rigettata, avendo ad oggetto costi non causati dai fenomeni immissivi provenienti dallo stabilimento siderurgico, ma dalla necessità di adeguare il parco autobus a normative di legge e di evitare che sia esso stesso causa di ulteriore pregiudizio per le condizioni ambientali cittadine.

34. L'Amiu s.p.a., società interamente posseduta e finanziata dal Comune di Taranto con affidamento *in house* del **servizio di igiene urbana**, ha invece



invocato il ristoro dei danni patrimoniali derivanti dai **maggiori costi** connessi all'attività demandatale.

34.1. Nelle richieste avanzate in citazione, veniva innanzi tutto rappresentata la necessità di cambiare la tipologia di spazzatrici, da quelle di tipo meccanico al tipo aspirante, per lo svolgimento delle attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri Tamburi e Città Vecchia.

Come si legge nella nota n. 4587 del 10.1.2013 del Comune di Taranto (all. n. 28 fasc. parte attrice), per la pulizia straordinaria delle strade del quartiere Tamburi era stato deliberato, a causa di una massiccia presenza di materiale polverulento, il nolo delle spazzatrici di tipo aspirante in aggiunta alla normale pulizia che Amiu già eseguiva *in loco*: in detta nota veniva altresì richiamata la determina del Comune di Taranto n. 56 del 7.3.2012 "*Spazzamento straordinario sedi stradali-impegno di spesa*" (all. n. 28a), dove si evinceva l'impegnativa di spesa presumibile in € 150.00,00 del bilancio di previsione 2012 e la somma annua di € 165.528,00 sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 2013-2014, per sostenere le spese a carico dell'Amiu per il nolo di n. 3 macchine spazzatrici per n. 36 mesi per rimuovere il materiale polveroso depositato sulle strade della città, con particolare riferimento ai quartieri Tamburi e Città Vecchia.

Il c.t.u., facendo condivisibilmente riferimento alle sole fatture prodotte in atti (all. n. 31a), ha quindi evidenziato come risulti documentato l'inizio del nolo di n. 2 nuove spazzatrici a far data dal 30 aprile 2012 e fino al 30 marzo 2013, per un (maggior) costo complessivo di € **112.655,11**.

34.2. Per quanto riguarda le richieste avanzate circa l'implementazione dell'attività di lavaggio stradale attraverso l'impiego di una autobotte attrezzata, dedicata giornalmente sul territorio, anche tale voce di danno deve essere computata nella misura risultante dalle sole fatture allegate all'atto di citazione riferite al periodo che va dal 16 aprile 2012 a dicembre 2012 (allegato n. 60) per un totale di € **34.361,58**, in mancanza di alcuna diversa prova, sia pure di carattere



meramente presuntivo, del fatto che con riferimento ad un arco temporale più esteso siano stati sostenuti a tale titolo dall'Amiu ulteriori, eventuali, oneri.

34.3. Nella elencazione dei danni patrimoniali connessi ai maggiori costi per il servizio di igiene urbana, la parte attrice ha inserito inoltre la voce relativa alla dotazione di dispositivi di protezione individuali (tute di lavoro, guanti e mascherine).

Ebbene, sul punto si condividono in parte le osservazioni formulate dal c.t.p. del convenuto, laddove ha evidenziato a) che tra i dispositivi di protezione individuali non possono annoverarsi, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. n. 81 del 2008, gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi standard e b) che l'utilizzo di guanti e mascherine non può rappresentare un costo extra per l'Amiu, trattandosi di dotazione standard che un datore di lavoro, che si occupa di raccolta rifiuti e servizi ecologici, è obbligato a fornire ai propri dipendenti, secondo quanto espressamente previsto sul punto nelle indicazioni fornite dall'Inail; al contrario, la dotazione di tute integrali viene ritenuta necessaria solo a fronte di specifici rischi chimici o biologici, motivo per il quale il relativo esborso sopportato dall'Amiu può senz'altro essere valutato come un extra reso opportuno dalla importante attività di rimozione dalle strade della città del materiale polveroso di origine minerale.

Ovviamente, il riconoscimento della relativa voce di danno deve considerarsi circoscritto ai soli esborsi, di carattere eventuale, che l'attrice ha dimostrato per via documentale di aver sostenuto, non potendosi in alcun modo presumere che la medesima spesa sia pure stata sostenuta in più esteso arco temporale.

La stima pertanto risulta pari a complessivi € **9.306,72** (8.338,72 per il 2012, + 968,00 per il 2013 – vedi all. n. 61 della c.t.u.).

34.4. Per quanto riguarda i maggiori costi relativi alla manutenzione dei mezzi usati dal personale per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di ogni altro genere di rifiuto, la scarsa documentazione offerta da parte attrice non è in grado di comprovare e supportare la richiesta avanzata, trattandosi di n. 3 fatture non tutte correlabili direttamente a un danno prodotto dalle polveri dell'ex Ilva e comunque



generiche e non rappresentative dell'insieme delle attività di manutenzione necessarie.

Né può comunque presumersi, per le ragioni già illustrate nel § 33.3., una maggiore usura dei mezzi per effetto dell'azione delle polveri provenienti da parchi minerari dell'Ilva in grado di tradursi in maggiori spese sostenute per ricambio dei materiali d'uso: considerato, infatti, il differente impiego dei mezzi Amat e di quelli Amiu, il minore "stress da inquinamento" sofferto da questi ultimi, in quanto esposti sul territorio per un chilometraggio sicuramente inferiore, impedisce qualsiasi valutazione presuntiva in merito alla sussistenza, in parallelo, di tali maggiori costi.

34.5. L'Amiu, infine, ha richiesto in citazione, accanto alla rifusione delle spese per l'utilizzo di spazzatrici aspiranti e dell'autobotte, anche un importo calcolato forfettariamente in percentuale su quello sostenuto dal Comune per la Tarsu. Il c.t.u., nella propria relazione peritale, ha però correttamente rilevato come nel calcolo della Tarsu sia utilizzata come parametro di riferimento la superficie e non la quantità di rifiuto prodotto: pertanto, la presenza di maggiore rifiuto (polveri minerali provenienti dallo stabilimento Ilva) non ha comportato un aggravio di spesa, rientrando nel costo "normale" previsto per tale servizio; d'altra parte, la sussistenza di eventuali extra sopportati dall'attrice nell'esecuzione del servizio di igiene urbana è stata già compiutamente valutata e stimata nei sottoparagrafi precedenti (ad esempio, considerando l'uso delle spazzatrici aspiranti o l'implementazione dell'attività di lavaggio stradale con autobotte).

Il danno non patrimoniale all'immagine del Comune di Taranto

35. Al punto H) dell'atto di citazione l'Ente territoriale ha altresì domandato il risarcimento dei danni non patrimoniali all'immagine, al nome, all'identità personale, alla identità storica, culturale, politica ed economica, nonché dei danni alla reputazione turistica, sofferti dal Comune e dalla città di Taranto in conseguenza delle condotte immissive illecite ivi denunciate, per un ammontare



complessivo, da liquidarsi in via equitativa, non inferiore a € 1.000.000.000 (un miliardo di euro).

35.1. I molteplici aspetti attraverso i quali tale complesso danno non patrimoniale si sarebbe atteggiato sono stati tutti diffusamente descritti dal Comune in citazione e nelle successive memorie difensive, con l'intento di consentire alla dedotta lesione dell'immagine dell'Ente di trovare la più ampia tutela risarcitoria sotto l'egida degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali che riconoscono in favore della persona giuridica e in genere dell'ente collettivo la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione.

Quindi, anche gli enti territoriali esponenziali, quale un comune, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l'assenza di fisicità, come i diritti all'immagine, alla reputazione, all'identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti, e in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale (Cass. n. 4542 del 2012). In particolare, il pregiudizio al diritto all'immagine della persona giuridica o dell'ente è risarcibile, a prescindere dalle conseguenze di carattere economico che ne possano derivare, laddove si verifichi una diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce (Cass. n. 8662 del 2017, n. 22396 e 18082 del 2013). Tale pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè *in re ipsa*, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 11446 del 2017, n. 20643 del 2016), e va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. n. 12929 del 2007).



Il danno all'immagine rimane inoltre distinto dal danno all'ambiente, essendo ben ipotizzabile che dallo stesso fatto lesivo accertato possano derivare, oltre che un danno ambientale nei termini descritti dall'art. 300 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche un danno all'immagine dell'ente territoriale in relazione alla lesione che lo stesso ne può indirettamente subire, sul piano del prestigio e della reputazione, nei confronti della collettività in quanto evidentemente strettamente connessi – in senso positivo o negativo – anche all'efficacia dell'azione ad esso demandata di custodia e valorizzazione di beni ambientali di particolare rilievo (Cass. n. 24619 del 2014).

Tra i casi più celebri in cui la Cassazione ha ritenuto configurabile il danno all'immagine in favore di un ente comunale si annovera quello relativo al disastro del Vajont, ove, a fronte di un fatto reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici, fu considerata sussistente la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale (il comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica, costituzionalmente protetta dall'art. 114 Cost. (Cass. n. 3807 del 1998) e la legittimazione piena del medesimo ente ad esigerne il ristoro.

35.2. L'impianto difensivo sul punto articolato dal Capogrosso si snoda principalmente intorno a dedotte lacune allegatorie e probatorie rinvenibili nelle pretese risarcitorie del Comune, alle quali questi parrebbe anelare senza preoccuparsi di «*dare una sia pur minima prova anche solo presuntiva di quello che tenta di sostenere*»: mancherebbe dunque la deduzione e dimostrazione dei danni-conseguenza oggetto dell'invocato ristoro e delle circostanze di fatto che in sede di liquidazione potrebbero sorreggere una valutazione equitativa del giudice.

Tuttavia, si ritiene che, sul versante degli oneri assertivi, l'enucleazione e la composita descrizione cui il Comune consegna le proprie pretese di ristoro di tale voce di danno siano già nel libello introduttivo più che adeguate a individuarne il *thema decidendum ac probandum*: l'immaterialità della lamentata lesione non potrebbe consentire, d'altronde, una più puntuale allegazione, non esistendo in tema parametri matematici ai quali ancorare più saldamente le proprie richieste.



Quanto alle supposte lacune probatorie, da un lato occorre avere qui ben presenti le condotte illecite ascritte ai convenuti, le quali sono state, già nei paragrafi precedenti, oggetto di accertamento giudiziale in quanto considerate provate sulla scorta degli elementi documentali e tecnico-valutativi in atti.

Quanto alle conseguenze dannose che tali condotte possano aver causato all'immagine e all'identità storica e culturale della città di Taranto, si ritiene che questo Tribunale possa, senza bisogno di prova, porre a fondamento della propria decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.), ovvero quegli eventi di carattere generale e obiettivo che, proprio perché tali, non abbisognano di essere provati nella loro specificità (il c.d. fatto notorio).

Orbene, perché un fatto possa rivestire carattere di notorietà, occorre che esso sia acquisito alla cultura media della collettività, anche se di un determinato luogo (Cass. n. 9244 del 2007), restando al di fuori dell'alveo descritto dall'art. 115, comma 2, c.p.c., l'utilizzabilità di nozioni eventualmente rientranti nella scienza personale del giudice.

Se, da un lato, il concetto di "fatto notorio", al pari di quello di "nozione di comune esperienza", deve essere interpretato in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove (art. 115, comma 1, c.p.c.) (Cass. n. 8580 del 2022, n. 21810 del 2021, n. 9714 del 2020, n. 6299 del 2014), dall'altro lato, tutti i suesposti elementi, comportanti una siffatta deduzione, ben possono anche essere tratti, da una persona di ordinario livello intellettuale e culturale vivente in un determinato contesto storico e ambientale, dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, alla cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., l'innalzamento della soglia del c.d. "notorio", costituente l'ordinario patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello socio-culturale generale della popolazione e da



minore capacità diffusiva dei mezzi d'informazione di massa (Cass. n. 18748 del 2010).

Così, a titolo esemplificativo, la Corte di cassazione ha ritenuto possa rientrare nel “notorio”: - il valore di un'autovettura in un determinato mercato, in quanto «*i valori di mercato degli autoveicoli usati vengono riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione, di tal che possono ritenersi oggetto dell'osservazione e della percezione della collettività e, come tali, appartenenti alle cognizioni comuni e generali piuttosto che alla scienza personale del giudice il quale, perciò, in materia, può far ricorso al notorio omettendo ogni ausilio tecnico e derogando ai principi dell'onere e della disponibilità della prova*» (Cass. n. 13056 del 2007); - il fenomeno inflattivo, stante l'attenzione ad esso prestata dai mezzi di informazione di massa (stampa, radio, televisione) (Cass. n. 11774 del 1993); - lo stato di insolvenza del gruppo societario di cui era parte un soggetto del giudizio, desumendo la notorietà di tale fatto dalle numerose notizie di stampa in argomento, non soltanto specialistiche né esclusivamente locali (Cass. n. 17906 del 2015).

35.3. Ebbene, sulla scorta della descrizione della nozione di “fatto notorio” appena delineata e della indicazione delle fonti dalle quali è possibile desumere tale conoscenza di carattere collettivo e sovraindividuale, risulta del tutto indubitabile e incontestabile l'acquisizione al patrimonio di cognizioni possedute da qualsiasi persona di media cultura della nostra epoca e appartenente al nostro contesto nazionale, e pertanto non abbisognevole di prova senza incorrere nel divieto di impiego della scienza privata del giudice, l'attenzione sempre maggiore che, dalla seconda metà degli anni 2000, i mezzi di informazione hanno dedicato alla questione ambientale di Taranto.

A far data dalla pronuncia definitiva di condanna emessa dalla Cassazione penale nel 2005, passando per il successivo incalzare dei provvedimenti adottati e delle indagini intraprese e concluse dalle autorità giudiziarie nei confronti dei vertici aziendali dell'Ilva, nel procedimento “Ambiente svenduto”, per gravissimi capi di imputazione, anche di carattere associativo, legati al disastro ambientale provocato



nella città di Taranto, fino ad arrivare alle numerose manifestazioni cittadine di migliaia di persone che negli ultimi mesi del 2008 cominciarono a riversarsi per le strade del capoluogo ionico, rivendicando un'attenzione sugli effetti dannosi delle emissioni inquinanti provenienti dallo stabilimento siderurgico prima di allora non ricevuta dalla politica e dagli organi di governo, gli occhi di tutti i mezzi di informazione di massa hanno cominciato a puntarsi in modo costante, e in alcuni periodi persino quotidiano, sulle immagini e sui racconti delle polveri di minerali che dall'acciaieria più grande d'Europa si spandevano sui quartieri, nei mari, sulle case, nei campi del centro urbano che la ospita, sulla loro composizione chimica, sugli effetti epidemiologici che tali emissioni provocavano.

Ecco quindi che la questione ambientale di Taranto è diventata patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, non solo a Taranto, ma in tutta Italia.

35.4. E la forza terrificante di questo racconto, la sua verità – per come accertata anche nella presente sentenza –, hanno irrimediabilmente forgiato l'immagine della città agli occhi di chi non la conosceva, ne hanno profondamente cambiato la percezione nel sentire di chi vi abitava, o di chi per qualche ragione l'aveva conosciuta o desiderava conoscerla.

Per comprendere non soltanto la portata notoria della rappresentazione di quella che sovente veniva definita dai *mass-media* come la città più inquinata d'Italia, talvolta d'Europa, ma soprattutto la capacità dirompente e l'estensione capillare con la quale questa narrazione ha permeato il sapere collettivo, si consideri l'enorme spazio che fu dato, proprio agli inizi dello scorso decennio, a Taranto e all'inquinamento che la stava colorando, agli onori delle cronache nazionali ed europee, non soltanto nei mezzi di informazione quotidiana, televisiva, radiofonica e di stampa, deputati ad effettuare un resoconto che non poteva essere taciuto del succedersi delle iniziative della politica, della magistratura, della popolazione e delle associazioni ambientaliste e di tutela del territorio, chiamate tutte diversamente ad occuparsi del problema per le rispettive sfere di competenza, ma anche in reportage monografici affidati alle più seguite trasmissioni di inchiesta e



approfondimento della televisione nazionale, le quali definitivamente consacrarono la popolarità e la diffusiva conoscenza della questione dell'emergenza Ilva a Taranto.

In quegli stessi anni alla situazione sanitaria della città ionica e agli effetti degli inquinanti ambientali sulla salute dei suoi abitanti sono stati pure dedicati documentari, libri e pubblicazioni scientifiche: si pensi, *in primis*, al Rapporto Sentieri, più volte ripreso nella perizia epidemiologica disposta dal G.i.p. del Tribunale di Taranto e nei successivi provvedimenti cautelari da questo assunti, i cui risultati in merito all'andamento temporale della mortalità a Taranto nel periodo 1980-2008 e all'incidenza dei tumori nel periodo 2006-2007 furono riportati dai canali istituzionali di informazione del Governo, nonché dai principali quotidiani nazionali. Gli stessi risultati della perizia epidemiologica con riguardo agli eccessi di mortalità per tumori e malattie cardiorespiratorie furono altresì ripresi da alcune tra le più note agenzie di stampa e testate giornalistiche europee.

Adeguate risonanza sui mezzi di informazione ebbero pure le ordinanze con le quali fu disposto l'abbattimento di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione perché contaminati da diossina e PCB e quindi pericolosi per la salute umana e la distruzione per ragioni sanitarie di tonnellate di mitili coltivati nello specchio acqueo del 1° seno del Mar Piccolo di Taranto, anche questi contaminati da diossina, PCB e metalli pesanti, episodi che furono pure posti a fondamento dell'imputazione per il reato di concorso in avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (art. 439 c.p.), oggetto di contestazione penale nei confronti, tra gli altri, degli odierni convenuti, e di successiva recente condanna in primo grado, *«perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e comunque non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, ... nonché provocavano e comunque non impedivano la contaminazione dello specchio acqueo del 1° seno del Mar Piccolo di Taranto ove insistevano numerosi impianti di coltivazione di mitili»*.



Nell'estate del 2012, infine, dopo la pubblicazione dei risultati delle perizie chimiche ed epidemiologiche disposte dal G.i.p. del Tribunale di Taranto e all'indomani dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, senza facoltà d'uso, delle aree e impianti dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto e dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di otto indagati, tra cui appunto Riva Emilio e Capogrosso Luigi, per i quali il G.i.p. ritenne sussistenti gravi indizi di colpevolezza, il caso Ilva a Taranto esplose mediaticamente, anche per le importanti mobilitazioni che videro protagonisti da un lato i cittadini, in piazza a rivendicare la tutela del valore della loro vita, e dall'altro i dipendenti dello stabilimento siderurgico e dell'indotto, confinati nell'indicibile dilemma salute-lavoro.

Infatti, in quegli stessi anni in cui il *disastro ambientale di rilevanti dimensioni, peraltro tuttora in atto* a Taranto, come si esprimono i Giudici del riesame nell'ordinanza del 7 agosto 2012, diveniva agli occhi di tutti pienamente inaccettabile e la questione sanitaria veniva impietosamente fotografata da studi e percentuali implacabili, la città si ergeva a simbolo della spietata lotta intestina tra salute e lavoro e il dibattito politico nazionale si frantumava alla ricerca di un punto di equilibrio tra difesa dell'occupazione e della produzione e salvaguardia del territorio e del valore della vita di un'intera popolazione, per la quale la salubrità dell'aria pareva d'improvviso essere diventata un iniquo privilegio ad altri spettante.

35.5. Costituiscono nel presente giudizio una prova documentale simbolica ma estremamente significativa di questa narrazione già "notoria" alcuni articoli tratti dai più importanti giornali e agenzie della stampa nazionale, prodotti dal Comune di Taranto unitamente alle seconde memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.* (doc. n. 53). Al riguardo, poco rileva che alcune di queste pubblicazioni siano di qualche mese o anno successivo all'instaurazione del presente giudizio e dunque abbiano ad oggetto notizie diffuse in un periodo di tempo differente rispetto a quello nel quale si è svolta la condotta illecita ascritta agli odierni convenuti: si tratta infatti di approfondimenti sulla situazione ambientale e sanitaria di Taranto frutto delle



attività industriali inquinanti poste in essere, anche o prevalentemente, negli anni precedenti e che, anzi, dimostrano come la lesione dell'immagine della città proseguita nel corso del presente giudizio, con le stesse forme e con intensità costante ove non maggiore, sia almeno in parte manifestazione dannosa della condotta illecita pregressa risalente all'epoca in cui ai vertici dello stabilimento vi erano Riva e Capogrosso e debba pertanto essere tenuta in adeguata considerazione nella quantificazione della relativa posta risarcitoria, conformemente alle originarie domande attoree in tal senso articolate sin dall'atto di citazione.

Si consideri anzitutto il contenuto desolante dell'articolo del 21 aprile 2013 edito da Il Sole 24 Ore *La crisi dell'Ilva affonda Taranto: «Giù i traffici del porto, stop al progetto di rilancio dello stabilimento Cementir, turismo in regressione a causa dell'equazione Taranto uguale inquinamento e danni alla salute ... Anche il turismo soffre, e Taranto, dicono gli operatori di Confcommercio, sul mercato delle vacanze è vista oggi come un luogo in cui non venire perché c'è l'inquinamento dell'Ilva»*.

Ancora più significativo e inquietante appare il reportage *Ilva: aumenta la mortalità a Taranto e nella Terra dei Fuochi*, pubblicato in data 3 luglio 2014 da Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata), ovvero dalla prima agenzia di informazione multimediale in Italia: *«È alquanto allarmante l'ultima fotografia scattata dall'Istituto Superiore di Sanità in due dei luoghi d'Italia maggiormente colpiti dalla piaga dell'inquinamento. A Taranto – la città che ospita l'acciaieria Ilva – a farne le spese sono in particolar modo i bambini. La mortalità infantile registrata per tutte le cause è infatti maggiore del 21% rispetto alla media regionale. Lo afferma l'aggiornamento dello studio epidemiologico Sentieri pubblicato dall'ISS, che ha confermato anche gli eccessi di mortalità per gli adulti trovati dalle precedenti edizioni della ricerca. Secondo lo studio nell'area sottoposta a rilevamenti c'è un eccesso di incidenza di tutti i tumori nella fascia 0-14 anni pari al 54%, mentre nel primo anno di vita l'eccesso di mortalità per tutte le cause è del 20%. Per alcune malattie di origine perinatale, iniziate cioè durante*



la gravidanza, l'aumento della mortalità è invece del 45% ... Le analisi effettuate utilizzando i tre indicatori sanitari sono coerenti nel segnalare eccessi di rischio per le patologie per le quali è verosimile presupporre un contributo eziologico delle contaminazioni ambientali che caratterizzano l'area in esame, come causa o concausa, quali: tumore del polmone, mesotelioma della pleura, malattie dell'apparato respiratorio nel loro complesso, malattie respiratorie acute, malattie respiratorie croniche».

Chiude il cerchio della eloquente mini-rassegna stampa proposta da parte attrice l'intervista pubblicata in data 4 marzo 2015 da Repubblica ad Angelo Bonelli, portavoce del partito politico dei Verdi, che dà molto bene il polso della familiarità mediatica acquisita dall'emergenza Ilva e dalla "tragedia" di Taranto: *«LA TRAGEDIA di una città devastata dall'inquinamento dell'Ilva. Le lotte degli ambientalisti. La storia dell'iter giudiziario ancora in corso. E la speranza per un futuro "green" con tante proposte per la rinascita di Taranto. C'è tutto questo in Good morning diossina, il libro di Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e consigliere comunale a Taranto, che ha deciso di rendere il testo fruibile gratuitamente online per renderne più capillare la diffusione e far conoscere a più persone possibili la vicenda drammatica dell'inquinamento a Taranto ... Il volume è anche l'occasione per mettere ancora una volta nero su bianco i numeri del disastro sanitario ed ambientale che ha colpito la città pugliese: la diossina sprigionata dalla fabbrica ha avvelenato l'aria, i terreni e le acque circostanti facendo aumentare la mortalità infantile (+21% rispetto alla media regionale) e le malattie tumorali nella fascia da 0 a 14 anni, secondo quanto riportato da uno studio dell'Istituto superiore di Sanità, oltre ad un aumento generalizzato delle patologie tumorali con picchi tra gli operai della fabbrica. La diossina è arrivata a contaminare anche il latte e le cozze»*

«È bene ricordare – prosegue nell'intervista l'allora consigliere comunale del capoluogo ionico – che a 20 km di distanza dal polo siderurgico non si può pascolare perché il terreno è contaminato dalla diossina. Poche settimane fa sono



stati abbattuti dei bovini contaminati dalla diossina. Il latte materno delle donne, soprattutto delle donne del quartiere Tamburi, è contaminato dalla diossina. È una situazione drammatica: rispetto alla media pugliese, a Taranto muore di tumore il 21% in più dei bambini. Questi dati sono peggio di un bollettino di guerra».

35.6. Risulta evidente, quindi, come la inesorabile diminuzione nei consociati della considerazione della città di Taranto, della quale il Comune costituisce l'ente territoriale esponenziale, la compromissione della sua reputazione e della sua identità storica, culturale e politica si realizzavano attraverso i mezzi di comunicazione di massa, come accade nelle ipotesi di c.d. diffamazione a mezzo stampa; eppure l'offesa arrecata incarna una fattispecie da quest'ultima ben lontana, perché, al di là degli strumenti attraverso i quali essa raggiungeva la generalità dei consociati, la rappresentazione degli eventi che veniva ritratta dalla stampa, dalla televisione, dal web e dalle opere letterarie altro non era che la cronaca di una realtà che doveva essere raccontata, di una verità più che putativa, così come accertata in numerosi provvedimenti giudiziari – rispetto ai quali la presente sentenza segna un ulteriore solco di continuità –, indagini chimiche e studi di epidemiologia ambientale.

La responsabilità per la compromessa immagine che della città di Taranto si andava consolidando nel sapere collettivo non può allora imputarsi a chi ha reso di pubblico dominio le informazioni sulla situazione di emergenza ambientale e sanitaria nella quale versava il capoluogo ionico, ma su chi di questa deve considerarsi l'artefice. La responsabilità degli odierni convenuti si evince dalle diffuse motivazioni già illustrate nella parte iniziale della presente sentenza (§§ da 10. a 18.) e sinteticamente messe a fuoco nei paragrafi 19.3.3.1. e 19.3.3.2.: viene dunque imputata a Riva Emilio e Capogrosso Luigi la deliberata scelta di continuare a produrre massicciamente nella inosservanza delle norme di sicurezza, in presenza di strutturali carenze organizzative e tecnologiche che non consentivano né di evitare né di abbattere le propagazioni di polveri e inquinanti nell'ambiente circostante con effetti di danno e di pericolo per la salute dei cittadini, omettendo, a



fronte di notevoli profitti, quegli investimenti indispensabili finalizzati ad acquisire apparecchiature e a porre in essere accorgimenti tecnici già largamente diffusi in analoghe realtà industriali, che avrebbero invece consentito di ridurre in misura notevole le propagazioni inquinanti.

35.7. La prova del c.d. evento di danno, rappresentato dalla lesione dell'immagine della città, dà la stura alla possibilità di ritenere provate, anche attraverso il ricorso a presunzioni, le conseguenze dannose di tale illecito, dettagliatamente individuate dal Comune di Taranto, nell'atto di citazione e negli scritti difensivi successivi, come il frutto di comportamenti penalmente rilevanti e di una grave compromissione degli interessi costituzionalmente tutelati facenti capo all'ente territoriale (art. 114 Cost.).

La via presuntiva calca in questa indagine tracce e margini molto chiari, segnati da un percorso eziologico articolato su un sentire comune che non lascia varchi al dubbio. Acquisita infatti, anche tramite il notorio (vedi Cass. n. 2431 del 2004), la conoscenza del danno evento e della sua portata dirompente, il convincimento sulla sussistenza delle conseguenze di questo nella sfera percettiva ed emotiva della popolazione non necessita del ricorso a prove costituende, ben potendo interamente essere desunto tramite presunzioni semplici in grado di riconoscere quei pensieri e sentimenti come altamente probabili e verosimili secondo un criterio di normalità e regole di esperienza.

D'altronde, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio giudizio, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova e controllarne l'attendibilità e la concludenza (Cass. n. 26296 del 2019, n. 18259 del 2017, n. 9108 del 2012).

35.7.1. In forza di questo ragionamento induttivo, si ritiene dunque che l'immagine funesta di «*una città fondata sul binomio Ilva = inquinamento, inteso nelle accezioni più negative e disparate – morte, veleni, disastro ambientale*»,



come la descrive parte attrice nel proprio libello introduttivo, abbia in primo luogo colpito la percezione e frantumato la considerazione della propria città agli occhi dei suoi stessi abitanti, travolgendone nel quotidiano la qualità della vita.

Le mobilitazioni e le manifestazioni di migliaia di tarantini a partire dal 2008 hanno incarnato il riscontro notorio di quali potessero essere le conseguenze della nuova immagine di Taranto che andava prepotentemente occupando la scena nazionale, conseguenze peraltro comunque ricavabili in via presuntiva dalla diffusione capillare di informazioni sulla composizione chimica delle polveri inquinanti che, in misura massiccia e pressoché incontrollata, si propagavano dallo stabilimento siderurgico eretto a ridosso dei quartieri abitati e ai loro effetti irreversibili per apparati diversi dell'organismo umano, atti a tradursi in eventi di malattia e di morte.

Così, mentre maturava negli abitanti di Taranto una sempre più nitida consapevolezza circa la gravità della situazione ambientale della città, peraltro fotografata nelle premesse di numerosi provvedimenti legislativi che in quegli anni cominciarono a rincorrersi nella ricerca di soluzioni per coniugare salvaguardia della produzione dell'acciaio e del lavoro e misure di tutela e ripristino delle risorse ambientali colpite dalle emissioni industriali (v. *infra sub* § 13.), si sgretolavano ai loro occhi la considerazione e il senso di sicurezza che dovrebbero sorreggere l'appartenenza ad un nucleo abitativo nel quale si è nati e cresciuti e/o nel quale per ragioni logistiche o elettive si è deciso di vivere.

La conoscenza acquisita dai più importanti mezzi di informazione sulla gravità e pericolosità delle emissioni inquinanti che per anni si erano propagate e che continuavano a diffondersi nell'aria della città non può che averne mutato la percezione nella considerazione dei suoi stessi abitanti: Taranto non era più una città come le altre, con pregi e difetti, vizi e virtù, era adesso un luogo ostile, rappresentava una scelta di vita rischiosa per la salute propria e dei propri cari.

Se il dibattito nazionale metteva chiaramente a fuoco il c.d. ricatto occupazionale, la dicotomia tra "vita" e "lavoro" nella quale erano costretti senza via d'uscita i



dipendenti dello stabilimento siderurgico, la diffusione dei dati relativi all'incremento delle patologie legate all'inquinamento ambientale, soprattutto in età pediatrica, sviliva il valore e le potenzialità di un intero centro abitato: la scelta tra "restare", "andare via" e poi "tornare", che fisiologicamente si pone in alcuni momenti della vita di ogni persona rispetto ai luoghi di origine, alla stregua del normale sentire si trovava ad assumere nei confronti di Taranto le tinte tristi di una *chance* di fuga, dalle malattie, dai veleni, dalla convivenza forzata con coltri di polveri di minerali, una possibilità di salvezza e di una vita più sana per sé e per i propri figli.

L'immagine funesta della città più inquinata d'Italia non poteva che suggerire ai tarantini che avevano la possibilità di mettersi al sicuro di lasciare Taranto, ai suoi giovani di andare via per non tornare, privando così la comunità, ben oltre quanto non sarebbe comunque successo in ragione delle condizioni socio-economiche del mercato, di una delle sue risorse vitali più importanti.

35.7.2. L'atto di citazione si dilunga altresì sulle conseguenze che l'attività inquinante dello stabilimento Ilva ha prodotto in termini di gravissimi danni al nome, alla reputazione e alla vocazione turistica della città su scala nazionale e internazionale.

Anche da questo angolo visuale appare indubitabile il discredito riversato sull'immagine di Taranto dalla propagazione delle informazioni relative all'emergenza ambientale. Nei primi anni dello scorso decennio il Comune ionico balzava infatti quasi quotidianamente agli onori delle cronache televisive e delle pagine della stampa nazionale: i video e le foto dei camini dell'Ilva dai quali fuoriuscivano nubi viola che diventavano nebbia rossastra lungo le strade del rione confinante con la fabbrica, che si abbattevano sulla città seppellendola sotto coltri di minerali, che avvolgevano ciminiere, case e scuole in un manto spettrale visibile a chilometri di distanza, diventavano virali cavalcando anche l'onda della forza pervasiva dei nuovi social media, con una portata così dirompente, tra preoccupazioni, sdegno e paure, da sostituire nella memoria collettiva qualsiasi altra



immagine e rappresentazione della città, occupandone tutto lo spazio disponibile; le immagini surreali delle tormente di minerali nei c.d. *wind days*, ovvero nelle giornate segnalate dal sito di Arpa Puglia in cui, in assenza di precipitazioni, l'intenso vento nord-ovest proveniente dall'area industriale spinge sulla città gli agenti inquinanti fuoriusciti dallo stabilimento, tra cui Pm10 e benzo(a)pirene, facevano il giro completo del web e dei mezzi di informazione tradizionali, restituendo agli occhi del Paese la nitida percezione di un tessuto urbano contaminato e disgraziato, perché lasciato senza tutele per la salute dei suoi cittadini, esposti e sottoposti persino all'imponderabile variare delle condizioni meteorologiche.

La capacità della città di attrarre persone dall'esterno ne risultava così irrimediabilmente annullata dalla sua stessa immagine di centro urbano "tossico", ove si respirava aria nociva per la salute e la vita umana: un'immagine cupa in grado di spaventare, disincentivare, azzerare ogni vocazione abitativa e turistica di Taranto.

35.7.3. E tale danno-conseguenza si riproduceva con caratteristiche e fattezze analoghe pure rispetto alla reputazione di cui potevano fregiarsi i prodotti alimentari, dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della maricoltura, tipici della città, anch'essi irrimediabilmente pregiudicati dalle notizie relative alle ordinanze di abbattimento dei capi di bestiame contaminati da diossina e PCB e di distruzione per ragioni sanitarie di tonnellate di mitili coltivati nello specchio acqueo del 1° seno del Mar Piccolo di Taranto, anche questi contaminati da diossina, PCB e metalli pesanti, riconducibili, come accertato dai periti del Tribunale nella perizia chimico-ambientale disposta dal G.i.p., alle emissioni diffuse e fugitive conseguenti all'attività industriale di sinterizzazione presente nello stabilimento, periti che avevano pure evidenziato come la diossina fosse un inquinante organico persistente, in grado di intaccare ed entrare direttamente, ove ingerita, nella catena alimentare.



Il diffondersi, quantomeno nella stampa locale e regionale, dell'epiteto "cozze alla diossina" esprime al suo massimo grado il frantumarsi di un simbolo della storia socio-economica del territorio, quello della "cozza tarantina", che, insieme ad altri rinomati prodotti alimentari della terra e del mare di Taranto (pesce, mozzarelle, formaggi), veniva seppellita sotto la coltre di polveri industriali e travolta dal sospetto, irreversibile e indomabile nei timori del consumatore, di essere contaminata e tossica.

35.8. Ecco dunque che i racconti, i numeri, le scene di questo disastro ambientale hanno gettato nell'oblio dell'immaginario collettivo ogni legame identitario della città al mare e al proprio passato: la storia gloriosa e millenaria di Taranto, che l'aveva vista "capitale della Magna Grecia" tra le più antiche, floride e potenti colonie fondate nell'Italia meridionale e nella Sicilia orientale, è stata soppiantata dalla sua storia recente, una cronaca nera fatta di immagini terrorizzanti e record percentuali indesiderati.

La percezione di un territorio tossico e contaminato, finanche nei prodotti alimentari che offre, foriero di danni alla salute e di pericoli per la vita umana, pronto al coprifuoco e soggetto a tempeste di polveri di minerali nei giorni più ventosi di maestrale, incarna la massima lesione possibile dell'immagine di una città trasformata in "capitale della diossina", un luogo ove il valore stesso dell'esistenza umana appare ridimensionato ed esposto a rischi altrove inaccettabili; l'unicità della conformazione e posizione topografica di Taranto, il suo sorgere gremita tra due mari, le sue ricchezze naturalistiche e le molteplici testimonianze storico-artistiche, archeologiche e architettoniche del suo importante passato altro non rimangono che brandelli di irrisorie virtù di fronte agli animi di istintiva sopravvivenza che la rappresentazione del suo degrado ambientale muove nel sentire comune.

35.9. La quantificazione equitativa di questo danno non patrimoniale può essere ancorata, in forza di quell'analogia prima evidenziata (*supra*, § 35.6.), ai criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, elaborati dall'Osservatorio della Giustizia civile



del Tribunale di Milano (c.d. tabelle di Milano – edizione 2018, rimaste invariate nell'aggiornamento del 2021).

Muovendo allora dalla considerazione dell'entità massima della lesione inferta all'immagine di Taranto e della gravità del discredito procuratole, incidenti, come si è detto, sulle paure primarie nutrite da ogni essere umano rispetto ai beni giuridici più preziosi (la vita e la salute), della continuità/permanenza nel tempo dei fatti illeciti che hanno dato origine al lamentato danno, del suo manifestarsi in modo ingravescente anche nel corso del presente giudizio, ovvero ad anni di distanza dalle condotte attenzionate, della loro natura essenzialmente dolosa, della massima diffusione e del notevole clamore mediatico ricevuto dalle notizie relative alla questione ambientale e sanitaria della città, si ritiene, in via prudenziale ed equitativa, di parametrare la liquidazione ad un importo pari a 160 volte il minimo riconosciuto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa di eccezionale gravità prodottasi nella sfera privata di un singolo individuo. Tale personalizzazione esponenziale è imposta dal rilievo che l'offesa arrecata alla reputazione, all'identità storico-culturale ed economica, al cuore della vocazione abitativa e turistica del capoluogo ionico lo ha travolto, in modo difficilmente reversibile, in quasi tutti i campi e gli aspetti della vita in cui possa esprimersi la sua personalità di ente di natura pubblica, rappresentativo di un territorio e di una collettività di circa 200 mila abitanti.

Considerando, pertanto, tutte le enunciate circostanze del caso concreto, la relativa liquidazione viene ad oggi compiuta nella somma complessiva di € **8.000.000,00** (otto milioni di euro = 50.000,00 x 160).

35.10. Anche per questa voce di danno la relativa pronuncia condannatoria si rivela del tutto insensibile, sotto il profilo del *quantum debeatur*, rispetto ad una eventuale più contenuta individuazione dell'arco temporale oggetto di ristoro: ove anche l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dai convenuti venga infatti decisa senza considerare l'applicazione del più ampio termine risultante (*ex art. 2947, comma 3, prima parte, c.c.*) dall'accertamento incidentale del reato di disastro



doloso innominato, comunque l'intero periodo di tempo qui considerato, a far data dalla fine del 2008, per l'individuazione del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine sofferto dalla città di Taranto risulterebbe completamente coperto dall'effetto interruttivo delle missive di messa in mora inviate dal Comune nel settembre-ottobre 2010.

Interessi e rivalutazione monetaria

36. Sulle singole voci di ristoro riconosciute e liquidate a parte attrice nella presente sentenza devono essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri di seguito esposti:

- per il risarcimento dei danni materiali subiti dal patrimonio immobiliare comunale ubicato nei quartieri Città Vecchia e Paolo VI, **€ 3.239.615,93 + iva**, secondo i prezzari ufficiali all'epoca vigenti, maggiorato di interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat dal 2014 fino alla odierna decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;

- per il ristoro delle spese sopportate dal Comune di Taranto per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle coperture dei padiglioni della scuola Gabelli, **€ 30.789,96**, oltre interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat dal giorno dell'esborso fino alla odierna decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;

- per i danni materiali riportati dalla strutture scolastiche dei quartieri Città Vecchia e Paolo VI, complessivi **€ 662.886,18 + iva**, oltre interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat dal 2014 fino alla odierna decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;

- per la pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni e per l'installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche nel cimitero di San



Brunone € **189.000,00** al 2018, motivo per il quale tale somma capitale dovrà essere dapprima devalutata dal 2018 al 2014 e quindi maggiorata di interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat fino alla odierna decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;

- per i danni derivanti dai maggiori oneri per ricambi e sostituzioni dei materiali d'uso sopportati da Amat in via equitativa al 2014 € **216.513,95**, oltre interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat dal 2014 fino alla odierna decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;

- per i maggiori costi sopportati da Amiu per lo svolgimento delle attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri Tamburi e Città Vecchia € **112.655,11**, oltre interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat dal giorno dei singoli esborsi documentati per il nolo di n. 2 nuove spazzatrici fino alla odierna decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;

- per i danni derivanti dall'implementazione dell'attività di lavaggio stradale attraverso l'impiego di una autobotte attrezzata, € **34.361,58**, oltre interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat dal giorno dei singoli esborsi documentati fino alla odierna decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;

- per i danni derivanti dalla dotazione di tute integrali ai dipendenti Amiu € **9.306,72**, oltre interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat dal giorno dei singoli esborsi documentati fino alla odierna decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;

- per il danno non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e all'identità storica e culturale della città di Taranto € **8.000.000,00**, stimato equitativamente ad oggi, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al soddisfo.



Le spese di lite

37. In forza del principio della soccombenza, il rigetto di numerose poste risarcitorie invocate in domanda dal Comune di Taranto, dall'Amat e dall'Amiu e il considerevole ridimensionamento quantitativo delle richieste invece accolte individuano un'ipotesi di soccombenza reciproca totale, che comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra le odierne parti in causa.

Gli oneri di c.t.u., come liquidati in separato decreto, devono invece essere posti in via definitiva e solidale in capo ai convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

A) dichiara la responsabilità di Capogrosso Luigi e Riva Emilio per le immissioni illecite e inquinanti di polveri prodotte, nell'arco temporale compreso tra il 1995 e il 2014, dallo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto ai danni degli attori;

B) per l'effetto, condanna in via solidale Capogrosso Luigi e Riva Arturo Fabio, nella qualità di erede di Riva Emilio, a corrispondere agli attori le seguenti somme risarcitorie, devalutate, rivalutate e maggiorate di interessi legali come in parte motiva specificato per ogni singola posta ristoratoria (§ 36.):

in favore del Comune di Taranto

- € 3.239.615,93 + iva, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal patrimonio immobiliare comunale ubicato nei quartieri Città Vecchia e Paolo VI;

- € 30.789,96, a titolo di ristoro delle spese sopportate per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle coperture dei padiglioni della scuola Gabelli;

- € 662.886,18 + iva a titolo di danni materiali riportati dalla strutture scolastiche dei quartieri Città Vecchia e Paolo VI;



- € 189.000,00 a titolo di danni da pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni e installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche nel cimitero di San Brunone;

- € 8.000.000,00 (otto milioni di euro) a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e all'identità storica e culturale della città di Taranto;
in favore di Amat s.p.a.

- € 216.513,95 a titolo di danni derivanti dai maggiori oneri per ricambi e sostituzioni dei materiali d'uso dei mezzi di trasporto;
in favore di Amiu

- € 112.655,11, a titolo di maggiori costi sopportati per lo svolgimento delle attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri Tamburi e Città Vecchia;

- € 34.361,58, a titolo di danni derivanti dall'implementazione dell'attività di lavaggio stradale;

- € 9.306,72, a titolo di danni derivanti dalla dotazione di tute integrali ai dipendenti Amiu;

C) dichiara la carenza di legittimazione attiva del Comune di Taranto per la domanda di ristoro del danno ambientale;

D) rigetta ogni altra domanda risarcitoria avanzata dagli attori;

E) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;

F) pone definitivamente a carico dei convenuti in via solidale gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. come liquidati in separato decreto.

Così deciso in Taranto, il 27/06/2022

Il Giudice

Raffaele Viglione

